DIZIONARIO
DELLE LEGGI
DEL
REGNO DI NAPOLI.

DIZIONARIO
DELLE LEGGI
DEL
REGNO DI NAPOLI

TRATTO DA' FONTI

Delle Coſtituzioni, Capitoli, Riti, Arreſti, Prammatiche, novelle Coſtituzioni, Diſpacci, e Conſuetudini di Napoli.

Lo precede breviſſima notizia della ſerie de' Regnanti, *delle* Leggi, *e* de' Magiſtrati *del Regno: e lo ſiegue copioſo Indice degli Articoli.*

TOMO PRIMO.

IN NAPOLI

Preſſo Vincenzo Manfredi.

Con licenza de' Superiori.

MDCCLXXXVIII.

INTRODUZIONE.

P*Oichè Chi legge, e sa, può da se stesso distinguere nelle Opere quel, che in biasimo, o in commendazione dell'* Autore *ridonda, perciò a questo* Dizionario, *invece di Prefazione, soltanto brevissima notizia si premette della serie de' Sovrani, delle Leggi, e de' Magistrati del Regno nostro: utile per avventura, se non necessaria, per rischiaramento dare all' Opera intera.*

RUGGIERO I. *Normanno Figlio del Conte* RUGGIERO *Fondatore della Monarchia Siciliana è salutato Re nel* 1130.

Nel 1140. *in Ariano di Puglia*

glia promulga 39. *Costituzioni, le quali sono nella compilazione delle Costituzioni del Regno insieme con altre sue cinque, che formarono il numero di* 44.

Corte, e sette Uffizj del Regno.

Istituisce in Salerno la Corte; cui unisce i 7. *Uffizj del Regno. Il* Gran Contestabile, *il* G. Ammiraglio, *il* G. Cancelliere, *il* G. Giustiziere, *il* G. Camerlengo, *il* G. Protonotario, *ed il* G. Siniscalco. *A questa Corte si assoggettano le Corti de' Bajuli, che* ROBERTO GUISCARDO, *quando abolì la giurisdizione de' Baroni, stabilite aveva in ciascun luogo per le cause civili, e criminali; la Corte de' Giustizieri delle Provincie, detta in progresso di tempo* Regia Udienza, *che lo stesso* RUGGIERO *aveva stabilita per le cause criminali; e la Corte de' Camerarj stabilita per le civili.*

Gli succede nel 1154. *il Figlio*

GUGLIELMO I. *detto il* Malo.

lo. Di questi esistono in detta compilazione 21. *Costituzioni*.

Ordina, che da' Camerlenghi delle Provincie si appelli al G. Giustiziere, *il quale, amministrando la giustizia co' suoi Assessori, forma Tribunale separato dalla Corte*.

Corte del G. Giustiziere.

A questi succede nel 1166. *il Figlio*

GUGLIELMO II. *detto il* Buono. *Esistono di lui nella compilazione stessa tre sole Costituzioni*.

Questi per mancanza di Figli nel 1187. *provvede alla Successione del Regno con dare per Moglie ad* ENRICO *Figlio dell' Imperadore* FEDERIGO I.

COSTANZA *sua Zia, figlia postuma di* RUGGIERO. *I Siciliani però nel* 1190. *salutarono Re*

TANCREDO *Conte di Lecce, Figlio Naturale di* RUGGIERO *Duca di Puglia, altro figlio di* RUGGIERO I. *A lui nel* 1194. *succede il figlio*

GUGLIELMO III.

ENRICO *Marito di* COSTANZA *ricupera il Regno. Ad essi nel 1197. succede il figlio*

Costituzioni del Regno.

FEDERIGO II: *Imperadore I. Re di Napoli tuttavia Infante sotto il Baliato di Papa* INNOCENZIO III. *Per ordine di questo Regnante si compilano le Costituzioni del Regno, e si pubblicano in Settembre del* 1221. *Contengono le leggi sue, e de' Regnanti di lui Predecessori. Se ne ordina l'osservanza, e si aboliscono tutte le Leggi, e Consuetudini ad esse contrarie.* Cost. Post Mundi Machinam. *Esso si fà di continuo assistere da tutta la Corte. Limita al numero di tre i Bajuli in ciascun luogo, ed assegna loro Assessori Giureperiti col nome di* Giudici, *e l' Attitante sotto nome di* Notaro. *A lui anche si dee l' istituzione de' Capitanei delle Provincie.*

Capitanei delle Provincie.

E nel 1250. *gli succede il figlio*

COR-

CORRADO, *al quale, per esſere aſſente, è dato per Balio* MANFREDO *figlio Naturale di* FEDERIGO II. *A* CORRADO *nel* 1254. *ſuccede*

CORRADINO *tuttavia impubere, a cui è dato per Balio lo ſteſſo.*

MANFREDO. *Queſti nel* 1258. *ſi approfitta della falſa notizia della morte di* CORRADINO, *e ſi fà riconoſcere Re.*

Il Papa URBANO IV. *nel* 1265. *dà l' Inveſtitura del Regno a*

CARLO *Duca di Angiò Fratello di* S. LODOVICO IX. *Re di Francia. Vince egli* MANFREDO *preſſo Benevento, ed è ſalutato Re nel* 1266.

Nel giorno 26. Ottobre 1268. *Napoli vide l' infelice morte di* CORRADINO, *del quale è notiſſima la Storia.*

I Siciliani nel 1282. *paſſano a fil di ſpada tutt' i Franceſi: fatto conoſciuto nella Storia ſotto il*

il nome di Vespro Siciliano : *e salutano Re* PIETRO D'ARAGONA *Marito di* COSTANZA *figlia di* MANFREDO . *Così la Sicilia costituisce dominio separato dal nostro Regno , che dopo le note vicende rimane in potere di* CARLO I.

Capitoli del Regno. *Li Capitoli del Regno contengono le Leggi emanate da* CARLO I., *e da* CARLO II. , *ch' era Vicario del Regno in assenza del Padre , e poi fu Re dopo la di lui morte. Contengono anche le Leggi di* ROBERTO , *di* CARLO *Duca di Calabria di lui Figlio Vicario del Regno, di* GIOVANNA I., *ed un Capitolo del Re* LADISLAO.

Furono compilati da incerto Autore, ed è incerto ancora il tempo della compilazione.

I Capitoli di Papa ONORIO IV. *emanati nel Regno in tempo , che* CARLO II. *di Angiò era Prigioniero nella Spagna , non han mai presso di noi avuta forza di legge.*

Gran Corte. *Il Tribunale del G. Giustiziere assi-*

assistito da' particolari Assessori, prende da se il nome di G.C., restando separato dagli altri Magistrati componenti la Corte.

Lo stesso CARLO I. *dopo la ribellione della Sicilia lascia Vicario nel Regno il suo Figlio* CARLO, *e quindi cogli Assessori, che gli assegna, si forma la Corte del Vicario addetta a trattare de' grandi affari del Regno, che perciò divien superiore di autorità alla G. Corte. E gli succede sotto il nome*

G. Corte del Vicario.

CARLO II. *Trovasi egli Prigioniero di guerra presso del Re di Aragona, e nel* 1288. *ricupera libertà, e Regno.*

Delle Consuetudini di Napoli incerte, ed anche contradicenti CARLO II. *ordina la compilazione.*

Consuetudini di Napoli.

Ne incarica l' Arcivescovo, e dodici Uomini Savj da eleggersi dall' Università. Ridotte così in iscritto, concorrendo anche il consenso del Pubblico, vengono presentate al Sovrano.

Cor-

Corrette, e poste in buona forma da BARTOLOMEO DI CAPUA, *si prescrive, che abbian forza di Legge in giudizio, e fuori giudizio in Napoli, e suo Distretto.*

Si abolisce ogni altra Consuetudine non inserita nella compilazione, e si minaccia la pena di una libra di oro contro chi ardisce allegarla.

Autorizzate così le Consuetudini son promulgate a 20. *Marzo* 1306., *ed a maggior cautela si fan registrare nell' Archivio della regia Corte.*

Le Consuetudini de' Luoghi particolari non entravano nel piano di quest' opera, e solamente per servire al comodo de' Giureconsulti Napoletani si rapportano ne' luoghi opportuni le Consuetudini di Napoli distinte con questo segno „

Rende stabile la Corte del Vicario, e la munisce di varie prerogative. Ma invece del Vicario riconosce altro Capo sotto nome di Reg-

Reggente, *come la G. Corte riconosce il suo Capo sotto nome di* Luogotenente.

In questo tempo si aumenta per lo Regno il numero de' Capitanei addetti all' esercizio della Giuridizion criminale, restando presso a' Bajuli la civile, ed assai limitata; anche perchè sotto gli Angioini si rendono più frequenti le Concessioni de' Feudi colla Giurisdizione.

Questi venuto a morte nel 1309. *insorge controversia tra* ROBERTO *di lui Figlio terzogenito, e* CAROBERTO *di lui Nipote da* CARLO MARTELLO *di lui figlio primogenito. Presso* CLEMENTE V. *Arbitro della controversia* BARTOLOMEO DI CAPUA *perora la causa di* ROBERTO, *e si decide in suo favore.*

ROBERTO *distratto da continui viaggi governa il Regno per mezzo di* CARLO *suo Figlio Duca di Calabria. E' notabile, che in questi tempi si conobbe nel Regno*

l' uso

l'uso della Polvere , e dello schioppo . ROBERTO *muore nel* 1342. *senza figli* , *e gli succede la di lui Nipote dal Figlio premorto* CARLO *Duca di Calabria*.

GIOVANNA I. *Questa da quattro Mariti non avendo avuti figli, dona il Regno* A LUIGI DI ANGIO' *secondogenito di* GIO: CONTE DI ANGIO' : *ma*

CARLO III. *di Durazzo Pronipote di* GIO: *Fratello di* ROBERTO, *le muove guerra* , *la fa Prigioniera* , *e regna nel* 1381. *Gli succede nel* 1386.

LADISLAO I. , *che venuto a morte senza Figli*, *gli succede nel Regno nel* 1415. *la Sorella*

GIOVANNA II. *nota nell' Istoria* .

Riti di Vicaria.

Furono compilati per ordine di questa Regina i Riti di Vicaria . *Contengono i punti di Pratica autorizzati coll' uso di un tal Tribunale*. *Contengono ancora le Leggi ema-*

emanate dalla ſteſſa Regina dal 1420. *ſino al* 1431. *Contengono alcune Leggi ancora di* CARLO II. DI ANGIO', *di* ROBERTO, *e di* CARLO *Duca di Calabria*. *E finalmente una Legge emanata nel* 1436. *da* ISABELLA *Moglie di* RENATO. *Queſti Riti dalla ſteſſa Regina* GIOVANNA II. *hanno autorità di legge coſtante per tutto il Regno*.

Coſtei non avendo Figli, *nel* 1421. *adotta* ALFONSO DI ARAGONA. *Ma nel* 1424., *avendo rivocata tale adozione*, *adotta* LUIGI III. DI ANGIO', *che venuto a morte ſenza Figli nel* 1434., GIOANNA *iſtituiſce Erede il di lui Fratello*

RENATO I. *di Angiò*. *Ma*

ALFONSO I., *avendo fatte valer colle armi le ragioni della ſua prima adozione*, *nel* 1442. *conquiſta queſto Regno : e così amendue le Sicilie paſſano ſotto il Dominio degli Aragoneſi*.

Le

Prammatiche del Regno.

Le Prammatiche del Regno contengono le Leggi emanate da ALFONSO I. *in avanti. Varie compilazioni ne abbiamo, tutte sfornite di pubblica autorità. La più piena è quella fatta nel* 1772. *colla direzione di* D. Domenico Alfeno Vario *Giurisconsulto Napoletano.*

ALFONSO I. *imprende a conoscere da se i gravami delle Provvidenze della G. Corte.*

Sacro Regio Consiglio.

Si serve in prima del Consiglio de' Savj, ed indi istituisce il Tribunale detto sacro regio Consiglio, *a cui Egli di persona presiede, e poi impedito dalla moltiplicità degli affari, gli assegna un capo col nome di* Presidente.

Camera della Sommaria.

Dall' istesso Sovrano per ben regolare gl' interessi dell' Erario, come prima il G. Giustiziere co' Maestri Razionali della G. C. conosceva le cause tra 'l Fisco, ed i Privati, così per accerto miglior della giustizia al Tribunale del G. Camerario composto dal Luogotenen-

te

re di Esso, *da' Presidenti*, *e da' Razionali si trasferisce tutta la giurisdizione in tali materie*. *Questo è il Tribunale detto* Camera della Sommaria.

Era volontario il dazio della Dogana di Puglia, *quando sotto questo Rè*, *intento anche all' aumento delle rendite del real Patrimonio*, *si rende necessario*, *e sono obbligati i Possessori di Pecore a calarle ne' pascoli della Puglia della regia Corte*, *pagandone il prezzo*.

Ecco come si rende necessario un Magistrato, *che insieme invigili per l' interesse dell' Erario*, *ed abbia la privativa giurisdizione sopra delle Persone addette a tale industria*. *Si crea intanto il* Doganiere, *o sia* Commessario della Dogana, *e nel progresso di tempo si forma il* Tribunale, *che oggi esiste composto da un* Presidente della Sommaria, *da un* Fiscale, *da due* Uditori, *dall'* Avvocato de' Poveri, *dal* Se-

Doganiere.

Segretario, *ed altri* Subalterni; *oltre i* Giudici, *che per comodo de' Locati il Presidente destina in varj luoghi del Regno*, *conosciuti sotto il nome di* Luogotenenti, e Ufficiali della Dogana di Foggia.

Governatori Baronali.

In questi tempi rese più frequenti le concessioni de' Feudi con la giurisdizione criminale, e civile, essi vengono governati da' Capitanei baronali, conosciuti nel Regno sotto più nomi; rimanendo così vieppiù diminuite le facoltà de' Bajuli.

Venuto nel 1458. *a morte* ALFONSO I., *a* GIOVANNI *detto il* Semplice *suo Fratello secondogenito destina i Regni di Sicilia, e di Aragona, e proccura far riconoscere Rè di Napoli il suo Figlio già legittimato*

FERDINANDO I. *detto* FERRANTE, *del quale tra l'opere memorande si conta l'aver introdotta nel Regno la* Stampa, *e l'* Arte della Seta, *e della* Lana, *d'aver discac-*

ciato

ciato il Turco, che invadeva la Puglia, e di aver ricuperato dalle ſue mani Otranto.

Da queſti ſono iſtituiti i Tribunali dell' Arte della Lana, *e* della Seta. *A lui nel* 1494. *ſuccede*

Tribunali dell' Arte della Seta, e della Lana.

ALFONSO II., *che nel* 1495. *cede il Regno a*

FERDINANDO II. *detto* FERRANTINO. *Intanto* CARLO VIII. *Rè di Francia invade il Regno, ed è ſalutato Rè in Napoli. Ma per i ſoccorſi di* FERDINANDO *il* Cattolico *reſta ſuperiore il partito degli* Aragoneſi. *Viene a morte nel* 1496. FERDINANDO II., *ed iſtituiſce Erede il ſuo Zio Fratello di* ALFONSO II.

FEDERIGO II. *Accade, che pretendendo* LUIGI XII. *Rè di Francia aver dritto nel Regno per le ragioni degli* Angioini, FEDERICO II. *chiami in ſoccorſo* FERDINANDO *il* Cattolico *Figlio di* GIOVANNI *il* Semplice *Rè della*

 Sici-

Sicilia, e delle Spagne. Questa l'occasione fu, che rimanesse Egli spogliato del Regno, il quale, essendo stato diviso col Rè di Francia, nata tra di loro discordia, rimane nel 1503. *assoluto Padrone.*

FERDINANDO *il* Cattolico. *A suoi tempi comincia il governo Viceregnale.*

Collaterale.

Gli Assessori assegnati a' Vicerè *prendono il nome di* Reggenti, *e questo Supremo Consiglio vien detto* Collaterale. *Quelli diconsi anche* Reggenti della Cancelleria, *perchè trattan gli affari, che prima appartenevano al* G. Cancelliere.

A FERDINANDO *morto senza Maschi nel* 1515. *succede il di lui Nipote dalla Figlia* GIOVANNA

CARLO V. *Imperadore. Questi nel* 1555. *dividendo i Stati tra i suoi figli, assegna al primogenito* FILIPPO II. *il Regno di Napoli, il Ducato di Milano, la Fiandra, la Spagna, e l'Indie Occidentali. Assegna al secondogenito* FERDINAN-

DO

DO l' *Imperio*, *e passa a menare vita solitaria in un Monastero, dove muore nel* 1558. *Dunque*

FILIPPO II. *è Re di Napoli, e nel* 1598. *gli succede il figlio*

FILIPPO III., *al quale nel* 1621. *succede il figlio*

FILIPPO IV. *Circa questi tempi dal Reggente* Donatantonio de Marinis *vengono raccolti gli* Arresti, *o sian* Decreti generali *della Camera della Sommaria, che han principio dalli* 4. *Gennajo della seconda indizione Napoletana, e terminano a* 22. *Giugno* 1665., *e come non possono essi prevalere alle disposizioni delle Prammatiche, così ne' rispettivi articoli indistintamente a queste quelli si premettono.*

Arresti della Camera.

A FILIPPO IV. *in detto anno* 1665. *succede il suo figlio*

CARLO II., *che morendo senza figli, nel testamento istituisce erede del Regno*

FILIPPO V. *di* Borbone Duca

di Angiò, *Nipote ex Filio di* LUIGI XIV. *Re di Francia, che regna dal* 1701. *sino al* 1707. *In quest' anno*

CARLO VI. *Imperadore vuol far valere i diritti dell' Agnazione, e crede escludere le ragioni di* FILIPPO V. *fondate sul testamento di* CARLO II., *e sulla prossimità del grado di Cognazione, adducendo le rinuncie fatte dalla di lui Ava, e Bisava. Conquista questo Regno, rimanendo la Sicilia presso* FILIPPO V. *E nel* 1713. *col trattato di pace*, CARLO VI. *ottiene il Regno di Napoli, e della Sardegna*, FILIPPO V. *ottiene la Spagna, e* VITTORIO AMODEO Duca di Savoja *ottiene la Sicilia. Ma nel* 1720., *nata di nuovo discordia tra* FILIPPO V., *e* CARLO VI., *la Sardegna è ceduta al* Duca di Savoja, *ed a* CARLO VI. *è ceduta la Sicilia: così resta egli Padrone di amendue i Regni sino al* 1734.

CARLO DI BORBONE, *Infante*

fante di Spagna figlio delle seconde Nozze di FILIPPO V. *sperimenta con felice successo le ragioni della sua Augusta Casa sopra amendue le Sicilie, e le ricupera a 9. Aprile 1734. Questa è l' Epoca fortunata per i Regni delle Sicilie.*

Egli nel 1738. *si unisce in matrimonio con* MARIA AMALIA WALBURGA *figlia del* DUCA DI SASSONIA *Re di Polonia, che lo fa Padre di numerosa Prole. A* 22. *Agosto* 1759. *per la morte di* FERDINANDO VI. *suo fratello assume il titolo di* CARLO III. *Re di Spagna. A* 6. *Ottobre* 1759. *cede tutti i suoi Stati Italiani al suo terzogenito.*

FERDINANDO IV. *Re di Napoli felicemente Regnante. Egli unito nel* 1768. *in matrimonio con* MARIA CAROLINA ARCIDUCHESSA D' AUSTRIA, *diviene Padre di numerosa Prole.*

Le particolari notizie, che riguardano

dano questi ultimi fatti, stan diffusamente registrate nella Prammatica 1. alla 15. Regnum Neapolis, & Siciliæ jure Belli Carolo Hispaniæ Juventutis Principi restituitur.

Novelle Costituzioni, e Dispacci.

La nuova forma del Governo, la pubblica, e la privata felicità del Regno, principale oggetto di questi due ottimi Principi, ha esfatti novelli stabilimenti, che abbiamo sotto nome di Costituzioni, Editti, Bandi, Prammatiche, *e* Dispacci, *molti de' quali sono inseriti nella già enunciata Raccolta delle Prammatiche del* 1772.

I Dispacci sono le Leggi per via di semplici Rescritti emanati dalle Reali Segretarie. Formano interessante parte del Codice municipale, perchè o a supplica di Parte, o a relazione de' Magistrati, o di moto Sovrano si trovano con i Dispacci per punto generale decisi moltissimi Articoli riguardanti il privato, ed il pubblico dritto del Regno.

Di

Di questa Legislazione Diplomatica assai incomoda, e difficile è la scienza, essendo quasi impossibile, che tutti i Dispacci di questo genere emanati nel decorso di anni 53. possano essere a notizia di ogni Professore di Legge. Il Pubblico ha obbligazione a D. Diego Gatta, *che assunse il carico di raccoglierli, e stamparli. Quest' opera però, che consiste in undici volumi, non oltrepassa il* 1779., *e neppure contiene tutti i Dispacci antecedenti.*

In questo Dizionario *la* Legislazione diplomatica, *che vi tiene la parte principale, ha esatta particolar fatica, e diligenza.*

Oltre la raccolta del Gatta, *oltre di altra raccolta antecedente stampata nell' Aquila, si sono avuti presenti tutti i Dispacci, che i moderni Pratici han rapportati nelle di loro opere. Si sono riassunti tutti i Dispacci inediti presso lo Stampatore* Boezio, *che son destinati per*

la

la continuazione dell' Opera del Gatta. *Si sono riscontrati i registri di alcune Segretarie delle Provincie del Regno, Si sono osservate private raccolte di molti Giureconsulti, e regj Ministri. In una parola il pubblico può essere certo di non essersi in questa parte omessa attenzione veruna.*

Magistrati.

Cessato il Governo Viceregnale per la presenza di S. M. Cattolica, ed abolito il Collaterale, come in tutt' altro, si dà nuova, e miglior forma alle Magistrature del Regno.

Nel 1735. *s' instituisce la Regal* CAMERA DI S. CHIARA.

Nel 1737. *si creano quattro* SEGRETARJ DI STATO, *e si forma il* CONSIGLIO *detto anche* DI STATO, *in cui presiede S. M., e si decidono a relazione de' Segretarj gli affari, che han bisogno di Sovrano Decreto.*

Nel 1739. *s' istituisce il* MAGISTRATO DEL COMMERCIO.

Nel

Nel 1741. *mediante Bolla di Benedetto XIV. si accrescono le facoltà del* CAPPELLAN MAGGIORE , *e si stabilisce la sua Curia .*

Nel 1742. *s' istituisce il TRIBUNALE MISTO .*

Nel 1782. *Alla Segreteria di Azienda si sostituisce un Supremo Consiglio col nome di Consiglio di Azienda* . V. *Consiglio delle Finanze .*

Nel 1783. *s' istituisce il TRIBUNALE DELL' AMMIRAGLIATO , E CONSOLATO .*

Nel 1786. *s' istituisce l'UDIENZA GENERALE DI GUERRA , E CASA REALE .*

Varie Giunte , *e varj* Delegati *in varj tempi si sono in Napoli creati , e dismessi , addetti a procedere o in particolari materie , o nelle cause di particolar Ceto delle Persone . Essendo fatti occorsi a' tempi nostri , si tralascia far di essi particolar menzione ma quanto*

è ne-

è necessario per sapere il sistema d' ogni Magistrato *del Regno si trova rapportato ne' rispettivi Articoli di quest' Opera.*

ERRATA	*CORRIGE*
Pag. 215. vers. Tappeti	Trappeti.

ABIGEATO non abbia procedimento estraordinario. *Dispaccio* 3. *Aprile* 1750.

ABILITAZIONE DEL REO prima di contestarsi la lite, e darsi le difese, sempre può pregiudicare la Ragion Fiscale. *D.* 2. *Gennajo* 1773.

ABILITAZIONE DE' CARCERATI. V. *Carcerati*.

ABORTO abbia procedimento *ex officio*, quando cogl' indizj, o pruova della gravidanza concorrano indizj, o pruove legittime dell' Aborto. *D.* 22. *Aprile* 1758.

AC

ACCADEMIA DELLE SCIENZE, E BELLE LETTERE s' istituisca in Napoli. Sotto nome di Scienze si comprendano la Matematica, e la Fisica in tutta la sua estensione.

Per Belle Lettere s' intenda la Storia, ed Erudizione antica, e quella de' mezzi tempi. Se ne stabiliscono le regole. *D.* 22. *Giugno* 1778.

Gli Accademici pensionarj non si dispensino da fare la memoria annuale, senza del Real permesso.

Non potendo alcuno di essi adempire a tale obbligo, domandi la grazia di passare ad Accademico onorario, che gli sarà dal Re accordata.

Si ricevano dal Presidente le memorie, che alcuno vorrà presentare; e rimesse alla revisione de' Censori, trovandosi degne del Pubblico, ne passi l'avviso, perchè avrà il Re la clemenza di dichiarare l'Autore socio dell'Accademia.

Sian però le medesime di argomenti nobili, interessanti, e di pubblica utilità, e non di punti inutili, e di puerile erudizione. Si promuova, il più che si possa, l'intrapresa riforma della Storia del Regno, con proporsi onesta gratificazione a chi si esibirà, di concorrere a tal' Opera col Segretario della Real Accademia. *D.* 19. *Gennajo* 1783.

Accensione di Candela si faccia per liberare la cosa al migliore offerente, e non già per saperne il valore. *D.* 27. *Luglio* 1756.

Tal metodo si osservi, come Legge generale. *D.* 21. *Agosto* 1756.

Accesso del Giudice. Accadendo per Causa di Università, non v' inter-

venga, che un solo Avvocato, ed un solo Procuratore.

Il Ministro non sia commensale colle Parti, Procuratori, o Agenti. *Pram.* 65. *de Offic. S.R.C.* 14. *Aprile* 1587.

Seguito l'accesso, il Ministro subito riferisca ciò, che ne sia risultato, e dentro un mese, o prima, si decida la Causa. *Pram.* 63. *de Offic. Proc. Caesar.* 13. *Gennajo* 1588.

Sopra la faccia del luogo non si accordi, se non dimandato dentro di un mese dal giorno, che si sarà riferita, ed introdotta la Causa.

Non si accordi, se la Causa non sia totalmente *in limine expeditionis*. *Pram.* 4. *de Dilat.* 11. *Maggio* 1612.

Accomodi degli Astrici. „ La „ riparazione dell' ultimo Astrico della „ Casa, che abbia varj piani, e varj „ Padroni, si faccia a spese comuni.

„ Di ogni altro Astrico, a spese di „ quello, che cammini sopra di esso. „ *Cons. Si Domus habet. De Collat. Expensarum.*

Accusa tra stretti Congiunti. V. *Accusatori*.

Accusatori, e Denuncianti non si ammettano, *nisi prius vinculum Inscriptionis accipiant*, acciò possano sentire la pena tanto della prevaricazione, quanto della calunnia. *Cost. Præsenti lege sancimus.*

Non si ammettano, *nisi prius vinculum Inscriptionis accipiant*, e non si obblighino in caso di calunnia, di subire la stessa pena, che machinano contro l' Accusato.

E ciò sia il Giudice in obbligo di eseguire, se la calunnia sia evidente, non bastando la sola deficienza della pruova, la quale talvolta può mancare anche senza colpa dell' Accusatore. *Cost. Pœnam calumniæ.*

Se colludendo l' Accusatore coll' Accusato, ambedue non compariscono in Giudizio dentro del termine, o volontariamente, o dall' autorità del Giudice stabilito, si multino con cento Augustali, *Cost. Sæpe contingit Accusatorem.*

Dopo la citazione, e prima della contestazione della lite, quando niuna delle Parti sia comparsa, possa l' Accusatore transigersi coll' Accusato.

Ma se per tal fine l' Accusatore abbia rice-

ricevuto pagamento, e non vi sia stata licenza della Corte, paghi al Fisco il doppio di ciò, che abbia ricevuto, purchè non si tratti di compenso di danno, su del quale si fosse l'accusa raggirata.

Se dopo la citazione, le Parti siano comparse in Giudizio, senza licenza della Corte non possano esse componersi sotto pena all'Accusatore di diece Augustali.

Dopo la contestazione della lite, se si transiggono, o compongono, paghino al Fisco ventiquattro Augustali per ognuno, e, ciò non ostante, la causa si tiri innanzi, quando la Corte così voglia.

Tuttociò si osservi in que' delitti, ne' quali entra pena di sangue, e ne' quali il Dritto comune permette simili transazioni, e patti.

In altri delitti, ne' quali non entra pena di sangue, ad eccezione del delitto di Falsità, resti ferma la stessa regola. *Cost. Post citationem emissam.*

Possan desistere *priusquam ad citationem in Judicium Partes compareant*, purchè nella Causa non abbia in alcun modo interesse il Fisco. *Cap. Carolus II. ad Audientiam nostram.*

Denuncie de' delitti meritevoli di pena di morte naturale, o civile, o taglio di membro, ne' quali manchi l' Accusatore, si facciano dagli Ufiziali di Giustizia al Re, o suo Vicario, o Mastro Giustiziero. Si dà la norma del procedimento. *Cap. Subjungendo quoque præcipimus.*

Non si ammettano senza obbligo penale di provarle, e di non concordare col Reo senza licenza della Corte. *Rit. Item servat ipsa Curia non recipere.*

Accusare *unum de populo* non sia lecito, se non si tratti *de sua, suorumque injuria*, e fuori del caso stesso non sia alcuno ammesso ad accusare, o denunciare *tanquam unus de populo.*

L' Accusatore, o il Denunciante, e i di lui Genitori, Figli, Fratelli, Sorelle, e Nipoti Carnali, pendente la Causa, non possano essere accusati, o denunciati dall' Accusato, purchè tanto non si esegua nel giorno medesimo, oppure per nuovo delitto. *Rit. Quod nullus admittatur ad accusandum.*

Accusatore non possa essere riaccusato, o denunciato per Causa, in cui non si ammetta il Procuratore. Dia però egli sicur-

ſicurtà di riſpondere all'accuſa, o denuncia avanti qualunque Giudice competente, finita la prima accuſa. *Rit. Idem ſervat ipſa Curia, quod Accuſator.*

Accuſati di qualunque Delitto, e la di loro Moglie, Figli, e Fratelli Germani, che ſeco abitano, non poſſano di altro anche maggior delitto accuſare l'Accuſatore, e Congiunti di lui, come ſopra, mentre pende la prima accuſa.

Se non che il medeſimo Accuſato in tal modo dee dar Fidejuſſione *de ſtando juri*, finita che ſia la prima accuſa.

Si conſideri la condotta di tale Accuſato, manifeſto effetto di vendetta.

Finita che ſia la prima accuſa, o con ſentenza, o in altro modo, poſſano riaſſumere o proporre la di loro Accuſa, o Denuncia. *Si & pro ut eis permittunt legitimæ Sanctiones ſuper hoc Civiles, ac etiam emanantes ex delictis, quin poſſint citari, eorumque quæſtiones proponere, etiam pendente litigio Criminum objectorum.*

Ma contra le Perſone ſopra nominate reſti ferma la preſente legge.

Siano eccettuati i Delitti, che dopo la propoſta Accuſa, o Denuncia veniſ-

ſero commeſſi contra la Perſona dell' Accuſato. E volendo queſti *ſuam, vel ſuorum injuriam proſequi*, anche ſe ſi tratti di delitto più leggiero, poſſa proporre la ſua querela, e lo ſteſſo poſſan fare i ſuoi Congiunti.

Coſicchè ſenz' alcun pregiudizio ſi proceda in ambedue le Cauſe avanti il Giudice ſteſſo, ſe ſia per altro Competente.

Tutti gli Ufiziali, e Giudici oſſervino queſta legge. *Pram. unic. de Accuſat.* 10. *Ottobre* 1427.

Specialmente per delitti infamanti ſia vietato a' Figli accuſare i Genitori, e tutti gli Aſcendenti.

Lo ſteſſo per il Genero riſpetto al Suocero, ed alla Suocera.

Lo ſteſſo per il Fratello contra il Fratello o per un lato, o per due congiunto.

I Giudizj tra coſtoro iſtituiti ſiano nulli.

Solamente il Fiſcale poſſa da ſe iſtituire, promuovere, e ſoſtenere tali Giudizj, acciò i gravi delitti non reſtino impuniti.

Se in tali caſi ſiano complici perſone eſtranee, a favor loro non ſi eſtenda il ri-

rispetto, e la riverenza necessaria tra Congiunti.

Lo stesso per gli Educatori, i quali *sunt loco Parentum*.

Non sia permesso accusare a Pupilli, a Donne, a Magistrati, a Rei di delitto pubblico, agli Accusatori mercenarj, al Testimonio falso, ed al vero Povero.

Sia eccettuato il delitto commesso contro la persona propria, o de' Congiunti. *D.* 2. *Dicembre* 1775.

Proposto a S. M. il dubbio, se un Reo di ferite in persona della propria Sorella potesse ammettersi a transazione senza la remissione di Essa, rispose:

Nel caso sia necessaria la remissione; giacchè la Sorella non propose querela, perchè la Legge glielo vietava. *D. all' Aquila* 24. *Novembre* 1787.

Propostosi a S. M. il dubbio, se potesse continuarsi a procedere ad istanza del Padre contro del Figlio Reo di gravi reali maltrattamenti in sua Persona, giacchè l' Avvocato de' Poveri si era opposto, e sosteneva, non doversi procedere per la *Legge de'* 2. *Dicembre*, rispose:

Male a proposito si è assunto, che ad istan-

istanza del Padre non si possa procedere per maltrattamenti reali contro de' Figli per la citata legge. Esaminati gli atti, e le prove, proceda di giustizia. *D. all' Aquila 4. Marzo 1786.*

Accusati. In causa capitale non si carcerino, se dian Fidejussione, che si reputi idonea per la qualità del delitto, e della persona.

A riserba se il delitto sia certo o per confessione del Reo, o per la flagranza, o siasi reso pubblico, mediante solenne processura, o sia per se stesso notorio, cosicchè non resti, che punire il Reo, che sia di mala vita, e fama.

Sia eccettuato ancora il delitto di lesa Maestà contro la Persona del Principe, *suorumque Collateralium*.

Anche dopo la carcerazione, si ammetta la Fidejussione, se prima non si è potuta dare.

Nell'atto di costituirsi, i Carcerati sian posti in libertà.

Chi accusa sia in obbligo di sollecitare l'inquisizione, e se desista per macerare nel Carcere l'Accusato, meriti la pena stabilita dalle Costituzioni.

Ogni

Ogni Carcerato si mantenga a proprie spese; ma chi sia estremamente povero, sia mantenuto a spese del Fisco. Nell' uno, e nell' altro caso al Custode si paghino grana tredici.

I Carcerati per ordine del Re non si esaminino senza sua intelligenza.

Se l' Accusatore dopo aver ottenuta la citazione dell' accusato, e questi nel perentorio termine abbia ubbedito, ed Egli non sia comparso, si multi nella sesta parte de' beni mobili, e debba compensare all' accusato ogni spesa, che si determini, o col Giuramento di esso, o colla Tassa del Giudice.

Perchè, se l' Accusatore voglia, che l' accusa resti abolita, dee impetrarlo dal Principe, che con giusta causa lo concede. *Cost. Accusatorum temeritatem.*

Se l' Accusatore, dopo la contestazione della lite, non assista per compire i solenni del Giudizio, si multi nella terza parte de' beni mobili.

E se, o tacitamente mediante la sua contumacia, o espressamente rinunzii all' accusa, si multi con cento Augustali. *Cost. Accusatorem post litem.*

Accusato di Capital delitto avanti del Giustiziere del luogo, se pendente tale accusa sia citato dalla G. C. o per uguale, o per minore delitto, o per causa Feudale, prima si termini la Causa già introdotta, e se ne dia circostanziata notizia al Mastro Giustiziere. Dopo di che, se resta luogo a pena, il citato comparisca alla G. C.

Che se la seconda citazione sia per delitto maggiore, e nella causa antecedente non si sia devenuto a sentenza definitiva, il citato comparisca sotto pena di contumacia.

Sia eccettuato il delitto di lesa Maestà, per il quale il citato assolutamente comparisca. *Cost. Contingit interdum aliquem.*

Accusati oltre il numero di dieci o per l'istesso delitto, o per diversi, che derivino da un sol fatto, o si proceda per Accusa, o per Inquisizione, o *ex officio*, possano essere intesi per mezzo di uno, o più Sindaci, eccettuati i delitti di Eresia, e di lesa Maestà. *Cap. Eodem studio prosequentes.*

Acquisto de' Luoghi Pii. V. *Chiesa, e Luoghi Pii.*

Acumolesi non alienino per qualunque titolo Territorj situati ne' confini a Forestieri, e specialmente a' Norcesi senza prima averne impetrata licenza del Re sotto pena. *Pram.* 10. *de Compet.* 11. *Agosto* 1589.

AD

Additamenti. Negli affitti degli Arrendamenti Fiscali *ante captam Possessionem* si ammetta offerta migliore, se non sia minore della decima parte dell'affitto di un anno, e si faccia dentro il termine di quaranta giorni, dopo estinta la Candela.

Post captam Possessionem si riceva la nuova offerta dentro tre mesi dopo preso il Possesso, se non sia minore della sesta parte dell'affitto di un anno. *Pram.* 71. *de Offic. Proc. Cæsar.* 13. *Settembre* 1631.

Sta ripetuta nella *Pram.* 1. *de Subbast. Fiscali della data medesima.*

Prima del Possesso si ammetta l'addi-

tamento, purchè non sia minore della sesta parte dell'affitto di un anno.

Dopo del Possesso non si ammetta, se sia minore della quarta parte di detto affitto.

E l'offerta segua dentro sessanta giorni da quello, in cui sia rimasto all'ultimo obblatore.

In tali contratti seguiti *sub hasta* non possa allegarsi lesione, nè per parte del Fisco, nè per parte di chi con esso contratti, ancorchè si pretenda lesione nella metà del giusto prezzo. *Pram.* 75. §. 113, e 114. *de Offic. Proc. Cæsaris* 25. *Aprile* 1634.

ADOE del Baronaggio del Regno, e di altri beni Feudali, che adoano alla Regia Corte possedute da Baroni Feudatarj, o altri Assignatarj di essa situati al 7. per cento o altra ragione maggiore del 5., si riducano al 5. per cento, rimanendo il dippiù a beneficio della Corte. *Pram.* 56. *de Vectig.* 28. *Maggio* 1709.

Alienate dalla Regia Corte si ricomprino, ed a' Possessori, che vogliano continuare a tener in esse impiegato il dana-

danaro, l'annualità del 5. si bassi al 4. per cento. *D. 16. Gennajo* 1754.

ADULTERIO, E STUPRO. Si punisca l'Adulterio colla confiscazione di tutti i Beni, se non vi siano Figli nati dal Matrimonio, che venga tradito, o da altro Matrimonio.

La Donna si consegni al Marito, il quale possa tagliarle il naso.

Se il Marito non voglia darle tal pena, sia essa pubblicamente frustata. *Cost. Legum asperitate*.

Il Marito, che permette alla Moglie pratica poco onesta, non possa accusarla. *Const. Qui coram*.

Chi abbia in sospetto la Moglie, e tuttavia la ritenga come fedele, non possa esser considerato per Lenone.

Se poi si appuri, che il Marito si tenga la Moglie prostituita, sia soggetto alla pena dell' infamia. *Cost. Quamvis Uxorem*.

Donna prostituita non sia soggetta ad accusa di Adulterio.

Bensì sia proibito usar violenza a tali Donne, ed esse non possano abitare tra Donne di buona vita. *Cost. Quæ passim venalem*.

Nell'

Nell' accuſa di Adulterio ſempre ſia permeſſo il Repudio. *Coſt. Repudium.*

Il Marito, che ſorprenda la Moglie in Adulterio, poſſa nell' atto ſteſſo uccidere l' Adultero, e l' Adultera. *Coſt. Maritus.*

Il Marito incorra nella pena di lenocinio, ſe ritenga la Moglie trovata in Adulterio, facendo fuggire l' Adultero, purchè ciò non ſegua ſenza ſua colpa. *Coſt. Maritum Lenocinii.*

Il Marito, che dopo aver iſtituita accuſa di Adulterio contro la Moglie, torna ad aver domeſtichezza con eſſa, ſi conſideri, che abbia deſiſtito dall' accuſa, e non poſſa ulteriormente ſuſcitarla. *Coſt. Qui poſt Crimen Adulterii.*

In tali Cauſe proceda il Giudice eccleſiaſtico. *Coſt. Majeſtati noſtræ.*

Non abbian tali delitti procedimento *ex officio* ſenza querela di Parte, ſotto pena della privazione dell' impiego, ed altra. *Pram.* 21. *Luglio* 1731.

Il quinquennio, che ne preſcrive l' azione, ſi computi dal tempo, in cui ſia ſtato interrotto il commercio. *D.* 22. *Gennajo* 1751.

Nel

Nel delitto di Adulterio non si proceda senza querela del Marito. *D.* 15. *Ottobre* 1774.

Non meritino i Stupri procedimento criminale, se non nel solo, ed unico caso di essersi commessi con vera, reale, ed effettiva violenza, esclusa qualunque interpetrativa. Le cause pendenti, e non decise, si decidano con lo spirito di questa legge. *Cost.* 17. *Febbrajo* 1779.

Con la legge de' Stupri solamente restò abolita l'azione criminale, dovendo rimaner ferme le azioni de' giudizj civili per l'emenda de' danni, spese, ed interessi, e per le dotazioni, secondo le circostanze de' casi, che occorreranno. *D.* 25. *Agosto* 1781.

AF

AFFITTI DE' BENI DE' LUOGHI PII. V. *Chiesa*, *e Luoghi Pii*.

AFFITTI DELLE CASE IN NAPOLI ricevono regolamento nella *Pram.* 1. *ad* 5. *Locati*, *&* *Conducti*.

Non si alterino, e non si espellano sotto qualunque pretesto gl' Inquilini,

che paghino puntualmente la pigione; *D.* 23. *Dicembre* 1738.

Per tali Cause, e per gli esfratti dalle Case proceda la G. C. con ispeciale Delegazione. *D.* 8. *Giugno* 1750.

Si eccettuino i sudditi della Real Casa. *D.* 28. *Febbrajo* 1751.

Oltre le case di abitazione siano inclusi i luoghi addetti a Negozio, o all' esercizio delle Arti, ancorchè in essi non si abiti.

Sia eccettuato l' uso proprio ristretto alla Persona de' Figli, e Figlie, anche maritate, e Fratelli in primo grado paterno, purchè facciano una istessa casa col Padrone.

In tal caso si esiga da esso l' obbligo, che non servendosi della casa, e ad altri affittandola, incorra nella pena di ducati 100. applicabili per metà al Regio Fisco, e per metà all' Inquilino, che prima vi abitava.

Siano eccettuati gli affitti *infra annum*, purchè l' Inquilino non si obblighi pagare l' intiera annata ventura, volendo continuare nell' affitto.

Siano eccettuati i Subaffittatori, purchè

chè ne' subaffitti non si contenga frode a questa legge.

Si eccettui l'abuso della cosa locata: in che occorra stragiudiziale informo, e decreto di Giudice.

Sia eccettuato il caso, quando veramente la casa per l'anno venturo con pubblico Istrumento si trovi affittata a persona conosciuta, che debba servirsene per suo proprio uso, nel qual caso l'Inquilino dell'anno presente non possa godere del Privilegio. *Bando della G. C. de' 17. Febbrajo 1753.*

Tal legge non abbia luogo per lo Regno. *D. 6. Ottobre 1753.*

Non ostante la Delegazione, la Camera di S. Chiara ammetta i ricorsi de' Poveri, che presentano le Nullità nelle cause di sfratto. *D. 18. Aprile 1761.*

Si accordi il rimedio della restituzione *in integrum* nelle cause di sfratto. *D. 19. Aprile 1766.*

Per la pigione si possa sequestrare qualunque mobile del Debitore. *D. 31. Agosto 1769.*

Proceda la G. C. con Delegazione, se le case siano nel distretto della Città,

purchè non si tratti di pigione, per la quale procedano i Giudici, a quali spetta. *D.* 31. *Marzo* 1770.

In Causa tra Compigionanti si accordi il gravame al S. C. *D.* 1. *Settembre* 1771.

Nel Bando non s'includano le Barracche Mobili, e Portatili. *D.* 21. *Giugno* 1777.

La Delegazione della Vicaria non escluda i Sudditi delle Tesorerie di Marina; ma l'esecuzione del Decreto di essa spetti all'Udienza dell'Esercito. *D.* 31. *Gennajo* 1778.

Trovatosi una volta affettato l'uso proprio, non possa di nuovo allegarsi. *D.* 25. *Aprile* 1778.

Proceda la Vicaria anche contro de' Sudditi del Montiere Maggiore. *D.* 12. *Giugno* 1778.

Nelle cause de' Sfratti delle Case in Napoli la Vicaria proceda privativamente con Delegazione, anche contro degl' Individui della Real Casa, facendo figura di Rei. *D.* 27. *Novembre* 1780.

AFFITTO PERPETUO *pro se & suis heredib.* „ Territorio in qualunque modo „ dato in affitto in perpetuo colla Clau„ sola *pro se, & suis heredibus*, appar„ ten-

„ tenga a' soli Discendenti ; i quali essendo Eredi , ed essendo molti , non
„ abbiano facoltà di venderlo tra di loro senza il consenso del Padrone.

„ E la moglie del Colono non possa
„ pretendere sopra il Terreno medesimo la Quarta , che mai siagli stata
„ promessa dal Marito. *Conf. Quum Terra. Qui heredes in locatione succedant.*

AFFITTO DE' TERRITORJ , E CASE.

§. I. „ Fittuario , che abbia fatte sopra
„ la Casa , o Fondo locatogli spese ne-
„ cessarie , o utili , finito il tempo dell'
„ affitto , o prima , non possa nè toglierle ,
„ nè ripeterle.

„ Circa poi gli accomodi necessarj , se
„ il Padrone dopo la richiesta abbia dif-
„ ferito per quindeci giorni di eseguirli ,
„ e l' Inquilino abbia quelli fatti a sue
„ spese , possa *pro rata* compensarne il
„ costo coll' estaglio.

§. II. „ Il tempo proprio per licenzi-
„ are il Lavoratore , o sia Colono parti-
„ tario sia il mese di Agosto : sicchè ,
„ finita la Vendemmia , debba Esso rila-
„ sciare il Territorio.

§. III. „ Lo stesso si osservi in riguar-

„ do al Partitario, che voglia licen-
„ ziarsi dall' affitto: sempre che però
„ dentro Agosto paghi l' estaglio.

§. IV. „ Non licenziandosi, e non pa-
„ gando, permettendolo il Padrone, sia il
„ Partitario obbligato di coltivare, e di
„ pagare nell' anno seguente a forma del
„ primo.

§. V. „ In ogni caso il Partitario ri-
„ lasciando il Terreno al Padrone, deb-
„ ba restituirlo Arato, o, come volgar-
„ mente dicesi, Imporcato.

§. VI. „ Che se il Territorio si sia
„ affittato a corrisposta in denaro, o in
„ altro genere, la disdetta per l' una
„ parte, e per l' altra si faccia nel mese
„ di Maggio, potendo il Fittuario re-
„ starvi per tutto Agosto, e non pagan-
„ do in tale mese, corra la regola spie-
„ gata nel §. 4.

§. VII. „ Ancorche il Territorio si ras-
„ segni in Agosto, possa il Partitario
„ cogliere le uve, i fichi, ed ogni altro
„ frutto, quando sian maturi. E possa
„ sino alla festa di S. Gennaro cogliere
„ i cavoli, se mai abbiane seminati nel
„ Terreno.

§. VIII.

§. VIII. „ Il subaffitto della Casa, o „ del Fondo non sia permesso, *invito* „ *Domino*. *Conf. Si quis conduxerit ff. De* „ *locato, & conducto*.

Affitto di Robe Fiscali. Pubblicati i Bandi non si accenda la Candela sopra offerta per persona nominanda, se prima non si sappia il soggetto.

In esso si rinunzj alla dimanda di Escomputo per qualunque caso fortuito.

Solamente si possa dimandare, se direttamente per parte del Fisco si sia impedita l'esazione pertinente a Corpo affittato. *Pram.* 75. *de Offic. Procur. Cæsaris* 25. *Aprile* 1634.

Si esegua *ad litteram* il Disposto nella *cit. Pram.* 75. *de Offic. Procur. Cæsaris*, sensa darsi luogo ad interpetrazione. *Pram.* 82. *de Offic. Procur. Cæsaris* 23. *Marzo* 1726.

La dimanda dell' Escomputo non sospenda il pagamento dell' Estaglio: si proceda sopra di essa in giustizia, e, prima di decidersi a favore dell' Escomputo, se ne faccia Relazione a S. M. *D.* 1. *Ottobre* 1751.

AGENTI BARONALI. V. *Doganati.*

AGENTI degl' Individui della Real Casa non godano il Privilegio del Foro. *D.* 5. *Marzo* 1751.

Non si comprendano tra' Familiari, o Serventi, e non godano esenzione di Foro. *D.* 8. *Marzo* 1751.

AGGIUNTI. Per darsi non occorrà nota de' sospetti.

Dipendendo dal Presidente del Consiglio il dare Aggiunti, prenda quelli della Ruota seguente alla Ruota, ove si tratta la Causa, purchè a motivo di sospezione non gli convenisse passare ad altra Ruota.

Si dimandino dentro quindici giorni *post conclusum*: Sopravvenendo però motivo dopo tale Atto, corrano altri quindici giorni.

Gli Aggiunti si abbian per Ministri ordinarj, tanto se mai allegar si dovessero sospetti, quanto in potersi in di loro mancanza procedere innanzi nella Causa *etiam* alle spedizioni, sempre che resti numero opportuno de' Ministri: Se però l'assen-

l' assenza, o impedimento accada dopo riferita, ed aggiustata la Causa, mandino il di loro Voto in iscritto. Le Provvidenze in tal materia non ammettano veruna sorta di rimedio, eccettuata la formale Ricusa.

La dimanda degli Aggiunti non impedisca il corso della Causa. *Pram.* 4. *de Dilation.* 11. *Maggio* 1612.

Dati nel S. C. intervengano solamente nella spedizione de' decreti diffinitivi, e non già ne' Decreti incidenti, ed interlocutorj, quando ciò espressamente non siasi ordinato. *Pram.* 21. *de Suspicionib. Official.* 4. *Marzo* 1653.

Dati per dirimere parità, se, proposte le nullità, accada nella discussione di esse altra parità, entrino quelli a dirimerla. *D.* 12. *Luglio* 1752.

Dati per decidere parità non intervengano nel discutersi il rimedio, che sia proposto avverso la decisione. *D.* 15. *Aprile* 1761.

Intervengano però nella discussione delle nullità, che si propongono avverso il Decreto *Nullitates obstare* fatto col di loro intervento. *D.* 10. *Giugno* 1762.

Mini-

Ministri, che abbian votato in alcuna Causa, e sul richiamo del Decreto sia seguita parità anche senza il diloro voto, non si diano per Aggiunti a dirimere la parità medesima. *D.* 1. *Marzo* 1766.

Ministri dati per dirimere la Parità, non diansi per Aggiunti nella discussione delle nullità avverso del Decreto seguito alla parità. *D.* 25. *Ottobre* 1783.

Aggiutorio. V. *Feudatarj*.

Aggraziare. V. *Transazione*.

Aggregazione a' Sedili. V. *Nobiltà*.

AL

Albergo Generale de' Poveri in Napoli. Questa insigne opera riconosce per Fondatore S. M. C. Augusto Padre del Re N. S.

Egli se ne dichiara Protettore, istituisce insieme una Laical Congregazione, della quale prende l' Ufizio di Primo Governatore, e vi ascrive gran numero di Uomini, e Donne di ordine Magnatizio. *Pram.* 1. *Xenodochium totius Regni fundatur* 25. *Febbrajo* 1751.

A' po-

A' poveri fanciulli racchiusi nell' Albergo generale de' Poveri non arrechi pregiudizio alla propria condizione l'essere stati in esso educati, per qualunque stato, che vogliano prendere nella diloro maggior età. *D.* 13. *Dicembre* 1783.

Albero, che sporga su dell' altrui fondo. " Accadendo, che „ un' Albero abbia pendenza sopra la „ Casa, o 'l Fondo altrui, il Padrone „ di questi, ed il Padrone dell' Albero „ stesso possan recidere quella parte, che „ pende. Altrimenti i frutti, che da „ essa provengano, siano ad amendue „ comuni. *Cons. Si Arbor. De Glande* „ *legenda*.

Alberi. V. *Taglio d' Alberi*.

Alcaide. V. *Udienza generale di Guerra, e Casa Reale*.

Alchimia, o distillazione di mistura di Alchimia non si faccia senza espressa licenza Sovrana sotto pena di cinque anni di relegazione, o di Galera *respective*. *Pram.* 2. *de Monitis* 6. *Giugno* 1609.

Alienazione fatta *judicii mutandi causa* di qualunque siasi roba prima dell' introduzione del Giudizio in persona più poten-

potente, si multi nella terza parte della roba stessa.

Se l'alienazione segua dopo mossa la lite col fine d'impedirla, chi vende perda il prezzo, chi compra perda la roba, e se l'uno, e l'altro abbiano operato *scienter*, tanto il prezzo quanto la roba sian confiscati.

Se nel Compratore non possa provarsi la scienza, ricuperi egli il denaro sborsato.

Il Venditore all'incontro, che sempre si suppone sciente, sia multato nell'intero prezzo, del quale la quarta parte appartenga al Compratore di buona fede, e le tre altre parti al Fisco.

Siano eccettuati i contratti fatti per causa di transazioni, di doti, di donazioni *propter Nuptias*, di divisione, ed Alienazione delle robe Ereditarie, o di Fedecommesso, come stà ordinato dal Diritto Comune. *Cost. Eorum fraudibus*. V. *Litigioso*.

Alimeti. Sian dovuti da' Zii Paterni a' Nipoti poveri, e spiega il Re, che non manca la legge, quando concorre la Ragion naturale, quella che obbliga i

Zii

Zii Paterni ad alimentare, e soccorrere i Nipoti poveri. *D.* 22. *Maggio* 1779.

ALIMENTI A' FIGLI. " Sian dovuti
" a' figli, che non voglian dimorare col
" Padre, o che questi non li voglia con se.

" Si tassino sopra de' Beni al Padre
" per qualunque mezzo provenuti, avuta
" ragione del numero de' figli, entrando
" in conto anche la madre.

" Per esempio, un Padre che abbia
" due figli, o tenga, o non tenga mo-
" glie, dia ad essi la metà de' frutti
" de' Beni divisati.

" Morendo uno di questi due figli,
" il superstite abbia la terza parte de'
" frutti medesimi.

" E la stessa regola abbia luogo, se
" il Padre abbia un solo figlio. *Cons. Si*
" *quis habet. De Aliment. præstand.*

" Se i figli sian più di due, le rendite
" si dividano in porzioni uguali, prenden-
" done due il Padre, o abbia, o non ab-
" bia moglie, ed anche restino in suo
" beneficio. le porzioni di que' figli,
" che dimorino con esso. *Cons. Quod si*
" *aliquis. De Alim. præst.*

" Venendo a morte alcuno di tali fi-
" gli,

„ gli , o maritandosi alcuna di tali fi-
„ glie , la porzione degli alimenti si ac-
„ cresca a' Genitori , ed a' fratelli con
„ la regola già spiegata.

„ I Beni, che il Padre, o altro Ascen-
„ dente abbia acquistati, siano esenti dal
„ peso di tali alimenti.

„ Ed in ogni caso, sempre presso del
„ Padre rimanga e Dominio , e possesso
„ de' Beni . *Conf. Verum si aliquis. De*
„ *Alim. praest.*

„ La Dote della madre, il Donativo, e
„ la Quarta siano esenti dal peso degli Ali-
„ menti a favor delli figli , potendo in
„ sua vita disporre a piacere de' frutti
„ di tali Beni.

„ Debba all' incontro sopra i frutti
„ de' Beni in qualunque altro modo pro-
„ venutigli dar gli alimenti a' figli , ni-
„ poti , pronipote , ed altri discendenti ,
„ che abbia o da uno, o da più matri-
„ monj , ripartendo tali frutti in parti
„ uguali tra tutt' i figli ; computata la
„ Persona propria. *Conf. Mulier de Doti-*
„ *bus. De Alimentis praestandis.*

„ Resti sempre escluso l' obbligo degli
„ alimenti , se i figli siansi mostrati in-
„ gra-

„ grati verso de' Genitori. *Conf. In omnibus casibus. De Alim. præst.*

„ Per la Consuetudine Napoletana *de Aliment. præst.* non possono i figli pretendere fuori di casa Paterna senza giusta causa approvata dalla Legge, o da approvarsi dal Giudice. Lo stesso intendasi del Padre, che voglia dare al figlio gli alimenti fuori di casa. Decisione delle 4. Rote del S. C. de' 11. *Gennajo* 1741. approvata con Dispaccio de' 15. *Dicembre* 1742.

Alimenti a' Figli. V. *Padre*.

Alimenti a' Carcerati per debito. V. *Carcerato per debito*.

AM

Amalfitani, che faccian domicilio in Napoli per i Privilegj del Ducato di Amalfi, godan dell' esenzioni de' Napoletani. *Arr.* 186. 27. *Gennajo* 1557.

Amministratore di Robe Pubbliche, commettendo furto sopra di esse in tempo dell' Uffizio, sia reo di peculato, & *punitur capite*, purchè non gli sia usata pietà dal Re. *Cost. Officiales Rei publicæ*.

Se

Se per ſua negligenza faccia deteriorare, o perire le Robe pubbliche, ſiane reſponſabile o nella ſua Perſona, o ne' ſuoi Beni. *Coſt. Officialis, qui ſua negligentia.*

AMMINISTRATORI DI LUOGHI PII, ſe rimangan ſignificati nel conto, poſſan ricorrere al Tribunale Miſto. *D.* 12. *Gennajo* 1742.

Dovendo dar conto, non godano alcuna eſenzione di Foro acquiſtata o prima, o contemporaneamente. *D.* 8. *Luglio* 1747.

Siano annali. Se non abbiano reſo conto, ed ottenuta liberatoria, non poſſano amminiſtrare nè lo ſteſſo, nè altro luogo Pio:

Avendo conferma nell' Ufficio, non poſſan riaſſumerlo, ſe prima non abbiano reſo conto, ed ottenuta liberatoria.

Se non ſi tratti di Confraternita, o di luogo, che abbia particolar fondazione, gli Amminiſtratori ſi eliggano dall' Univerſità in pubblico Parlamento con voti ſegreti de' Cittadini, ſenza reſtrizione di Claſſe in eſcluſione delle altre. L' eletto ſia coſtretto dalla Corte Locale ad aſſumere la carica, purchè non ſi alleghi giu-

giusta causa da rappresentarsi a S. M. D. 25. *Ottobre* 1749.

Siano annali, e se convenga dispensarsi alla legge, la dispensa non appartenga al Magistrato, ma al Re. D. 27. *Febbrajo* 1772. V. *Conti degli Amministratori de' Luoghi Pii*.

AMMINISTRATORI DELLE UNIVERSITA'. L'elezioni di essi si faccia liberamente da' Cittadini coll' intervento di que', che siano soliti ad intervenire, e colla forma solita. E tale elezione si confermi da chi ne abbia la facoltà *aut de jure, vel antiqua, vel legitima consuetudine. Pram.* 2. *de Administ. Univer.* 1536.

Non ispediscano a Napoli, o altrove Persona senza parlamento generale, e questo non sia nè loro figlio, nè parente. Contravvenendosi, ogni spesa vada a danno di chi spedisce. *Pram.* 4. *de Adm. Univ.* 5. *Settembre* 1559.

Se del denaro pubblico si servano per uso proprio, o imprestandolo ad altri, incorrano nella pena del quadruplo da applicarsi per la quarta parte all' accusatore, e pel resto, metà alla Regia Corte, e metà all' Università.

Non ispendano oltre cinque carlini senza Mandato scritto degli Eletti, in cui si spieghi la causa, e l'utile dell'Università, altrimenti sian tenuti pagarlo *de proprio*, oltre la pena del doppio da applicarsi, come sopra. *Pram.* 5. *de Administr. Univer.* 15. *Dicembre* 1559.

Facciano esatto introito, ed esito: e commettendo menoma frode, incorrano nella pena del quadruplo da applicarsi, come sopra, ed in altra ad arbitrio.

Non partecipino nè direttamente, nè indirettamente dell'affitto di qualunque entrata dell'Università sotto pena di once cento. Il quarto per l'Accusatore, ed il resto per la Corte.

Non vendano frutti avanti della raccolta.

Contravvenendosi, i Compratori perdano i denari, i contratti sian nulli, ed i Notari non possano stipolarli sotto pena di once cinquanta.

Tali affitti si faccian pubblicamente *sub hasta*, e si liberino ad estinto di candela al più offerente, che dia idonea sicurtà. Contravvenendosi, incorrano nella rifazione di ogni danno, ed interesse.

Al

Al compire dell'Amminiſtrazione ſubito conſegnino la caſſa del denaro al ſucceſſore. E fra diece giorni preſentino al Razionale il loro conto, ſotto pena di once 50. per la Corte.

Non diano a' ſucceſſori reſidui di eſazione ſotto pena di pagarſi *de proprio*, e di ogni intereſſe.

Si eccettui il caſo di trovarſi alcuno impotente: locchè faccian ſapere alla Univerſità, e conchiudendo eſſa di eſſere tali debitori impotenti, e che non ſian moleſtati, ſi portino buoni detti reſidui.

I ſucceſſori procurino fra un meſe far liquidare detti conti, e liquidati, ſubito eſigere il credito, che ne riſulti per l'Univerſità ſotto pena di pagarlo *de proprio* una cogl'intereſſi, eccettuato il caſo di ragionevole, giuſto, e manifeſto impedimento.

All'ingreſſo dell'ufficio facciano il piano di tutt'i peſi, e rendite dell'Univerſità. Se vedan, che i peſi avanzano, congreghino parlamento, e preſi gli eſpedienti, ſi pongano in eſecuzione colle debite ſolennità: ſotto pena di riſarcire *de proprio* ogni danno, ed intereſſe.

Al governo delle Università non si eliggano contemporaneamente padre, e figlio, e fratelli carnali.

Neppure debitori delle Università per qualunque causa, e quelli, che non avessero dato conto dell'Amministrazione.

Costoro non siano ammessi ad ufficio alcuno, se prima non avranno dato conto, ed intieramente pagato.

Lo stesso per i litiganti, durante la lite.

Contravvenendosi, l'Elezione sia *ipso jure*, *ipsoque facto* invalida. *Pram.* 5. *de Administ. Univers.* 15. *Dicembre* 1559.

A'Commessarj per esazioni Fiscali gli Ufiziali delle Università a titolo di Dilazione non paghino cos'alcuna, sotto pena di tre anni di relegazione, e di galera *respective*.

Tali Ufficiali però rivelando tra il termine di un mese, siano esenti da pena.

Se essi per coprire simili spese ne'conti pongano una partita per un'altra, mutando la causa dell'esito, incorrano nella pena di falso, di confiscazione de' di loro beni, e restino incapaci di amministrare le Università.

Ed in ſimili cauſe inducano pruova di convinzione tre teſtimonj, ancorchè depongano di tre atti ſingolari. *Pram.* 6. *de Commiſſariis* 31. *Ottobre* 1600.

Si oſſervi il ſolito, ſe vi ſia, di fare intervenire nell' elezione di eſſi o il Preſide, o un Uditore dell'Udienza nel luogo, ove queſta riſegga, con pagarglisi una ſola dieta. *Pram.* 10. *de Offic. Judic.* 31. *Maggio* 1616.

Volendo uſar galanteria, o corteſia co' Miniſtri, e ſubalterni, lo facciano a ſpeſe proprie, e non delle Univerſità. *D.* 12. *Novembre* 1734.

L' eſenzione da tale ufficio ſi ammetta ſoltanto per Cauſa Legale. *D.*15. *Giugno* 1736.

Chiamando acceſſo di Miniſtro ſenza parlamento, e ſenz' Aſſenſo, le diete vadano a conto di chi ricorre. *D.* 31. *Agoſto* 1737.

L' elezione degli Amminiſtratori delle Univerſità ſpetti alla cognizione del S. Conſiglio, purchè le Univerſità non tengano dedotto il Patrimonio. *D.* 8. *Novembre* 1739.

Nelle occaſioni di Feſte facciano la

prima Visita al Governatore. *D.* 23. *Luglio* 1740.

Se per Privilegio facciano da Governatore, si prevalgano del voto del Giudice, che nel luogo sia destinato dal Re. *D. Per Tropea* 17. *Giugno* 1741.

Gli Eletti delle Università non siano contemporaneamente Grascieri. *D.* 11. *Marzo* 1752.

Conferma di essi nell'ufficio s'intenda, che debba correre dal tempo, in cui sia solito farsi l'elezione. *D.* 8. *Settembre* 1753.

L'elezione possa cadere in persona di chi abbia dato i conti di simile Amministrazione, e questi si trovino in revisione nella Regia Camera della Sommaria, e massimamente, se si tratti d'Interinato. *D.* 24. *Settembre* 1753.

Pretendendo l'impiego di Governatore insieme col Giudice Regio fino all'esibizione del Privilegio, si decise per Lecce, che l'ultimo Uditore avesse fatto da Progovernatore. *D.* 20. *Ottobre* 1753.

Dove l'ufficio di Assessore, o sia di Giudice del Luogo vada in giro tra Dottori, non siano ammessi durante l'Ammi-

mi-

miniſtrazione. Però, finita la medeſima, debba aver detto ufficio, ſenz'attenderne, che ſi finiſca il Torno. *D.* 7. *Maggio* 1754.

La conferma di eſſi non ſi conceda, ſenza che coſti la poſitiva mancanza di altri ſoggetti. *D.* 26. *Novembre* 1754.

Debba ſeguire in parlamento per buſſola, con voti ſegreti, *nemine diſcrepante*, e che ſi ſiano reſi i conti. *D.* 28. *Gennajo* 1758.

Abbiano la facoltà di ſtabilire i prezzi de' Comeſtibili, di riconoſcere i peſi, e miſure, la qualità della roba, e di eſigere le Multe. *D.* 22. *Agoſto* 1759.

Non facendo nel principio del dì loro ufficio il pieno di tutt'i peſi univerſali, accadendo attraſſo, i Commeſſarj ſi ſpediſcano contro di eſſi, e non contro de' ſucceſſori. *Appuntamento della Sommaria de'* 8. *Agoſto* 1761.

La Viſita al Veſcovo è di divozione, quella al Preſide è di obbligazione. *D.* 3. *Dicembre* 1763.

Procedano in prima iſtanza in materia di Graſcia: in caſo di gravame la

Corte. *D. Per la Torre del Greco de' 16. Dicembre 1769.*

Non continuino nell'ufficio oltre del giusto tempo per causa di proseguir liti, bensì possano in parlamento esser eletti Deputati per Esse. *D. 17. Settembre 1774.*

Per tutto il mese di Maggio in giorno festivo ogni Università faccia a tenore del solito l'elezione degli Amministratori, ed altri Deputati Annonarj del seguente anno, i quali entrino in possesso delle rispettive cariche ne' tempi soliti, e di accordo cogli Attuali Amministratori, e Deputati prendano cura dell' Annona per l'anno seguente. *D. 27. Aprile 1782.*

Sopra de' particolari ricorsi si ordina, che per ora il *Dispaccio de' 27. Aprile* si esegua per i soli Deputati Annonarj. *D. 15. Giugno 1782.*

Padre di cinque Figli sia esente dall' Ufficio di Amministratore delle Università. *D. all' Aquila 5. Dicembre 1783.* V. *Conti degli Amministratori delle Università.*

AMMORTIZAZIONE. V. *Chiesa, e Luoghi Pii.*

ANI-

Animali trovati, o che faccian danno. Trovati in qualunque luogo non siano presi, o ritenuti da chicchessia, purchè cogli animali non venghi preso anche il ladro, nel qual caso si debba l'uno, e gli altri esibire al Giudice de' luoghi.

Chi contravviene, si condanni come ladro.

Trovati a danneggiare vigne, e possessioni si esibiscano sotto l'istessa pena.

Chi insieme cogli animali presenta il ladro, sia rimunerato dal Padrone col decimo del prezzo. *Cost. Pervenit ad aures.*

Animali di qualunque specie, se di passaggio in un sol giorno, o in una notte prendan pascolo nell'altrui Territorio, non sia lecito di arrestarli.

Se gli animali altrui in territorio lontano per una dieta, o due si trovino a danneggiar le colture, ed i frutti, il Padrone degli animali sia obbligato pagare il danno, secondo la stima di due Esperti.

Se si trovino solamente a pascere col Pastore, sia in libertà del Padrone del ter-

territorio affidarli, come gli altri vicini; altrimenti possa pretendere la rata della fida stessa, e non altro.

Se si trovino senza Pastore, e non abbiano pasciuto più di diece giorni, si prenda il giuramento dal Padrone, o dal Pastore, che essi non abbiano ad arte ivi portati i loro animali, e quindi senz' altro si mandino via.

Se abbiano pasciuto oltre di diece giorni, si paghi la fida a proporzione di ciò, che pagano per tutto l'anno gli altri vicini, datosi giuramento da chi abbia custodito gli animali circa i giorni, ne' quali abbia pasciuto.

Se poi gli animali di un Confinante prendano pascolo nel Territorio del Confinante in un giorno, ed una notte, ciò deesi far presente al Padrone una volta, o due in presenza di uomini dabbene.

Se non se ne astenga, si obblighi a pagar la fida col giuramento del Custode, come si è detto disopra.

In caso di contravvenzione si minaccia indignazione Reale, la perdita della persona, e la pubblicazione di tutt'i beni.

Se i Custodi di animali passando per l'al-

l' altrui bosco non commettan danno, ma solamente taglino in esso qualche mazza, o cosa simile, il Padrone del bosco non dia loro molestia alcuna.

In ciascuna contrada, sia luogo Demaniale, o Baronale, non possano stabilirsi più di quattro Guardiani di campagna. *Cost. Quum per partes Apuleæ.*

Animali trovati a dannificare le altrui possessioni si debbano esibire a Bajuli de' luoghi. Nè occorre perciò far capo da Giustizieri delle Provincie, i quali non possano in tali cause intrametterſi. *Cost. Animalia in vineis.*

Si moderino la pene contro coloro, che usano gravezze per occasione de' pascoli degli animali contenute nella Cost. del Re Guglielmo, e la pena in ciò sia la restituzione del mal'esatto, ed il pagamento del quadruplo al Fisco. *Cost. Ut delicti fines.*

Animali da sella, o simili forse stanchi dal viaggio in mancanza di altro ristoro, possano farsi pascere negli altrui campi, in modo però, che co' piedi addietro restino, o nella strada, o in Territorio sodivo, e non si trasporti la

biada

biada all'alloggio. *Cost. Si quando necessitate cogente.*

Animali, che si posseggano ne' luoghi distanti dallo stato Pontificio meno di 20. miglia, debbano in ogni anno nel mese di Gennaro rivelarsi con nota distinta al Capitan della Grascia. *Arr.* 713. 23. *Giugno* 1659.

Gli animali selvaggi, che escano dai boschi riservati per uso di caccia a danneggiare i Territorj altrui, possano uccidersi da' Padroni, potendo ancora domandare in Giudizio l'emenda de' danni. *D.* 13. *Maggio* 1769. V. *Rivelo d' Animali.*

Anno, tanto ne' conti de' Ministri pecuniarj, e di ogni altra persona, quanto ne' contratti, e qualunque atto di Tribunale per tutto il Regno si computi dal primo di Gennaro sotto pena di ducati mille. *Pram.* 7. *de Commissariis* 27. *Febbrajo* 1612.

Annona di Napoli, e del Regno riceve varj stabilimenti per la vendita, provista, e trasporto de' Generi, specialmente del grano nella *Pram. sotto de' Titoli de' Annona ec. e Annon. Urban. leg. ec.* Si

Si rapportano ancora i particolari ſtabilimenti, che meritò dal Governo la penuria del grano, che ſoffrì il Regno nell'anno 1764.

Annona delle Universita' ſi aſſicuri per tutto Settembre, acciò dopo il primo di Ottobre ſi poſſano liberamente concedere le Tratte fuori Regno. *D.* 18. *Gennaro* 1737.

Sì aſſicuri per quelle Univerſità, che la domandano al Preſide, col prodotto del luogo da contribuirſi da ogni ſorta di Poſſeſſori, non eſcluſi i Luoghi Pii, ed i Baroni. Stabilitoſi il prezzo conveniente, come corre, ſi paghi, ſe l'Univerſità abbia denaro; non avendolo, i Poſſeſſori attendano il ritratto del grano, e ſi dia loro un moderato guadagno per il ritardo del pagamento. Nel Paeſe mancando il grano, ſi provvegga da fuori, ed i Beneſtanti, non eſcluſi i ſudetti, contribuiſcano il denaro. Si eliggano quattro Deputati, due dall'Univerſità, e due da quelli, che abbian contribuito, i quali prendano ingerenza nella panizazione, e vendita del pane. Aſſicurata così l'annona, non s'impediſca la vendita

dita de' grani da un Paese all'altro, nè la sua estrazione. E non si faccia nella Provincia novità alcuna circa lo stabilire il prezzo de' grani: solamente si prendano le notizie opportune, e si riferiscano a S. M. *D.* 1. *Ottobre* 1755.

In materia di Annona assolutamente procedano i Presidi delle Provincie, senza che la Sommaria, o il S. C. possano prenderne ingerenza. *D.* 17. *Ottobre* 1775.

E si ordina alle Università la rivela delle quantità de' Generi, che si seminano, e si danno perciò le Istruzioni in 8. Capi. *D.* 26. *Settembre* 1778.

Antefato, e Donativo. In tutto il Regno si regolino in questo modo.

Nelle doti di ducati 4000. a basso l'antefato sia il terzo, ed il donativo a ragione di 8. per cento.

Di ducati 4000. sino a 10000. l'Antefato sia a ragione del 25. per cento, ed il donativo del 6. per cento.

Di ducati 10000. in 20000. l'Antefato sia a ragione del 20. per cento, e 'l donativo del 5. per 100.

Di ducati 20000. in 30000. l'Antefato

fato sia alla ragione del 15. per cento, ed il donativo del 4. per cento.

Di 30000. in sù l'uno, e l'altro dipendano dalla convenzione, purchè l'Antefato non ecceda il 15., ed il donativo il 4. per cento.

L'Antefato a morte della donna, o restino, o non restino figli, torni all'erede del marito, dal quale sia pervenuto.

Per le vedove, tornandosi a casare, l'Antefato sia la metà delle somme sopra spiegate.

I lacci, e spille promessi non si possan cercare dalla donna, se non per l'ultimo anno, nel quale il marito sia morto, purchè gli eredi di esso non ne documentino il pagamento.

Ogni altra convenzione sia nulla, ed i Notari, e Giudici, che la stipolino incorrano nella pena della perdita dell'ufficio, ed anche corporale ad arbitrio. *Pram. 1. de Antefato 30. Ottobre 1617.*

AP

Appaltatori. V. *Causa di Appaltatori.*

Appellazione da sentenza definitiva

tiva abbia cinquanta giorni di tempo per la presentazione degli atti, se sia proposta alla Corte del Re, appellandosi da' Giudici inferiori, o Giudici superiori, il termine si possa restringere secondo le circostanze della causa.

Dopo l'appellazione interposta, se colui, che appella, non insista per le Inibitoriali, la sentenza rimanga ferma, come se non si fosse mai appellato, purchè dallo stesso Giudice superiore non sia essa dichiarata nulla. *Cost. Appellationum tempora*.

Il Giudice non ricevendo l'appellazione da condanna di morte, ed eseguendola, incorra nella pena dell'ultimo supplicio.

Da sentenza non capitale non ricevendosi l'appellazione, e siasi la pena mandata ad esecuzione, il Giudice soffra simile pena. *Cap. Si juste quis appellaverit*.

Possa proseguirsi dall'appellato, senz' attendone alcun termine. *Rit. Item si appellans fuerit negligens*.

Devolvendosi la causa *per supplicationem*, se debba eseguirsi la sentenza *data cautione* secondo la forma dell'Autentica, *quæ supplicatio*, non si esegua in quanto alle

alle spese, se non sia finita la causa della supplica. *Rit. Item si contingat, causas per supplicationem.* Nelle cause appellate ad essa Corte *nec datur libellus, nec litis contestatio fit. Rit. Item in appellationum causis.*

Non si ammetta *quod sit mandatum per ipsam Curiam condemnatorium, vel absolutorium.*

Nelle cause civili di due once.

Nelle cause criminali, quando segua assoluzione, e si sia proceduto *ex mero officio*, per denuncia da Decreto di condanna contro degli omicidj, concorrendo Rescritto Sovrano, e da Decreto di Tortura per simili delitti.

Dal Decreto della Corte Civile, o Criminale.

Ed in tutt'i casi spiegati nel Dritto comune, ne' Capitoli, e Costituzioni del Regno. *Rit. Item servat ipsa Curia.*

Ne' Decreti di condanna si osservi il Dritto comune, e del Regno.

Decreto assolutorio, o si proceda *ex mero officio*, o *ex officio*, precedente denuncia, non ammetta appellazione, anche se la sentenza sia contro del Fisco,

sia il Reo solamente confesso, , o sia solamente convinto. *Rit. Ubi vero Denunciatus.*

In qualunque causa appellata alla Corte, l'esecuzione si faccia da essa, purchè il Sovrano non ordini diversamente. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod quando aliqua.*

Alla Vicaria si appelli in qualunque Causa, e dalla sentenza di qualunque Ufficiale.

Non però, se la causa sia feudale. Sicchè dalla sentenza del Delegato dal Re in causa feudale non si appelli alla Corte.

Appellandosi alla Corte, se l'appellazione rimanga deserta, essa lo dichiari. *Rit. Item servat ipsa Curia cognoscere.*

Da ogni Giudice, ed anche dal S. R. C. si osservino le Costituzioni circa i fatali dell'appellazione. *Pram.* 1. *de Adpellatione de anno* 1477.

Non si ammetta da Decreto affirmativo *super adsistentia*, a fine di ritardare l'esecuzione. Dopo di questa si ammetta, e le sole nullità impediscano l'esecuzione. *Pram.* 2. *De Adpellat. de anno* 1477.

In

In Cause Criminali non si ammetta appellazione, se non colla Clausola, *si Rei non fuerint confessi, & convicti. Pram. 4. de Adpellat.* 11. *Agosto* 1541.

Non si ammetta nelle Cause de' debitori significati a favore dell' Università per occasione di Amministrazione, se prima non costi dell' intiero pagamento. *Pram.* 5. *D. Adpellat. ultimo Novembre* 1569.

Non si ammetta per l' Atto sospensivo da' Decreti della Vicaria in Causa di ducati 150. a basso. *Pram.* 6. *De Adpellat.* 27. *Luglio* 1574.

Il Fisco s' intenda avere inerito all' appellazione de' Condannati; sicchè possa in tal grado imponersi pena più grave.

Passando però tali Cause a' Giudici Baronali, che abbiano seconde, e terze Istanze, non s' intenda innovata cos' alcuna. *Pram.* 7. *De Adpellat.* 10. *Luglio* 1780.

In Cause di sospensione non si ammetta appellazione da' Decreti sopra gl' incidenti, come si osserva de' Decreti definitivi. Ed abbia ciò luogo tanto nel S. R. C., quanto nella Vicaria, ed altri Tribunali inferiori. *Pram.* 4. *De Adpellat.* 15. *Gennaro* 1581.

Cause appellate dalla Vicaria al S. C. si commettano in quella Ruota, nella quale per occasione d' incidenti si sia fatta relazione.

A tal effetto ne' Decreti, che s' interpongono a Relazione della Vicaria, si noti la Ruota, dove sia stata fatta la relazione medesima. *Pram.* 10. *De Adpellat.* 14. *Gennaro* 1592.

Decreti della Vicaria confermati dal S. C., che riguardino eccezione d' Indulti, Guidatici, Reposizioni alla Chiesa, ed altri incidenti, che occorran trattarsi nel corso del Giudizio Criminale, abbian la loro esecuzione, senza ritardarsi per qualsivoglia impedimento, e non si ammetta supplica di Reclamazione; ma si passi innanzi alla spedizione della Causa. *Pram.* 13. *De Adpellat.* 10. *Maggio* 1634.

Appellazione, e Gravame. Dalle Udienze delle Provincie delle Calabrie, delle Puglie, degli Apruzzi, e della Basilicata appellandosi a' Tribunali di Napoli, se la causa, compreso il Capitale, sorte, e terze, non ecceda i ducati 200. si ammetta solamente in quanto al-

l'atto

l' atto Devolutivo, con darsi la solita pleggeria.

Per le Provincie più vicine si osservi lo stesso nelle Cause, che non eccedano i ducati 100. ec.

In simili Cause sia vietato ordinare la trasmissione degli Atti *pro recognitione gravaminum* ne' decreti interlocutorj, o in quelli, che abbian forza di Definitivo.

Le pleggerie corrano a carico de' Proprietarj delle Mastrodattie.

Siano eccettuate le Cause anche di somme, le quali per legge non ammettono appellazione sospensiva.

Le stesse Udienze non inibiscano le Corti inferiori *pro recognitione gravaminum* ne' detti decreti, se non si spieghino distintamente quali siano i gravami.

E le Corti in tal Caso, anche dopo proposta l' appellazione, continuino a procedere sino a tanto, che non sarà loro notificata l' inibitoria delle Udienze.

Salvi i Privilegj, che competono a talune persone, o per Dritto comune, o Municipale, ed ancora salvi i Privilegj delle Giurisdizioni, che tengono prime, seconde, e terze Istanze.

Tali Regole si osservino anche senza Istanza di Parte, o se le Parti tacitamente, o espressamente acconsentano all' appellazione. *Pram.* 18. *De Ordine Judiciorum* §. 1. 14. *Marzo* 1738.

APPELLAZIONE A' TRIBUNALI DI ROMA non si ammetta. *D.* 27. *Febbrajo* 1768.

APPELLAZONI DALLA VICARIA per Cause Criminali si commettano nel S.C. in quella Ruota, in cui altra volta per incidenti siansi esse riferite. *D.* 14 *Gennajo* 1573.

Si attitino dalli Mastrodatti, e Scrivani di Vicaria, i quali corrispondano per gli Atti Ordinarj li Emolumenti debiti a' Mastrodatti del S. C.. E lo stesso per le Riclamazioni. *D.* 15. *Ottobre* 1599.

APOCHE BANCALI. Non si ammetta in tali Cause eccezione declinatoria del Foro, o si opponga dalla Parte, o dal Barone, o da qualunque Corte, che ne pretendano la remissione in forza di qualunque Privilegio, se non quando, dopo la ricognizione, o la verificazione dell' Apoca, il debitore abbia fatto deposito, o si sia costituito in Carcere.

Pram.

Pram. 2. *De Remissionib. Causar.* 28. *Settembre* 1616.

APOSTATA dalla Fede Cattolica si renda esecrabile, meritevole di pena, si privi de' Beni, si renda incapace di successione, e perda ogni dritto di legge: *A Professione vel Voto naufragantes legibus coarctamus. Cost. Apostatantes.*

APPREZZO. V. *Revisione.*

APPROVAZIONE ALLE GIUDICATURE si faccia dalla Giunta di tre Ministri: Uno del Collaterale: Uno del Consiglio di S. Chiara: Uno della Sommaria.

L'esame cada tanto su della Teorica, quanto su della Prattica.

Nell' Approvazione si specifichi per qual Ufficio l' esaminato si sia trovato idoneo.

Esercitandosi senz' approvazione, tanto chi eserciti, quanto chi l' ammetta all' esercizio incorra nella pena di ducati mille, ed in altra corporale. *Pram.* 23. *De Official.* 28. *Giugno* 1631.

Per gli Ufficj de' luoghi Baronali abbia facoltà di approvare il Tribunale della Provincia stessa coll' intervento, e voto del Fiscale.

Siano eccettuati gli Ufficj anche Baronali della Provincia di Terra di Lavoro. *Pram.* 24. *De Officialib.* 15. *Marzo* 1633.

AQ

Aquedotto. Per quello, che in Napoli porta l'acqua, e dicesi Formale Reale in 27. Capi si danno varj ordini, che riguardano non meno il comodo de' Cittadini nell'uso dell'acqua, che la di loro salute. Ogni stabilimento è munito di pena pecuniaria, o corporale. *Pram.* 1. *de Aquis* 20. *Ottobre* 1610.

Aquila. Con decreto del *Collaterale de'* 13. *Gennajo* 1672. è aggraziata per la Chiusura del Ceto de' Nobili.

AR

Arbitrio ne' Giudizj. V. *Decreto ragionato*.

Archivio Pubblico. Si ordina farsi in Regno, e se ne dà la norma nella *Pram.* 3. *e* 4. *de Contractib.* 24. *Gennajo* 1609. *e* 18. *Marzo* 1609., le quali non furono eseguite.

In diece capi si danno gli ordini per la formazione del generale Archivio pubblico per il Registro, e conservazione de' contratti, e delle altre Scritture, che inducan

ducan azione Reale, ed Ipotecaria, trasſlazione di dominio, di poſſeſſo, e di qualſivoglia dritto tanto in Napoli, quanto ne' ſuoi Borghi riſtretti, e Caſali. *Editto 30. Luglio 1786.*

Argentieri, ed Orefici. In Napoli ſi ſtabiliſce il modo di eliggere i quattro Conſoli, e ſi ſpiega di dovere l'elezione cadere in ſoggetti, che abbian vacato il triennio, abbian dato conto, ed ottenuto abbiano la liberatoria.

Si ſtabiliſce il Delegato, ed altri ordini ſi danno per l'eſatto Eſercizio di queſte Arti. *Pram. 1. de Aurificum Colleg. 23. Aprile 1763.*

Per il Regno riſiedano nelle Città Capitali delle Provincie, ov'è il Tribunale.

S'invigili nell' Eſecuzione dell'ordine per le pene contro i Traſgreſſori.

Si tenga mira ſopra coloro, che in dette Città eſercitano queſt' arte. *D. 29. Dicembre 1697.*

Argento, ed Oro non ſi venda, non ſi compri, nè in piaſtre, nè in verghe, nè ſi lavori ſenza licenza de' Conſoli ſotto pena.

E ſi

E si dà la norma per tale licenza nella *Pram.* 12. *De Empt.* 13. *Settembre* 1601.

Sia vietata per tutto il Regno l'arte di tirare Argento, ed oro sotto pena di diece anni di Galera, e della perdita del metallo, che si trovi in controvenzione o tirato, o in massa da applicarsi due terzi al Regio Fisco, ed un terzo al Denunciante. *Pram.* 15. *De Empt.* 7. *Marzo* 1622.

ARGOMENTO DI LEGGE. V. *Decreto ragionato*.

ARIA. Per tenersi sana sia proibito ponere lino, o canape a maturare nell' acqua nella distanza di un miglio da luoghi abitati sotto pena della perdita della roba.

Le Sepolture, che non contengono urne, siano profonde mezza canna sotto pena di un Augustale.

Cadaveri di animali, ed altre robe, che dan fetore, si trasportino fuori dell' Abitato per un quarto di miglio, o si gettino nel mare, o ne' fiumi sotto la pena di un Augustale, se si tratti di animale maggiore di un Cane, e di mezzo Augustale per gli animali più piccoli. *Cost. Salubritatem aeris*,

Armi di qualunque specie atte a nuocere siano vietate sotto pena di cinque once, se il contravventore sia Conte, di quattro, se sia Principe, di tre, se sia semplice soldato, di due, se sia Burgense, di una, se sia Rustico. In mancanza de' Beni il Reo sia destinato *ad tempus* all' opere pubbliche. Siano permesse a Gente di Corte, e loro Servitori, mentre sono all' Attual Servizio.

Sia permesso l' uso della spada a Soldati, e loro Figli, e Burgensi solamente, quando per proprj affari viaggino. *Cost. Intentionis nostræ*.

Se si tiri fuora contro alcuno, ma non siegua offesa, si commina il doppio della pena sopra stabilita. *Cost. Asperitatem veterum legum*.

Percossa fatta con arme, dalla quale non siegua morte, si punisca col taglio della mano, che ferì. *Cost. Si quis aliquem*.

Si permetta l' uso delle armi a Castelli, ed a coloro, che in essi servono, quando sian richiesti per servizio del Re da' Regj Ministri. *Cost. Castellani*.

Dentro di Napoli, nè di giorno, nè

di

di notte si portino da chichessia sotto pena di once quattro di carlini, o quattro stratti di corda, ed altri.

Sia vietato andar di notte dopo le due ore, anche se vada senz' armi sotto pena di quattro stratti di corda.

Chi sia trovato, e pigliato con arme, avesse portate, o portasse armi, ancorchè non siano trovate sul fatto, appena se ne abbia notizia, sia punito, o colla pena di quattr' once, o di quattro stratti di corda ad arbitrio del Reggente.

Chi si provasse aver impugnate armi, e non ferito, anche se non fosse trovato con armi, incorra nella pena di quattro stratti di corda, o di otto once, ed in altra.

Si delega a procedere contro chichessia la Vicaria, e suo Reggente. *Pram.* 1. *De Armis* 18. *Luglio* 1487.

Si punisca con pena di morte chi con animo di nuocere spari tali armi contro taluno, ancorchè non siegua offesa. *Pram.* 1. *De ictu scopictæ del* 1536.

Smagliatori, Pistolesi, Daghe, e Pugnali non si tengano in casa sotto pena di ducati 100., ed un' anno d' esilio. *Pram.*

4. *De*

4. *De Armis* . 9. *Febbrajo* 1560.

Chi abbia licenza di portare ſcoppetta lunga quando eſca, o entri ne' luoghi abitati, la porti ſparata ſotto le pene contenute ne' Regj Bandi. *Pram.6. De Armis* 18. *Maggio* 1573.

Stilletti non ſi portino ſotto pena di anni 10. di galera per gl' Ignobili, ed altrettanto di relegazione per i Nobili.

I Maeſtri, che li facciano, o vendano incorrano nella pena di anni cinque di galera.

Chi li teneſſe in caſa, o in qualſivoglia altro luogo incorra anche nella pena di anni cinque di galera, s' è Ignobile, e d' altrettanti di relegazione, s' è Nobile.

Commettendoſi con tali armi delitto, la pena ſia di galera vita durante, s' è Ignobile, di relegazione a vita, s' è Nobile, ed altra ad arbitrio, che poſſa eſtenderſi anche a pena di morte naturale. *Pram.* 10. *De Armis* 26. *Maggio* 1604.

Armi da fuoco a fucile, che ſian da tre palmi in baſſo con tutto il teniero, non ſi portino ſotto pena di morte naturale, o di ducati 2000.

Non

Non si tengano in casa ; e non s'immettano da fuori Regno sotto pena di tre anni di relegazione in Isola , s' è Nobile ; s' è Ignobile , di tre anni di galera .

I Maestri , o altri , che costruissero , o accomodassero , o facessero costruire , ed accomodare tali armi , e chiunque le vendesse , o comprasse incorra nella pena di anni diece di relegazione in Isola , s' è Nobile , s' è Ignobile di diece anni di galera .

Schioppo di qualunque lunghezza carico , e colla pietra al fucile non si porti dentro qualsisia luogo abitato del Regno sotto pena a' Nobili di anni cinque di relegazione , agl' Ignobili di anni cinque di galera . *Pram.* 11. *De Armis 6. Giugno* 1607.

Daghe , e pugnali non si portino sotto pena a' Nobili di ducati mille , o di tre anni di relegazione in Isola , ed agl' Ignobili di 100. ance , o di tre anni di galera .

Smagliatori , e cortelli puntuti , puntaroli , mezze spade , cortelle , storte di tre palmi a basso , ed ogni ferro puntuto ,

to, o lungo più di un palmo, o che ſia a due tagli in cima, o che abbia ſegno alcuno di punta ſian vietati ſotto le pene medeſime.

I Maeſtri, che lavorano, faccian lavorare, vendano, o facciano portare fuori del Regno tali armi, incorrano nella pena di tre anni di galera.

Siano eccettuati i Chirurghi, e le perſone ruſtiche, che per eſercizio del loro meſtiere devono portare ferri puntuti.

Spada lunga più di quattro palmi di canna non ſi porti ſotto pena *etiam* corporale, eccettuate le perſone, che abbiano il permeſſo di portarla.

Si aggiugne la pena di ducati mille per chi tenga in caſa, o immetta armi da fuoco corte meno di tre palmi. *Pram.* 14. *De Armis* 18. *Agoſto* 1610.

Contro i Rei di tali delitti entrando per legge pena di morte, ſi proceda alla forgiudica tra 15. giorni. *Pram.* 2. *De ictu ſcopictæ* 31. *Marzo* 1612.

I rei di delitto di armi da fuoco non proibite ſian tenuti, come proditori, e non godano di qualunque eccezione, privilegio, ed eſenzione.

Lo

Lo ſteſſo, ſe il delitto ſi commetta con armi da fuoco proibite, ancorchè ſia in riſſa. *Pram.* 3. *De ictu ſcopictæ* 14. *Aprile* 1614.

Chi può portare la ſpada, porti anche inſieme il pugnale, o daga. Portandoſi ſolamente queſto, s'incorra nella pena di 7. anni di Relegazione per i Nobili, e di 7. di galera per gl'Ignobili. *Pram.* 17. *De Armis*. 4. *Febbrajo* 1616.

Il piſtone ſia compreſo tra le armi da fuoco proibite, e gl'inquiſiti di aſportazione di eſſo non ſi abilitino, ma ſe ne dia conto al Sovrano.

Per darſi luogo alle pene per aſportazione di armi baſti la depoſizione di due teſtimonj, che depongano averle vedute da vicino. *Pram.* 23. *De Armis* 17. *Novembre* 1634.

La Vicaria, e le Udienze procedano in tutte le cauſe de' delitti commeſſi con armi da fuoco, d'aſportazione, o fabbricazione di eſſe con iſpecial Delegazione, *omni adpellatione remota*, colla preminenza della detta Gran Corte, e coll'abbreviazione del termine della forgiudica contro gli aſſenti tra lo ſpazio di giorni

ni 15. ne' casi *de jure* permessi.

Nelle cause medesime meritando i rei esser liberati, prima si riferisca al Sovrano: intanto osservino il mandato sotto pleggeria per soli tre mesi, dentro i quali debba procurarsi la Risposta Sovrana, o farsi tornare in carcere.

Resti aumentata la pena per la detenzione, e fabbrica di tali armi in due altri anni di Relegazione, o di galera a' Nobili, ed Ignobili respettivamente, e di ducati 600.

I delitti commessi con tali armi anche in rissa s'intendano proditorj, ed esclusi perciò da qualunque indulto, ed indegni d'essere ammessi a composizione da qualunque Giudice.

Si sospenda fino a nuovo ordine il Capitolo della *Pram.* 17. *Novembre* 1634. circa la pruova de' Testimonj di vista. *Pram.* 24. *De Armis* 29. *Marzo* 1637.

Sia vietato poner mano alla spada sotto qualunque pretesto dal largo della Carità fino a Palazzo, dalla Piazza dell' Olmo e Porto fino al largo del Castello, e dal largo del Castello fino a Palazzo sotto pena di Relegazione a' Nobi-

li per diece anni, a di altrettanti di galera agl' Ignobili. *Pram. 26. De Armis 23. Settembre 1637.*

Abbian la facoltà i Governatori, e Giudici de' luoghi demaniali di procedere per i delitti, che si commettono con armi da fuoco, come prima, e dian essi conto mese per mese di tali cause, e delle determinazioni, che in esse si prendono, e non procedano a composizione senza prima riferire.

I Baroni usino liberamente della loro Giurisdizione senza riferire.

La pena di ducati 600. sopra imposta contro i detentori di armi da fuoco proibite resti ristretta a ducati 300.

Chi commette delitti con tali armi, oltre le pene corporali incorra anche in quella di ducati 1000., che s'intenda applicata al Fisco subito commesso il delitto, e si esiga appena fatto il Reo contumace.

Le pene pecuniarie sopra spiegate si applichino a' Baroni, nella Giurisdizione de' quali accade la contravvenzione, o il delitto.

Avanti cavallo per viaggio sia lecito por-

portar le pistole, purchè non siano meno di tre palmi con tutto il teniero, e tali si possano tenere in casa. *Pram.* 28. *De Armis* 1. *Settembre* 1638.

Si ripete nella *Pram.* 4. *De ictu scopictæ*.

Sia vietato il dar licenze di armi proibite.

Si rinnova la proibizione di portar armi o sopra, o dentro le carrozze sotto pena di anni cinque di galera, e di ducati 6000. per gl'Ignobili, e per i Nobili di 6000. ducati, e di cinque anni di carcere in un Castello.

Portandosi dentro le carrozze, queste si confischino.

I Cocchieri, e chiunque avrà cooperato in porre dentro delle carrozze armi da fuoco di tre palmi in giù, trovate che vi siano, incorrano nella pena di tre anni di galera.

Chi fabbrichi, o accomodi dette armi da fuoco, incorra nella pena di tre anni di galera.

Chi le faccia venir da fuori, e le tenga in casa, o in bottega senza licenza, incorra nella pena di ducati 3000. *Pram.*

29. *De Armis* 19. *Maggio* 1644.

I pistoni s'intendano proibiti, se la canna sia di capacità della palla di due once, ancorchè la canna senza il teniero sia lunga più di tre palmi. *Pram.* 30. *De Armis* 18. *Aprile* 1646.

Le Udienze in tali cause procedano *omni appellatione remota* coll' abbreviazione di giorni quindici tanto contro de' Principali, quanto contro gli Ausiliatori, ed Assistenti: sempre però che il delitto sia appensato. *Pram.* 5. *De ictu scopictæ* 28. *Maggio* 1647.

La Vicaria privativamente proceda in tutt' i delitti commessi con armi da fuoco, e per l'asportazione di esse tanto in Napoli, quanto ne' suoi Borghi, e Casali.

Il procedimento con delegazione, ed abbreviazione, e la pena di ducati mille in tali delitti abbia luogo nommeno per i Principali Rei, che per gli Assistenti, ed Ausiliatori. *Pram.* 32. *De Armis* 15. *Novembre* 1650.

Dentro Napoli non si sparino armi da fuoco sotto qualunque pretesto, o colore, *etiam* nelle Processioni, e Festività, sotto

ſotto pena di galera , e di Relegazione *reſpective*. *Pram.* 6. *De iſtu ſcopiſtæ* 8. *Luglio* 1661.

Spade più lunghe della miſura ſtabilita, o co' foderi tagliati ſian vietate portarſi ſotto pena di ducati 1000., e di cinque anni di galera per gl' Ignobili, e di tre anni di Relegazione per li Nobili. E per chi le fabbrichi, o le venda la pena di cinque anni di galera, e di ducati 300. *Pram.* 36. *De Armis* 8. *Aprile* 1662.

Delitti commeſſi con qualſiſia arme, anche ſe non ſian da fuoco, ma che il Delinquente le aſporti, ſebbene non le uſi, e non le ſpari nell' atto del delitto, abbian procedimento nella Vicaria, e nelle Udienze con delegazione, abbreviazione del termine della forgiudica, e coll' eſazione della pena di ducati 1000. *Pram.* 37. *De Armis* 17. *Aprile* 1669.

Si rinnova la proibizione per i ſtilletti, ſmagliatori, cortelli a fronda di oliva, ſpecialmente cortelli alla Genoveſe, ſian vietati ſotto pena per i Nobili di ducati 1000. e d' anni tre di Relegazione in Iſola, e di once 100. per gl' Ignobili

e di anni tre di galera.

Chi fabbrichi, venda, o faccia vendere detti cortelli alla Genovese incorra nella pena di once 100., o di tre anni di galera. *Pram.* 38. *De Armis* 18. *Ottobre* 1670.

Armi da fuoco corte non si asportino nè sopra la persona, nè in carrozza, o in altra vettura sotto la pena per i Nobili di 7. anni di Relegazione, per gli altri di 7. anni di galera, o di ducati 2000. ad arbitrio.

Così resti riformata la *Pram.* 24., e 29.

Gl' immittenti, e Detentori in casa incorrano nella pena di cinque anni di galera *respective*, o di ducati 1000. ad arbitrio.

Restin ferme le altre pene contro i venditori, compratori, lavoratori, accomodatori di tali armi. Solamente le antecedenti Prammatiche restino riformate in quanto impongono la pena di morte naturale assolutamente, o pecuniaria ad arbitrio.

Sparandosi dette armi da fuoco con animo di offendere, e non seguendo l'offesa,

fesa, s'incorra nella pena di anni otto di Relegazione, e di galera *respective*.

S'intenda consumato tal delitto appena uscite fuori le palle: e così si riformi la *Pram.* 2. *del* 1612. circa l'abbreviazione dell'anno per la forgiudica.

Si riformi ancora la *Pram. eod. tit.*, che dichiara proditorj i delitti commessi con ogni arma da fuoco. Il che s'intenda di quelli, che sparano anche in rissa armi da fuoco proibite.

E le pene per la sola asportazione di tali armi, quando i delitti si commettano con altre armi, abbian luogo, concorrendo l'appensamento. *Pram.* 39. *De Armis* 19. *Agosto* 1671.

Sian vietate le licenze di asportazione di armi proibite a chichesia fuori delle persone assentate all'attuale servizio della Regia Corte. *Pram.* 40. *De Armis* 25. *Settembre* 1676.

Verduchi dentro i bastoni sian vietati sotto la pena imposta per i stilletti.

Dentro Napoli non si porti verun'arma da fuoco sotto pena di 3. anni di Relegazione, e di galera *respective. Pram.* 42. *De Armis* 9. *Febbrajo* 1683.

Pugnale, o Daga nè sola, nè colla spada si porti da Cocchiere, da Servitore, da Seggettaro, da Bottegaro, e simili sotto pena di anni 7. di galera. *Pram.* 43. *De Armis* 22. *Settembre* 1687.

Armi vietate in Regno non si asportino da chichesia senza licenza firmata dal Vicerè, o non sia nella Giurisdizione de' Baroni. *D.* 6. *Ottobre* 1693.

Alli cortelli vietati s' aggiungono quelli di S. Domenico, ed alla Catalana, e qualunque sorta di ferro corto puntuto.

I Rei di asportazione di tali armi non si transiggano neppure col consenso dell' Avvocato Fiscale, ma siano i Rei puniti colle pene stabilite, e neppure sian visitati. *Pram.* 45. *De Armis* 18. *Novembre* 1697.

Cortelli a zenna, o mezza zenna sian compresi tra' ferri punturi proibiti. *Pram.* 46. *De Armis* 10. *Gennajo* 1699.

Governatori Demaniali, o Baronali possano dentro della loro Giurisdizione dare licenza per l' asportazione delle armi non proibite. *D.* 12. *Novembre* 1707.

Schermitori, Artefici, e dipendenti da essi, persone vagabonde, gente di servizio,

zio, che ſtia a ſpaſſo nè dentro, nè fuori Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali portino Spade, o Spadini, o Sciable in qualunque modo nè di giorno, nè di notte ſotto pena a vagabondi di anni quattro di galera, ed agli altri di anni tre di ſervizio militare.

Sotto l'iſteſſa pena non ſi tenga ſcuola di ſcherma nè pubblica, nè privata. *Pram. 49. De Armis 16. Luglio* 1708.

S'inculca l'oſſervanza delle precedenti leggi proibitive delle armi ſotto le pene in eſſe ſpiegate.

Si ripete eſſer vietati tutt'i ferri puntuti, ed i non puntuti, che ſian lunghi più di un palmo.

Sian eccettuati, come ſopra, i Chirurghi, Artiſti, e Ruſtici, purchè non delinquiſcano appenſatamente, e li portino di naſcoſto, e non ſvelatamente.

Commettendoſi delitto con ferro puntuto, onde avvenga offeſa reale ſenza morte, entri la pena di anni 15. di Relegazione, e di galera *reſpective*.

Se tal delitto ſi commetta co' ſtilletti, cortelli a fronda di oliva, o a ſcorcia-

ca-

capre, o colli ſcannatori, entri la pena della galera in vita.

Aſportandoſi ſtilletti, cortelli a fronda di oliva, o ſcorcia capre, o ſcannatori entri la pena di anni quindici di Relegazione, e di galera *reſpective*.

Per ogni altro ferro puntuto la pena di anni 7. *reſpective*, come ſopra.

Nelle cauſe di delitti con armi vietate, ſucceda, o non ſucceda la morte dell' inſultato, eccettuati i ſoli Militari, proceda privativamente la Vicaria.

Accadendo però la morte dell' aſſalito, la Vicaria riferiſca circoſtanziatamente, acciò poſſa inculcarſele il modo di procedere.

Ne' delitti con armi da fuoco nommeno, che con detti ferri puntuti, avvenendone reale, ed attuale offeſa, non ſia lecito a qualunque Ufficiale di luogo Demaniale, alle Regie Udienze, ed alla Vicaria componere, o liberare il Reo, ſenza farne prima relazione.

Ed il diſpoſto nelle *Pram.* 24. *e* 28. *De Armis* circa i delitti, che ſi commettono con armi da fuoco, abbia luogo an-

anche in quelli, che si commettono con cortelli proibiti, quando ne siegua reale, ed attuale offesa. *Pram.* 51. *De Armis* 4. *Settembre* 1723.

Si emendi un' errore incorso nella stampa della *Pram. De Armis de'* 3. *Settembre* 1723. nel penultimo rigo del *primo* §., e deve dire = Nelle quali pene incorrano ancora detti Artefici, e Rustici, qualora non portino detti ferri svelatamente, ma in occulto, e nascostamente. *D.* 18. *Gennajo* 1727.

Si estenda la Delegazione della Vicaria anche contro i semplici asportatori di arma vietata, esclusa ogni eccezione di Foro.

Chi poi abbia l' esenzione a titolo oneroso ricorra al Sovrano, ed intanto la Vicaria proceda nella causa. *Pram.* 52. *De Armis* 1. *Settembre* 1727.

In simili cause la Delegazione si estenda anche per i Servitori de' Vicerè, e Successori. *Pram.* 53. *De Armis* 10. *Giugno* 1728.

Servitori, o Volanti, che portino bastone, che termina con punta di ferro acuto atto a ferire a guisa di spuntone, sian

fian foggetti alle pene ftabilite contro gli Afportatori, o Delinguenti con ferri vietati. *Pram.* 55. *De Armis* 6. *Giugno* 1733.

Armi vietate afportandofi proceda la Vicaria *privative quoad omnes*, come fpecial Delegata da S. M. . *D.* 5. *Giugno* 1734.

Schioppetti a due tiri fian vietati. *Pram. de'* 17. *Giugno* 1719., della quale fi ordina la rinnovazione con Bando. *D.* 24. *Marzo* 1736.

Si rivoca la proibizione per i Soldati, e Scrivani delle Udienze delle afportazioni delle armi vietate, e fe ne permette loro l' ufo con dichiarazione, che, abufandofene, fian foggetti alle pene ftabilite contro gli Afportatori di tali Armi. *D.* 19. *Gennajo* 1737.

Schioppetti per non effere vietati devono avere le Canne, ch' eccedano li tre palmi fuori del teniero.

Ed i Piftoni inoltre debbono avere le Canne, che non fian capaci di due once di palla.

Soldati del Montiere Maggiore del G. Almirante, e delli Delegati poffano portare

tare armi non proibite. *D.* 1. *Luglio* 1737.

Non si trasporti Bajonetta da chi non sia Militare di milizia regolata sotto pena d'anni sette di relegazione a' Nobili, e di anni sette di galera agl' Ignobili.

Chi ferisce con tali armi incorra nella pena di anni 15. di galera, restando in tutto confermata la Pram. del Cardinal Althan de' 3. Settembre 1723. *Bando della Vicaria de' 20. Gennajo* 1738. *per esecuzione di Real Disp. de'* 17. *dello stesso mese*.

Soldati degli Arrendamenti passino le loro Patenti al Registro del Sopraintendente della Campagna, il quale ne passi le note a' Presidi, ed a' Tribunali delle Provincie; altrimenti asportando Armi proibite, sian carcerati. *D.* 2. *Settembre* 1741.

Soldati Venturieri non siano ammessi a servire, nè possano portare armi senza la firma del Preside, il quale nelle urgenze particolari possa dare a' Capitani biglietti firmati in bianco colla licenza d' asportazione di armi non proibite, i quali vagliano per que' giorni, che i Presidi stimeranno. *D.* 22. *Agosto* 1742.

Al

Al ſolo Credenziere, e Corriere dell' Arrendamento del grano a rotolo ſi permetta l'aſportazione delle armi proibite *D. 27. Settembre* 1743.

Armi di munizione così da fuoco, come bianche non ſi vendano a Perſone Militari da qualunque Armiere di Napoli, ſuoi Borghi, e Caſali ſotto pena della confiſcazione delle Armi medeſime, ed altra ad abitrio. *Interdict. in Circulatores. Pram. 9. In prima Append.* 24. *Maggio* 1743.

Torrieri non abbian facoltà di portare Armi proibite. *D.* 24. *Luglio* 1745.

Udienza dell' Eſercito, Sopraintendenza, e Delegati degli Arrendamenti nel tempo di fare alcun nuovo Soldato con Patente, dentro otto giorni ne diano notizia alle riſpettive Segreterie di Stato, e queſte ne paſſino l'avviſo a quella del Diſpaccio di Giuſtizia per traſmetterlo al Reggente della Vicaria, il quale ne tenga regiſtro. Spirato detto termine, ſe il Patentato ſi trovi con armi proibite ſi carceri, e ſi puniſca. *D.* 13. *Ottobre* 1745.

Si rinnovi l'ordine alle Udienze del

Regno, ed a' Tribunali della Capitale di non far valere Patenti per asportazione di Armi spedite da' Delegati degli Arrendamenti senza il registro della Sopraintendenza di Campagna: ed in ciò a' patentati non giovi la buona fede. *D.* 27. *Marzo* 1746.

Si rinnovi l'ordine, che tutte le Patenti di Soldati degli Arrendamenti non si consegnino da Delegati, e Giunte, se a loro non costi d'essere state notate nel registro del Reggente della Vicaria. *D.* 20. *Marzo* 1750.

La Bajonetta venga compresa tra le Armi, colle quali commettendosi delitto, si procede *ex Delegatione*. *D.* 30. *Settembre* 1752.

Soldati giubilati delle Udienze non possano far uso, o asportare armi proibite. *D.* 29. *Ottobre* 1757.

L'ordine de' 19. *Gennajo* 1737. s'intenda non per i fatti rissosi, ma quando concorra l'appensamento. *D.* 7. *Luglio* 1759.

Birri, e Patentati uscendo da luoghi, dove servano per tornare alla propria Casa, o vadano senz'armi, o portino docu-

documento del permesso di partire. *D.* 15. *Agosto* 1760.

Sia proibito a tutti i Professori de' Reali Dominj far uso nelle armi da fuoro, che fabbricano, o vendono, delle Reali Marche, delle quali s'imprime il Rame usato nella seconda Fonderia della Torre della Nunziata sotto pena di anni sei di Galera, oltre la perdita di tutte le armi da essi fabbricate, o comprate altrove. *Pram.* 1. *D. Armamentario Regio in Ottobre* 1760.

Gente di Campagna non porti gl' Istrumenti rurali ne' dì festivi; solamente possan portarli ne' giorni di lavoro palesamente, e non occultamente. *D.* 1. *Giugno* 1765.

Cortelli detti Fiammengoni, ovvero Genovesi siano vietati, e non possano introdursi, fabbricarsi, detenersi, o asportarsi sotto la pena espressa nelle *Pram. De Armis*. *D.* 20. *Agosto* 1767.

Per Campli si ordina ritirarsi le licenze dell' asportazione dello schioppo per uso di Caccia agli Artisti, e Contadini, in considerazione, che la caccia per costoro serva di distrazione dalle Arti, e dal-

e dall' Agricoltura. *D.* 1. *Luglio* 1769.

Fiamminghi, Fiammingoni, Paſſaportù, o Cortelli con qualunque altro nome ſi chiamino, ſian vietati, come compreſi nella Prammatica, che generalmente nomina ogni ferro puntuto.

Si dice, che queſta ſia legge, e più non ſi diſputi, o ſi penſi ad altra legge, eſſendo chiara la già fatta. *D.* 16. *Gennajo* 1770.

Lo ſteſſo ſi dice per il trinciante. *D.* 15. *Aprile* 1773.

Acciò la pena dello Statuto abbia luogo per aſportazione delle armi vietate, in mancanza di due Teſtimonj *extra guardiam*, baſti la confeſſione ſpontanea del Reo, il quale ancora riconoſca nelle debite forme l' armi, che da eſſo aſportavanſi nell' atto della cattura, e ſi aggiunga l' amminicolo della uniforme depoſizione de' Capienti.

Altrimenti non poſſano i Giudici arbitrare con Indizj, come ſarebbero la depoſizione di un Teſtimonio *extra guardiam*, la pruova coſtante del ſolito per l' aſportazione di ſimili armi, ed altre per venirſi a pena ſtraordinaria, attente

le frodi, che potrebbero facilmente commettersi da' Capienti.

Si conchiude, che mancando la pruova dello Statuto, o la confessione, non possa aver luogo la detta pruova per qualunque altra via straordinaria. *D. alla Vicaria de' 13. Agosto 1774.*

Pistola da Cavallo si spiega compresa nel divieto fatto per l' asportazione delle armi. E che, volendone alcuno far uso, si ricorra a S. M. per ottenerne il permesso nelle debite forme. *Per l' Aquila. D. 25. Marzo 1775.*

Rinnovandosi per Puzzuoli la proibizione a' Faticatori di Campagna delle armi, e specialmente de' Cortellacci per l' Abitato, e per la Città, s' estende a tutta la Provincia di Terra di Lavoro. *D. 10. Febbrajo 1776.*

La Famiglia armata de' Baroni non faccia uso di armi proibite, ancorchè vada in persecuzione de' Malviventi. *D. 20. Agosto 1776.*

Chiesto dall' Udienza di Chieti l' Oracolo sovrano, se dovesse accettare le transazioni offerte da due Inquisiti, uno di asportazione di Pistone, ed un altro di

di asportazione di Trinciante, rispose S. M.

Se il Pistone sia capace di palla di due once, si accettino ambedue le transazioni.

Se all' incontro tale arma ancorchè lunga di tre palmi non sia capace di detta palla, si scarceri l' asportatore di essa senza interessarlo in cos' alcuna, e si ammetta la transazione dell' altro Inquisito. *D. 16. Novembre 1776.*

Le armi rurali, e specialmente i Cortellacci sian vietati portarsi per l' Abitato, e per la Terra.

Solamente possano portarsi *per transitum*, e ligati in una pelle, o panno con due canne di funicella: senza potersi asportare ne' dì Festivi, e nelle Taverne sotto pena di sei mesi di Carcere, senza eccezione di alcun Patentato.

I Governatori Locali non ammettano i Contravventori a transazione sotto pena della privazione dell' Ufficio *D. 2. Settembre 1780.*

Arrendamenti dati *in solutum* a' Creditori, e Consegnatarj ricevono varj regolamenti nelle *Pram.* 20. „ 22. „ 23. „

 27. „

27. „ 39. „ 46. „ 59. „ 67. „ *De Vectigal.*

In conferma delle Prammatiche del Regno si stabilisce la forma per il diloro governo con *Pram. de'* 30. *Settembre* 1735.

In quanto al possessorio siano della ispezione della Sopraintendenza. In quanto al petitorio della Sommaria. *D.* 28. *Dicembre* 1735.

Alla Famiglia armata degli Arrendamenti sia vietata l'asportazione delle armi proibite. *D.* 11. *Agosto* 1787. V. *Dogana*.

ARRENDAMENTO DEL TABACCO. In nove Pram. sotto il titolo *Edict. Tabaccar.* si tratta di questo tale Arrendamento abolito nel 1779.

I ducati 341342., che rendeva, s'impongano sopra de' fuochi, attesa l'attuale numerazione alla ragione di carlini cinque per ognuno.

Ogni Università ne faccia una tassa separata, e vi contribuiscano le once de' Beni, dell' Industria, e de' Semoventi de' Cittadini, de' Forastieri, compresi anche i Baroni in quanto a' Beni, ed industrie burgensatiche.

Gli

Gli Ecclesiastici, e Luoghi Pii vi contribuiscano, come i Laici. Se non che nell' imposizione ordinaria a tenore del Concordato si deduca dalle loro rendite il peso per il Tabacco.

In questa Tassa entrino ancora i Crediti Istrumentarj di chichesia sopra le Università del Regno, eccettuati i Napolitani.

Lo stesso per le rendite delle Università Allodiali, e Demaniali colla regola spiegata per gli Ecclesiastici.

Le Università, che abbian rendite, se pagati i pesi Fiscali, e Comunitativi, abbiano avanzo, questo serva per sodisfare tal peso, e mancando, si faccia la Tassa.

Contribuiscano a tale peso anche le Persone, che nel resto siano esenti, e faccian numero anche que' fuochi, che si trovino ammessi nella numerazione del 1669., che per privilegio sono esentati dagli altri pesi.

Sian eccettuate quelle industrie, o que' semoventi, che non eccedono il capitale di ducati 100.

Lo stesso per i Beni addetti a' sacri

Patrimonj, alle Cure, agli Ospedali, e seminarj.

I Tesorieri di tale introito dian conto separato; ed a quello dell' Apruzzo Ultra per la scrittura, dazione di conto, e rimessa di denaro restino assegnati annui ducati 265. sopra gli stessi Fondi da ritenersi mensualmente. *Istruzioni della Sommaria approvate con D. 17. Settembre* 1779.

Ed in Napoli, e suoi Casali per compenso di ducati 150000., che rendeva detto Arrendamento, si fa una corrispondente imposizione sulla carta, sulla polvere di Cipro, ed Amido, sul Vino, e sulla Galce con *D. de' 14. Dicembre* 1779.

Dalla imposizione per il rimpiazzo del dritto proibitivo del Tabacco sia esente ogni sorta di Carta per uso di Stampa, e le stampe forastiere: e si supplisca con la nuova imposizione sopra dell' Amido, e della polvere di Cipro. *D.* 12. *Agosto* 1785.

Arrendatori paghino le diete de' Mastrodatti, e Scrivani, i quali escono a diloro istanza per prendere le informazioni. *D.* 21. *Luglio* 1736.

Pos-

Poſſano ſervirſi degli Attuarj aſſunti indipendentemente dalli Maſtrodatti, e Scrivani delle Udienze per i diloro affari, ſpecialmente nelle informazioni de' Controbandi. *D.* 5. *Gennajo* 1756.

Sia loro vietato tener guardie ne' Monaſterj per impedire i Controbandi. *D.* 29. *Settembre* 1756.

ARROGAZIONE ſi permetta a condizione, che all' Arrogato non ſi poſſa laſciare neppure per Teſtamento alcun bene antico: ma ſolamente i beni, che l' Arrogatore abbia colla ſua induſtria acquiſtati: acquiſti bensì l' Arrogato gli onori, e le prerogative della ſua Famiglia. *D.* 5. *Novembre* 1755.

ARTAZIONE A BENEFICIO, ſecondo il ſenſo del Concordato, abbracci il *jus* di Padronato attivo, ſia queſto Familiare, Gentilizio, o Ereditario, colla condizione, che il Preſentato debba eſſere del ſangue, della Parentela del Preſentante, e non già eſtraneo: nel qual caſo non debba attenderſi l' artazione del Concordato per la diſpenza de' requiſiti agli ordini. *Appuntamento del Tribunale miſto*. 23. *Agoſto* 1753.

L' Artato, se sia ignorante, non possa pretendere di esser ordinato. *D.* 29. *Aprile* 1769.

I Beneficj, e Cappellanie ecclesiastiche perpetue non sian comprese nella legge, che stabilisce un Prete per ogni cento anime: ma, prima che l' Artato si promuova agli Ordini sacri, si riferisca al Re. *D.* 10. *Marzo* 1777.

Artato a Beneficio, e Cappellania perpetua possa promuoversi al Sacerdozio, ancorchè osti il numero de' Preti, o ne abbia nelle sua casa del proprio sangue.

Accadendo però morte di altri Preti del Luogo, gli Artati entrino a fare il numero, onde al più che si possa, rimanga ferma la proporzione di un Prete per ogni cento anime, e gli Ordinarj prima di promuovere gli Artati agli Ordini sacri, lo riferiscano a S. M.. *D.* 9. *Maggio* 1778.

Artato s' intenda il Figlio, che sia nominato al beneficio dal Padre, che ne abbia il solo Padronato attivo. Come tale si pruomuova agli Ordini, purchè non sia unico di sua casa. *All' Aquila*. *D.* 18. *Luglio* 1778.

AR-

Artefici di Scudi, e Selle sian obbligati eseguire tali lavori ad uso d'arte, e dichiarino al compratore, se gli ornamenti siano d'argento, o d'oro. *Cost. Magistros Mechanicarum.*

AS

Aspetto del mare, per la consuetudine di Napoli, possa togliersi con un nuovo edificio opposto a' lumi del vicino edificio, quando si serbi la distanza di palmi 12. E non si attenda la Costituzione di Zenone, che in tal caso ordina la distanza di cento piedi, e dodici per ogni altra fabbrica, che si opponga a' lumi del vicino. *Decreto del S. C. approvato con D. 24. Agosto 1776.*

Assassinio. Pagandosi, o promettendosi denaro, o altra cosa, dandosi ordine, e mandato ad altri per uccidere persona alcuna, ed il mandatario, accettando il mandato, venga ad atto prossimo dell'esecuzione, ferendola solamente, ancorchè non siegua la morte, tanto il mandante, quanto il mandatario incorra nella pena di morte naturale. *Pram. 1. De Assassinio 16. Aprile 1573.*

In-

Incorrano nella stessa pena i Mediatori di tal delitto, ancorchè siano molti, e la mediazione non sia passata co' Principali, ma solamente con altri Mediatori, ed il concerto sia passato per molte mani. *Pram.* 2. *De Assassinio* 19. *Agosto* 1621.

Assegnatarj de' sali, degli Arrendamenti, e delle Adoe. V. *Sale*, *ed Adoe*.

Assenso Regio per affari di Università non si dia senza precedente Decreto di *expedit* della Sommaria. *D.* 3. *Gennajo* 1745.

Sopra gli obblighi de' beni feudali, o delle Università non si dia, se prima la Camera di S. Chiara non abbia riferito al Re quanto occorre circa tali obblighi. *D.* 28. *Settembre* 1750.

Sia necessario nella fondazione di qualunque corpo, senza del quale si renda esso illecito, e debba dismettersi, e riputarsi non esistente.

E non si possa presumere per lunghezza di tempo. *D.* 19. *Giugno* 1769.

Non si possa supponere nè per tempo, nè

nè per congettura, nè per equipollenza tale atto di Sovranità in qualunque genere di concessione, ma debba essere chiaro, espresso, pensato, ed emanato solennemente dal Trono: debba mostrarsi nella forma specifica, e vedersi ocularmente, originale, e nudo. *D.* 10. *Febbrajo* 1772.

ASSESSORI dell'arte della seta, e di simili Collegj dian Sindacato. *D.* 21. *Giugno* 1770.

ASSICURAZIONI DE' CAMBJ, E DI MARE. Della Gabella, e delle assicurazioni de' Cambj si fa menzione nelle *Pram.* 1. *ad* 4. *De assicurat.*, che cominciano dal 1622. fino al 1660.

Si stabilisce una compagnia di Assicurazioni marittime, e si autorizzano 25. capi di suo regolamento. *Pram.* 5. *De assicur.* 29. *Aprile* 1751.

Sian vietate Assicurazioni con biglietti privati, e si minaccia pena pecuniaria all'Assicurante, ed all'Assicurato, a' Notari e Mezzani la perdita dell'Ufficio, ed anni tre di presidio, e si privilegia la pruova. *Pram.* 6. *De assicurat.* 21. *Agosto* 1756.

L'Afficurante dia conto delle merci ; che perifcono, o reftano danneggiate per qualunque difgrazia: ma fe il danno accade per colpa del Padrone della nave, quefti ne dia conto.

Il getto delle merci per allegerire il pefo della nave fi faccia col confenfo de' Padroni, fe fiano prefenti, e col configlio de' marinari.

Se col getto la Nave refti falva, il danno fi ripartifca non folo fra i Padroni di tutte le merci anche rimafte, ma ancora vi contribuifca il Padrone della Nave, ed il Piloto: in modo, che il primo fia tenuto per la metà del prezzo della Nave, il Nocchiero per i Noli, ch' efige.

Se le merci fi perdono prima di compire la metà del viaggio, fi valutino al prezzo, col quale fono ftate comprate: fe il viaggio fia terminato, fi valutino per quanto poffan venderfi nel più vicino Porto.

Il ratizzo cada anche ful prezzo delle merci perdute.

Nel modo fteffo fi ripartifca il denaro, che occorre fpenderfi per falvare la Nave

Navè dalle mani de' Pirati. Accadendo il danno per malizia di alcuno, come se un Passaggiere senza saputa del Nocchiero situi nella Nave Roba, che poi debba gettarsi, egli sia tenuto di ogni danno. Le controversie, che occorrono per tali occasioni, si dirimano col Libro dello Scrivano della Nave, il quale, registrando tutto, meriti ogni fede = *Consolato di Mare*.

ASSISTENZA si conceda dal Giudice contro del terzo Possessore al Creditore sopra i beni obbligati nell' Istromento, che contenga *pactum de capiendo cum constitutione precarii*, senza che vi sia bisogno discutersi i beni del principal debitore, e quando concorrano i requisiti necessarj in causa di assistenza, e d'ipoteca. *Pram.* 16. *De Ordine Judiciorum de anno* 1477.

ASSOLUZIONE DEL REO, dalla quale non si sia appellato, si avvisi al Giudice superiore, acciò la esamini. *Cap. Plerumque contingit sine Accusatore*.

AT-

Atti Ordinatorj. Appena contestata la lite diano i Litiganti il giuramento di calunnia.

L'attore, o da sè, o per mezzo dell'Avvocato proponga ciò che fa alla sua causa, o nell'istesso, o nel giorno seguente: più in là non sia inteso, purchè la persona non abbia privilegio, com'è il Minore, e la Donna, o si alleghi motivo sopravvenuto.

Simultaneamente il Reo proponga i Capi di sua difesa, ed amendue abbiano l'istesso termine delle pruove. Nelle cause, che ammettono Procuratore, ed Avvocato, costoro possano allegare *o agendo, o excipiendo* ciò, che sanno poter competere al Principale.

Se alleghi il Procuratore ignoranza de' fatti, possa rimettersi alla persona del Principale, e corra anche per questi il termine medesimo.

I termini poi delle cause, per quanto sia possibile, debbano da' Giudici abbreviarsi. *Cost. Lite legitime contestata.*

Tan-

Tanto prima, quanto dopo la contestazione della lite possano tra diloro *de facto* interrogarsi *pro ut juris ratio, & æquitas Judicem moverit*.

La risposta possa darsi o direttamente, o per mezzo d'altri col consiglio dell' Avvocato.

Talvolta, se il Giudice lo stimi necessario, o per la qualità delle persone, o della causa, o che tema di mendacio, possa ordinare, che la risposta si dia con giuramento. *Cost. Partes in Judicio litigantes*.

In causa Civile, o Criminale s'impartisca il termine, che si regoli secondo la qualità della causa, e la distanza de' luoghi.

A costituir pruova debban esaminarsi dentro il termine due Testimonj con giuramento, altrimenti non siano intesi, purchè il Giudice con giusta causa non conceda, che i Testimonj giurati siano esaminati fuori del termine.

Nell'impartizione del termine si faccia la commessa per l'esame de' Testimonj.

Dentro il termine medesimo debban farsi

farsi le risposte tanto sopra degli Articoli, quanto sopra l' eccezioni o da Principali, o da Procuratori, che abbiano speciale mandato. Tali risposte si scrivano dal sotto Mastrodatti in fine di ciascun' Articolo.

Mancandosi a fare nel termine tali risposte, s' incorra nella pena di 15. tarini da applicarsi alla Corte. Quindi si dia altro termine, dentro del quale non facendosi le risposte a detti articoli, si abbiano essi per confessati: purchè la Parte dentro del primo, o del secondo termine non abbia rinunciato a tali risposte, *Curia pro Tribunali sedente*.

Accadendo di cercar Beneficj di restituzione *in integrum*, il termine del secondo Beneficio sia la metà del primo; ed i Testimonj giurati si esaminino dentro del termine, altrimenti non siano intesi. Indi tra quattro giorni si domandi la pubblicazione, e non domandanosi, si abbia per fatta, e se ne scriva l' Atto.

Contemporaneamente si dia il termine per la percontazione della Copia del Processo, quale elasso più non si conceda, purchè non vi sia concorsa colpa del Mastrodatti.

Fatta

Fatta la pubblicazione, si possa domandare la ripulsa dentro diece giorni *a die assignationis copiæ* più, o meno, come il Giudice stimi *juxta quantitatem Processus*.

Per amendue le Parti diasi un sol termine a ripulsa, dentro del quale debban esaminarsi i Testimonj giurati, come sopra si è detto.

Sieguano gli Atti della Ripulsa, e della Conclusione. Le risposte sopra le posizioni si diano immediatamente *per Principales personas sine consilio Procuratoris, & Advocati sub silentio coram Judicibus*, tanto nelle cause Civili, quanto nelle Criminali: sia in prima, sia in seconda Istanza, *absque periculo pœnæ varietatis, & perjurii*. *Rit. In pœnis detur terminus*.

Tali risposte possan darsi *usque ad conclusionem exclusive*, o sia preceduta, o nò la citazione dentro del termine, *sive exceptiones sint reprobatoriæ, sive non*, e possano darsi anche da' Procuratori, quando sian' informati da' Principali per mezzo d' Istromento *ad sic respondendum*. Il farsi rispondere però per mezzo di Pro-

 cu-

curatore sia in arbitrio della Corte. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod responsiones.*

Acciò la Parte, che non risponde, si abbia per convinta, nell'ultima delle citazioni s'inserisca il tenore degli Articoli. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod si quis citatus.*

Non si accordi la Deposizione del Principale *post conclusum in causa*, purchè non si domandi sopra di fatto occorso dopo di tale atto. *Pram. 4. De Dilationib. 4. Maggio 1612.*

La deposizione, che si domandi sopra dette posizioni in qualsisia parte del Giudizio, non ne impedisca il corso.

Chi deve deponere, lo faccia dentro lo spazio di diece giorni, e non ritrovandosi il Principale *in loco Judicii*, lo faccia il Procuratore costituito *in actis*, ancorchè non abbia mandato speciale *ad causam*, ò specialissimo *ad sic, & sic respondendum*. §. 1. *Pram. 18. De Ord. Judicior. 14. Marzo 1738.*

Dalli Decreti, che in casa si fanno da' Commissarj per gli atti, che riguardano la compilazione del Giudizio, non si possa

possa produrre, che un solo gravame nel Tribunale. Ivi o si confermino, o si rivochino, non competa altro qualunque rimedio. §. 1. *Pram.* 18. *De Ord. Judic.* 14. *Marzo* 1738.

Non si domandi più la dichiarazione *circa usum.*

Appena presentata la Scrittura anche dal Procuratore, s'intenda acquistata l'azione, che potrebbe con tale dichiarazione appartenere all'Avversario.

Ed i Scrivani non manchino far la presentata in ogni Scrittura sotto pena della privazione d'Ufficio, ed altre.

Possan darsi per sospette tre sole Corti per l'esame de' Testimonj, che si commetta *in Partibus.*

Eccedendosi, non sia tenuto il Giudice ad ammettere la sospezione.

Resti abolito il termine del secondo Beneficio per le Persone, e per i Luoghi privilegiati.

E se chi per essi agisce sia in colpa di non fare la pruova nella causa principale, sia tenuto alla rifazione de' danni in diloro favore, anche per esecuzione della Pram. 38. De Offic. S. R. C.

Anzi domandandosi la ripulsa nel termine del primo Beneficio, e non facendosi pruova, chi la domandi incorra nella pena di ducati 24.

Restino aboliti i termini *ad concomitandum*, *ad impugnandum*; lo stesso per gli atti *ad concludendum*, *& conclusio*, e l'atto *ad publicandum*.

Restino fermi solamente gli Atti della Pubblicazione, e della monizione, che debbano anche farsi in grado di ripulsa, e del primo Beneficio.

Dal Decreto di pubblicazione fatto *Domi* dal Commessario non competa alcun gravame. §. 1. *Pram.* 18. 14. *Marzo* 1738.

Possan in tempo delle Ferie compilarsi gli Atti ordinatorj. *D. per la Vicaria* 12. *Dicembre* 1740.

Decreti per Atti ordinatorj delle cause Civili, o per gl' incidenti fatti in casa da' Commissarj, ammettano il solo rimedio di doversi proporre in Ruota, senza che tal Decreto fatto in Ruota ammetta altro rimedio, nè anche di nullità, come ordina la Cost. del 1738.

Lo stesso si pratichi per le Corti Locali,

cali, e non si permetta, che per tali Decreti si trasmettano gli Atti per via di gravame a' Giudici superiori, e così rimanga avanti di essi la causa, spogliandone il Giudice ordinario. *D. 7. Dicembre* 1754.

Nelle Udienze possano compilarsi col Fiscale, ed un Votante. *D.* 10. *Maggio* 1755.

Atti, e Scritture delle Giunte, finite le cause si passino a conservare negli Archivj de' Tribunali, a' quali tali cause sarebbero appartenute. *D. 9. Agosto* 1760

Attuarj, e Sottattuarj della G. C. Nella G. C. non possano *neque per se, neque per suos domesticos, & Familiares* tenere i Suggelli, ed esigere il dritto di essi.

I Negozj debbano tra tutti ripartirsi, e riceversi in Banca sotto pena di sospensione dell'Ufficio, ed altra. La Parte, o Procuratore contravvenendo a ciò, incorran nella privazione dell'Ufficio, ed altra.

Altre norme si danno circa l'attitazio-

 ne,

ne, conservazione delle Scritture, ed altro, che riguarda il loro impiego. *Pram.* 4. *De Actuar.* 27. *Marzo* 1469.

Siano al numero di otto, abili, onesti, ed approvati dal Re, o dal S. R. C., i quali servano per se, non *per substitutum*, sotto pena contenuta in altra Prammatica. *Pram.* 1. *De Actuar.* 1477.

Non intervengano nelle cause, nelle quali faccia da Avvocato, o Procuratore un Congiunto loro, o Affine sino al quarto grado *de jure Civili*, sotto pena di privazione di Ufficio. *Pram.* 3. *de Actuar.* 1477.

Scrivani di Vicaria per affari Criminali si determinino al numero di due abili, ed onesti approvati dal S. R. C., i quali giurino *de fideliter exercendo*, altrimenti esercitando, si commina la pena di diece once tanto allo Scrivano, quanto al Reggente, che lo abbia ammesso. *Pram.* 2. *de Actuar.* 1477.

Essendo obbligati *in subsidium* dopo la discussione de' Principali, questa discussione debba esser finita dentro quattro mesi, quali elassi, possa contro di esso eseguirsi.

guirsi . *Pram.* 17. *De Actuar.* 29. *Novembre* 1608.

Attuarj, e Scrivani di Vicaria Criminale riceverono norma nell'Ufficio in 50. capi contenuti nella *Pram.* 21. *De Actuar.* *de'* 28. *Giugno* 1658.

E molti Capi di controversia tra loro insorti circa l'Attitazione furono derimiti con 12. Capi contenuti nelle *Pram.* 22., *e* 23. *De Actuar.* 1743. , *e* 1771.

Osservino il Decreto di essa G. C. de' 15. Giugno 1709. distinto in 14. *Capi.* *D.* 16. *Settembre* 1743.

Altre Regole per l'Attitazione furono loro date nella *Pram.* 25. *De Actuar. de'* 28. *Settembre* 1751.

In Vicaria non si ammettano Scrivani straordinarj senza l'attestato della di loro abilità, e probità di alcuno Scrivano approvato, presso del quale abbian assistito almeno per tre anni, dovendo il medesimo essere risponsabile di qualunque loro mancanza. *Appuntamento della Camera di S. Chiara de'* 28. *Settembre* 1776.

AV

Avvocati. Sia determinato il numero di que', che vogliono patrocinar le cause avanti a' Giustizieri de' luoghi.

Non si vieti però l' esercizio della Professione a chi abbia l' approvazione dalla Corte. *Cost. Justitiarios Regionum*.

Il diloro Ufficio si reputi non tanto utile, quanto necessario. Non si ammettano alla difesa delle cause nella Corte del Re, se non siano esaminati dal Giudice di essa, ed approvati dal Re.

Nelle Provincie si esaminino dal Giudice, che assiste al Giustiziere, il quale poi debba approvarli. *Cost. Advocatorum Officium*.

Giurino *tactis Sacrosanctis Evangeliis* di difendere i Clienti con fedeltà, verità, *&* *sine tergiversatione*.

Di non istituirli in riguardo al fatto.

Di non allegare *contra veram conscientiam*.

Di non ricevere cause disperate.

Di rinunciare quelle cause, che da principio sembrano giuste, e nel progresso

gresso appariscono ingiuste, o per fatto, o per legge.

Spretæ parti, prout priscis legibus est statutum, licentia convolandi ad alterius Patrocinium deneganda.

Di non domandar aumento di soldo nel corso della lite, nè di patteggiare sopra alcuna parte di essa.

E questo giuramento non basti, che si dia una sola volta, ma in ogni anno si ripeta avanti il Maestro della Giustizia, e Giustiziere del luogo. Contravvenendosi ad alcuno degli espressati capi, sia la causa modica, o di rilievo, s'incorra nella pena della rimozione dall' Ufficio con perpetua infamia, e nella multa di tre libre d'oro purissimo a favore del Fisco. *Cost. Advocatos tam in Curia.*

Non esigano per il di loro Onorario più della sessagesima parte della roba dedotta in Giudizio, se possa essere soggetta a stima, altrimenti si stabilisca *arbitrio Judicis.*

Si osservi lo stesso in causa Criminale o in difesa, o in accusa.

Sia eccettuata l'azione delle ingiurie, nella quale sin dal tempo dell' introdot-

to Giudizio i Bajuli, ed i Giudici tassino gli onorarj degli Avvocati. *Cost. Hac edictali lege.*

Possano esercitare nel S. C., quando sian Dottorati. *Pram.* 22. *De Offic. S. R. C.*

Se consigli il Cliente o a proporre rimedio, o a domandare dilazioni, o ad accusare *de falso* i Testimonj della Parte contraria calunniosamente, sia multato. *Pram.* 32. *ad* 35. *De Offic. S. R. C.*

Lo stesso contro l' Avvocato e Procuratore Fiscale, e contro i Tutori, e Curatori, che intervengono nelle cause de' Pupilli, o Minori. *Pram.* 38. *De Offic. S. R. C.*

Per esercitare siano esaminati dal Presidente del S. C. in una delle Ruote, portando i requisiti di avere studiato cinque anni, di aver ricevuto il Grado, come ordina la Prammatica della Riforma de' Studj, e di aver tenuto tre anni di Pratica.

Nel principio di ogni anno prestino il solito giuramento.

Nelle Provinvie siano esaminati dalla Udien-

Udienza, precedente informazione *de vita, & moribus*, prestando anche il solito giuramento.

Ma tale approvazione non abiliti ad esercitare l'impiego ne'Tribunali di Napoli.

Lo stesso si osservi per i Procuratori, se non che il giuramento da essi debba darsi solamente nell'Atto, che siano ammessi all'impiego. *Pram.* 80. *De Offic. S. R. C.* 10. *Dicembre* 1629.

Sian'esaminati, e giurino in ogni anno. *D.* 10. *Luglio* 1650.

Non possano nè avvocare, nè consultare in pubblico, o in segreto nelle cause, nelle quali i loro Congiunti siano Commessarj, o Votanti, purchè non ripugni alcuna delle Parti. *D.* 8. *Aprile* 1681.

Debbasi a loro il Palmario *a die latæ sententiæ*, senza che entri in conto, ciò che spetta a' Procuratori.

Si tassi sopra il valore della roba, che pervenga, o sia per pervenire a chi ha vinto, deducendosi ogni peso, o debito.

Sotto i ducati 10000. si paghi il 3. per 100. Sotto

Sotto i ducati 10000. il due, e mezzo.

Sotto i ducati 40000 il due per cento, sicchè però in questo caso il Palmario giunga a ducati 500.

Dalli 40000. in avanti non sia il Palmario meno delli 800., nè mai ecceda i mille. *D.* 1. *Agosto* 1746.

I patti contro questa legge si abbian come vergognosi: ciocchè siasi ricevuto debba restituirsi, e gli Avvocati, che abbian pattuito, o ricevuto pagamento ingiusto, incorrano nell' infamia, ed in altre pene ad arbitrio. Tra le grazie di S. M. C.. *D.* 1. *Agosto* 1746.

Avvocati non possano accettar difesa di causa, ove votano i loro Parenti. *D.* 26. *Ottobre* 1757. V. *Dottori*.

Avvocati e Procuratori nelle Provincie non si ammettano in qualunque Foro, se non sian Dottori privilegiati, o che con rescritto siano dall' Udienza abilitati, precedente rigoroso esame coll' intervento dell' Avvocato de' Poveri, e precedente informo della buona vita, e fama di non essere, e di non esse-

essere stati inquisiti particolarmente in materia di Ufficio. *Per l' Aquila D. 4. Febbrajo* 1775.

Avvocati e Procuratori in Napoli non esercitino, se non quelli, che siano stati posti in registro distinti in 3. Classi, una di Avvocati, un'altra di Avvocati e Prócuratori insieme, e la terza de' Procùratori.

Altre disposizioni si danno, perchè nella Capitale corrisponda al bene, ed al pubblico buon ordine questo rispettabile, e sì numeroso ceto di Persone. *Editto de'* 6. *Dicembre* 1780.

Avvocato de' Poveri non faccia concordia per le cause de' Rei senza il loro consenso. *D.* 27. *Ottobre* 1750.

Si conceda trattarsi la concordia tra l' Avvocato Fiscale, e l' Avvocato de' Poveri senza consenso del Reo, quando in essa concorra la maggior parte de' Votanti. *D.* 5. *Gennajo* 1760.

Possa domandare, che intervengano tre Votanti nel decidersi causa, in cui vi sia istanza di morte. *D.* 11. *Aprile* 1762.

Gli

Gli si permetta percontare gl' intieri Atti de' Rei presenti, e Carcerati Poveri da lui difesi. *D.* 15. *Ottobre* 1778.

Avvocato de' Poveri delle Udienze abbia la medesima graduazione de' Giudici, e Governatori Dottori circa la promozione agli Uditorati. *D.* 3. *Maggio* 1746.

Abbia gli onori di Ministro delle Udienze nel Tribunale, ed in altre funzioni, ove non è il Tribunale unito. *D.* 14. *Settembre* 1748.

Si consideri come Ministro di S. M. in tutte le occasioni, ed in tutte le forme. Ben' inteso, che ciò riguarda solamente la persona dell' Avvocato, e non della Moglie. *D.* 1. *Febbrajo* 1749.

A primo Febbrajo 1749. per Matera si spiegò, che non si obblighi, nè s' impedisca invitare le Mogli degl' Avvocati de' Poveri a Festini.

Dopo fatta la difesa de' Poveri, subito esca dalla Ruota. *D.* 1. *Novembre* 1749.

Ancorchè trattando cause particolari commetta mancanza, non possa l' Udienza procedere contro di lui senza l' Oracolo di S. M., al qual sia immediata-

men-

mente soggetto, per essere inseparabile dalla sua persona il carattere, di cui si trova onorato. *D.* 20. *Marzo* 1751.

In mancanza del Caporuota, e Fiscale voti nelle Cause Civili. *D.* 19. *Giugno* 1751.

Per essere promosso agli Uditorati si consideri eguale, o maggiore in graduazione a quella de' Governatori Dottori. *D.* 21. *Novembre* 1751.

Solamente intervenga in Ruota nel parlare le Cause de' Poveri, i quali si ristringono in quelli, che prendono il pane della Corte. *D.* 6. *Agosto* 1774.

Avvocato de' Poveri di Vicaria per legge, e per pratica può intervenire in Ruota in tutte le ore, come l'Avvocato Fiscale. *D.* 26. *Giugno* 1773.

Azione Pregiudiziale, alla quale si opponga azion Criminale, o se a questa s'opponga altra Criminale di maggior rilievo, non rimanga ritardata, e si proceda avanti nell'una, e nell'altra, ancorchè si opponga delitto di lesa Maestà.

Eccezioni pregiudiziali neppure impediscano il corso della Causa, ancorchè siano di natura tali, che provate *nullum*

ju-

judicium reddunt, dummodo Peritorum juris varietate decisa super principali causa tantummodo definitiva condemnationis, vel absolutionis sententia proferatur.

Nelle questioni emergenti, che riguardano o l' incumbenza del Giudice, o le dilazioni giudiziarie, o le Persone de' Testimonj, e simili, niente s' innovi. *Cost. Si civiliter agens.*

BA

BACIAMANI si riducan ad un solo, che si solennizzi nel primo giorno dell' anno. *D.* 25. *Marzo* 1786.

BACIO DI DONNA. V. *Ratto*.

BADIE COMMENDATE DA ROMA altro non sono, che Monasterj soppressi, e Roma per abuso di potestà le ha ridotte a Beneficj ecclesiastici. Il Rè non potendo far correre tale abuso pregiudizievole a' diritti della Sovranità, ordina alla Curia del Cappellano Maggiore di osservare, e dar conto distintamente dal principio di questo secolo delle Provviste Pontificie col titolo di Badie.

Sopra della prima nota rimessa si ordina alla Real Camera di esaminare la qualità delle Badie, ed informare col suo parere, con proporre anche quello convenga farsi per le Badie, che si ritrovano per abuso di potestà aggregate a' Seminarj, e ad altri Pii Luoghi. *D.* 10. *Settembre* 1785.

Bagno di Pozzuoli. Non si esiga pagamento anche menomo da coloro, che vanno a detti Bagni, o a vedere gli Edificj. Chi contravviene, incorra nella pena di tre anni di galera. *Pram.* 7. *de Furtis* 3. *Aprile* 1669.

Balio. V. *Feudatario.*

Bancherotti siano assolutamente vietati in Napoli, sotto pena della perdita di quanto tengano nel cassettino da applicarsi metà al Regio Fisco, e metà al Denunciante. *Pram.* 15. *de Empt.* 7. *Marzo* 1622.

Banchi, Rimettendo un Banco il pagamento ad un altro Banco, il secondo non lo rimetta al terzo, sotto pena di once cento, ed altre ad arbitrio. *Pram.* 3. *de Nummul.* 29. *Dicembre* 1579.

Non ricevano, nè notino, o facciano

notare Polizza a compimento di maggior somma, se non sia sottoscritta dal Creditore, a beneficio del quale và la Polizza. E non sapendo scrivere, sottoscriva un Notaro pubblico sotto pena di ducati mille. *Pram.* 5. *De Nummular.* 31. *Marzo* 1603.

In Napoli an particolari stabilimenti in 27. Capi. *Pram.* 2. *de Bancis* 10. *Aprile* 1623.

Si stabilisce la gabella del vino per compensare i danni cagionati a' Banchi per la mutazione della moneta, e per la formazione della nuova. *Pram.* 4., *e* 5. *de Bancis* 30. *Aprile*, *e* 30. *Ottobre* 1623.

Si ripartisce tale Gabella tra sette Banchi. *Pram.* 7. *de Bancis* 28. *Luglio* 1623.

Sia vietato a' Cassieri, e ad ogni altro Ufficiale fare introito senza contante, ancorchè loro si consegni per riscontro fede di altro Banco, sotto pena di 3. anni di galera. *Pram.* 10. *de Bancis* 22. *Giugno* 1635.

Chi introduce, o riceve biglietti di Banco estero, incorra nella pena di ducati 4000. E sian

E ſian nel lor vigore le leggi proibitive dell'eſtrazione di denaro, oro, argento, gioje, e coſe ſimili. *Pram.* 13. *de Bancis* 3. *Dicembre* 1721.

Non ſi ricevano in alcun Banco Fedi, o Polizze di altro Banco, ma, chi voglia acquiſtar credito, faccia introito di moneta contante ſotto pena agli Ufficiali per ogni contravvenzione di ducati 2000 per ognuno, e di due anni di galera, ed al Denunciante ſi dia il terzo della multa. *Pram.* 12. *de Bancis* 29. *Maggio* 1728.

Si ordina la fondazione di un nuovo Banco ſotto il nome di S. Carlo, che non fu effettuita. *Pram.* 1. *ad* 3. *de Banco S. Caroli de anno* 1728., *e* 1729.

Capitando oro, o argento falſo lo taglino, ritenendone la metà, e reſtituendone l'altra al Padrone. *D.* 10. *Agoſto* 1757.

Banchieri, allontanandoſi, e ſtando naſcoſti per ſei giorni, ſi citino in caſa di loro ſolita abitazione.

Non comparendo tra altri ſei giorni, e non pagando i debiti, incorrano nella pena di morte.

E ſcorſi ſei giorni dopo la citazione

ſi proceda contro di eſſi alla Pubblicazione della Forgiudica. *Pram.* 1. *de Nummular. de anno* 1536.

Volendo porre Banco pubblico dian la ſicurtà di ducati 100000. a beneficio univerſale de' Negozianti. *Pram.* 2. *de Nummular.* 17. *Luglio* 1553.

Chieſto in grazia al Rè, che la legge di doverſi i Falliti, come ſopra, forgiudicare, non comparendo tra ſei giorni, ſi eſtendeſſe al caſo del fallimento accaduto per diſgrazia, o per colpa de' Miniſtri, perchè è in loro arbitrio comparire, ed evitare la Forgiudica:

Che la pena ſi eſtendeſſe anche contro il libro maggiore del Caſſiere, e di quello, che tiene la Pandetta:

Che ſi doveſſe in ogni anno dare a Miniſtro deputando il Bilancio degli effetti del Banco, e della Caſſa; imponendoſi pena di morte, trovandoſi falſità nel Bilancio:

Che riſpetto a' Banchi da aprirſi ſi daſſe pleggeria duplicata del ſolito: Che i pleggi non poteſſero darſi di minor ſomma di ducati 50000. coll' obbligo *in ſolidum*.

E che

E che s'imponesse pena corporale contro de' Pleggi, che si facessero scrivere Creditori del Banco per assicurarsi della Pleggeria, quando tali non fossero:

Rispose il Vicerè: *Servetur Regia Pragmatica, etiam quoad casus in Capitulo contentos: Verum bilancium effectuum præsentetur Commissario Deputando; quo non reperto vero, Bancherii puniantur pæna falsi.*

In eamdem pænam incidant Falsi Fidejussores, qui procurabunt, se describi Creditores Banci, & non sunt.

Iidemque fidejussores pro rata, pro qua fidejubebunt, teneantur in solidum.

In appositionibus Bancorum publicorum S. E. providebit super quantitatibus Fidejussionum. Pram. 4. de Nummular.

BANDITI. V. *Contumaci*.

BARONI. V. *Feudatarj*.

BARONI DEBITORI DELLE UNIVERSITA'. V. *Università*.

BATTAGLIONE REAL FERDINANDO nella Classe de' Volontarj riceva i figli de' Capitani in sù, e de' Paesani della Nobiltà prescritta per i Reggimenti nazionali.

I figli de' Sabalterni, che non abbiano altra caratteristica di Nobiltà, anche si ammettano per avere l'ascenzo per la scala de' Caporali, e Sergenti.

De' Volontarj Paesani si esaminino dalla Real Camera i requisiti di Nobiltà, la quale manifesti, se abbiano quella richiesta per servire col tempo da Cadetti ne' Reggimenti nazionali. *D.* 17. *Settembre* 1777.

Dismesso nell' anno.

BE

Beneficiato sia tenuto di soccorrere il Padrone del Beneficio, quando sia povero. *D.* 25. *Novembre* 1758.

Gli s' insinua far' elemosina a' poveri de' luoghi, ove i Beneficj sian siti. *D.* 25. *Settembre* 1762.

Risieda in Regno: a tal' effetto *l' exequatur* alle Provviste si dia con tal condizione. *D.* 5. *Settembre* 1769.

Ancorchè abbia promesso portarsi a Roma per metterse in Prelatura, non s' intenda dispensato dall' obbligo della residenza per godere Beneficio, o Pensione. *D.* 20. *Agosto* 1772.

Di Padronato Laicale non possa distrarre i Fondi per qualunque contratto, senza consenso del Padrone. *D.* 26. *Marzo* 1774.

Beneficj del Regno. V. *Ufficj.*

Beneficj del Real Ordine Costantiniano non sian dell'ispezione de' Regj Economi, dipendendo dalla Secreteria di Stato, e Casa reale. *D.* 30. *Agosto* 1781.

Beneficio Curato esiga il concorso, anche se si tratti di permutazione tra due Curati. *D.* 30. *Giugno* 1758.

Se sia conceduto da Roma, o in forma *dignum*, o in forma graziosa, la Bolla non meriti *l' exequatur*, dovendo alla Provvista sempre precedere il concorso. *D.* 12. *Maggio* 1759.

Non si conferisca a Gesuita secolarizzato.

Se sia provveduto da Roma per rassegna fatta in favore di terza persona, la Bolla non meriti *exequatur*.

Lo stesso trattandosi di Parrocchie, Canonicati teologali, e penitenziali, do-

vendosi sempre i Beneficj di tal natura conferire, precedente concorso. *D.* 24. *Settembre* 1759.

Non si conferisca ad estero, ed in grado uguale d'idoneità, e dottrina, i Naturali del luogo sian preferiti a' Diocesani, e questi a' Regnicoli. *D.* 23. *Agosto* 1760.

Di Padronato laicale, provvedendosi dal Padrone in Soggetto, che il Vescovo non trovi idoneo, possa nominarsene altro. *D.* 25. *Aprile* 1761.

Appartenendo l'elezione del Curato al Clero partecipante, recettizio numerato, l'Ordinario conosca dell'idoneità dell'Eletto, perchè la Cura attuale appartiene al Curato, l'Abituale al Clero. *D.* 2. *Agosto* 1766.

Non si dia per rinunzia, ma sempre preceda il concorso, purchè non sia Padronato. *D.* 16. *Maggio* 1767.

I concorsi de' Beneficj Curati, essendo sospetto l'Ordinario, si tengano avanti del Metropolitano. *D* 20. *Novembre* 1773.

Beneficio Ecclesiastico del Regno di qualunque ordine sia, e dipenda da libera collazione di Roma, diasi a' soli Regnicoli. Sia

Sia riservata alla Santa Sede la somma di ducati ventimila, che a titolo di pensione possa imporre sopra i Beneficj, che non si provveggano a nomina del Re, per poterne disporre a favore de' proprj Sudditi dello Stato ecclesiastico.

Ugual somma sopra i Beneficj stessi sia riservata a S. M. per disporne a favore de' proprj sudditi del Regno di Napoli.

Trovandosi Beneficj del Regno, o le rendite di essi, o in tutto, o in parte applicate a luoghi Pii di Roma, o dello Stato, restino così in perpetuo. *Concordato del* 1741. *Cap.* 8.

La vacanza *apud Sedem* comprenda il solo caso della morte naturale in Curia del Beneficiato, e non si estenda alla traslazione di esso, o ad altro Beneficiato. *D.* 2. *Ottobre* 1751.

Provviste de' Beneficj fatte da Roma per motivo di affezione in Curia non abbiano *l' exequatur*. *D.* 31. *Luglio* 1753.

Lo stesso per le Coadjutorie concedute da Roma colla futura successione.

Se non abbia la Fondazione, e l'Erezione in titolo ecclesiastico, anche se per

mille

mille anni la Corte di Roma avesse provvisto, ed alle Bolle si fosse impartito *l' exequatur*, il Beneficio non appartenga alla cognizione di Giudice Ecclesiastico. *D. 26. Settembre 1753.*

Per essere Ecclesiastico abbia l' Erezione in titolo fatta dall' Ordinario ad istanza del Fondatore, precedente discussione giuridica: altrimenti si consideri Legato pio laicale, circa l' appartenenza del quale proceda il Giudice laico. *D. 7. Novembre 1767.*

Beneficio, e Pensione Ecclesiastica non possa godersi dagli esteri. *D. 11. Febbrajo 1769.*

Avendo la Fondazione, ed Erezione in titolo ecclesiastico, proceda la Corte del Vescovo. *D. 9. Giugno 1770.*

Non si abbia mai per Ecclesiastico, se non ci sia concorsa cumulativamente la Fondazione ed Erezione in titolo: mancandosi a produrre tali requisiti da chi pretenda la qualità ecclesiastica, il Beneficio si reputi laicale. *D. 21. Maggio 1774.*

Beneficio Padronato. Di qualunque Padronato sia esente dalla tassa

per

per il Seminario, non essendo stato sopra di tal punto ricevuto in Regno il Concilio di Trento. *D.* 16. *Settembre* 1747.

Sia esente dalla riserva *apud Sedem* ammessa dal Dritto Canonico, che anche dicesi vacanza *apud Sedem*. *D.* 2. *Ottobre* 1751.

Di Padronato patrimoniale sia quando la nomina sta determinata a favore di un certo, e determinato ceto di Persone, ed anche in questo non entri alcuna riserva canonica. *D.* 2. *Ottobre* 1751.

Di padronato laicale non sia conferito da Roma, come vacante in Curia, e si nieghi *l'exequatur* alle Bolle, quando non si legga in esse fatta la collazione *ad Præsentationem Patronorum*.

Lo stesso, se la provvista sia stata fatta colla Deroga alla metà delle voci de' Padroni. *D.* 1. *Agosto* 1759.

Lo stesso alle provviste colla Deroga al Padronato *in totum attenta lite*. *D.* 24. *Settembre* 1759.

Beneficio di Padronato Regio, Feudale, o Laicale sia esente dalla contribuzio-

zione al Seminario. *D.* 22. *Novembre* 1763.

Di real nomina si aggreghi alle Parrocchie povere di simil natura. *D.* 24. *Dicembre* 1763.

Anche in questi Beneficj il nominando sia Regnicolo. *D.* 23. *Marzo* 1765.

Siano esenti dal sussidio caritativo al Vescovo. *D.* 30. *Aprile* 1765.

E dal Catedratico. *D.* 17. *Gennajo* 1767.

Di Padronato Laicale sia per i Beni sottoposto alle leggi, che riguardano Luoghi Pii Ecclesiastici. *D.* 13. *Febbrajo* 1772. V. *Chiesa*.

Nelle cause di Beneficio di Padronato Regio immediato, o mediato proceda la Curia del Cappellan maggiore. *D.* 8. *Marzo* 1773.

Benevento, e Pontecorvo si ricuperano per il Regno, e si rapporta il Diploma del Re Ruggiero Fondatore della Monarchia emanato nel 1137. *Pram.* 1. *e* 2. *Beneventi*, & *Pontiscurvi Reciperatio*. 4. *Giugno* 1768.

Beni Gentileschi posseduti nel distretto di Teramo contribuiscano in tutte

tutte le imposizioni. *Arr.* 30. 30. *Novembre* 1535.

BENI VACANTI si avvisino dalla G. C. alla Sommaria. *D.* 6. *Marzo* 1753.

BESTEMMIA contro di Dio, e della Vergine sia punita col taglio della lingua. *Cost. Blasphemantes Deum.*

Contro di Dio, della Vergine, e di qualunque Santo ammesso nel Catalogo sia punita col taglio della lingua, e con confiscazione della terza parte de' beni, e basti là pruova di due Testimonj.

Tutti gli Ufficiali di Giustizia osservino questa legge sotto pena della privazione dell'Ufficio, e di tutt'i Beni. *Pram.* 1. *De Blasphemantibus* 21. *Aprile* 1481.

Si aggiunga la pena di quattro anni di Galera. *Pram.* 5. *De Blasphemant.* 10. *Febbrajo* 1568.

Bestemmiandosi la S. Fede di G. Cristo, s'incorra nelle stesse pene. *Pram.* 7. 25. *Giugno* 1688.

Si confermano, e si rinnovano le Costituzioni, e Prammatiche contro i Bestemmiatori, e specialmente la 5. sudetta.

Si

Si esegua irremissibilmente la pena di 4. anni di relegazione per i Nobili, e per gl' Ignobili di 4. anni di galera, precedente frusta, e la mordacchia in bocca. Gli Ufficiali di giustizia sì regj, che baronali sotto pena della privazione di Ufficio *cum infamia* osservino questa legge, ed usino in simili delitti la più sopraffina diligenza, affinchè si tenga lontana ogni ombra d'impostura, e contro gli Accusatori, e Caluuniatori in questo delitto si pratichi indispensabilmente la pena del taglione. *Pram.* 8. *De Blasphemant.* 5. *Gennaro* 1726.

Abbia procedimento Delegato, *omni*, & *quacumque appellatione remota*.

Prima di pubblicarsi il Decreto, la Vicaria ne faccia relazione al Collaterale. *D.* 30. *Luglio* 1710.

Reo di tal delitto, che sia sospetto di Eresia, dandosi in nota dal Vescovo all'Udienza, questa lo carceri, e riferisca al Re le qualità, e circostanze dell' eccesso. *D.* 6. *Ottobre* 1728.

Sia punita con le leggi pubblicate contro tal delitto, ed i Presidi le fac-

cia,

ciano esattamente osservare. *D.* 24. *Agosto* 1737.

La Vicaria osservi *ad litteram* la legge promulgata contro de' Bestemmiatori. *D.* 2. *Novembre* 1750.

Bestiame non si compri senza Bolletta de' Deputati al Reggimento del luogo, donde venga; nella quale si spieghi, che sia della persona, che lo porti a vendere, la sua fama, e qualità, il numero ed i segni degli animali sotto pena. *Pram.* 3. *De Empt.* 10. *Luglio* 1564.

BI

Bigamia sia della cognizione del Giudice Laico: incontrandosi errore in punto di fede, se ne rimetta la cognizione al Giudice Ecclesiastico. *D.* 14. *Marzo* 1739.

Esso in tali delitti proceda, come nelle cause di fede. *D.* 31. *Agosto* 1748.

Si commette tal delitto, quando amendue i Matrimonj siano stati celebrati solennemente. *D.* 27. *Aprile* 1771.

Bol-

Bolla in coena Domini, come pregiudiziale a' Dritti de' Sovrani, sia proscritta, e ne sia vietata la detenzione, impressione, o vendita sotto pena a Contravventori d'esser riputati Rei di delitto di Stato.

Lo stesso della Carta di Roma contro gli Editti del Duca di Parma, e Piacenza. *Pram.* 1. *Anathema in Parmensium Ducem* 14. *Giugno* 1768.

Bolle di Roma concedute in virtù della Costituzione di S. Pio V. non accettata in Regno, abbiano *l' exequatur* a condizione, che non s'intenda conceduto per tale Costituzione. *D.* 8. *Luglio* 1752.

Abbiano effetto dal dì del Real Beneplacito. *D.* 11. *Agosto* 1753.

Contenendo nelle provviste de' Beneficj la Clausola di prestazione, o servizio de' Vassalli verso l' Abbate, s'intenda posta per mero formolario, e *l' exequatur* s'intenda dato, esclusa la Clausola. *D.* 29. *Ottobre* 1764.

Bor-

Borsa si stabilisce in Napoli per regola de' Cambj, e della negoziazione. *D.* 1. *Luglio* 1778.

BR

Bruchi detti Grilli si estirpino nelle Parti della Puglia, sotto pena, e se ne dà il modo. *Pram.* 1. *De Bruchis* 8. *Ottobre* 1562.

CA

Caccia sia vietata ne' Territorj padronati, e chiusi sotto pena d'anni tre di galera, ed altra ad arbitrio. *Pram.* 1. *De Aucup.* 12. *Maggio* 1588.

Sia vietata nella massaria de' Minori della Pietra Santa sita sopra il Reclusorio di S. Gennaro, e per mezzo miglio di adjacenza, sotto pena. *Pram.* 3. *De Aucup.* 15. *Aprile* 1752.

Si stabilisce nel Regno il Dritto proibitivo della Caccia.

Anche gli Ecclesiastici debban prendere la licenza dall'Uffizio del Montiere maggiore per la sola caccia de' volatili,

e non già per le caccie clamorose, ad essi da' Canoni vietate, e salva sempre la di loro subordinazione dovuta a proprj Superiori.

Non occorra, che i Laici per avere tali licenze esibiscan la Fede di Perquisizione, potendo essere arrestati dalle Corti locali, se siano Inquisiti.

E le stesse Corti possan continuare a dar la licenza di portar lo schioppo, ed altre arme non vietate, purchè non si adoprino per la caccia. *D.* 21. *Agosto* 1784.

I Soldati delle Milizie provinciali delle armi ad essi accordate non si prevalgano per andare a caccia, senza la licenza: eccettuati gli Ufficiali di tali Milizie, i quali, ad esempio di tutti gli Ufficiali di Milizia regolata, non abbian bisogno di licenza. *D.* 21. *Dicembre* 1784.

CACCIA RISERVATA per l' innocente piacere di S. M. nelle falde delle due Montagne di Somma, e del Vesuvio, e nel Bosco di Capo di Monte si determina colle respettive confinazioni, e si munisce colle leggi penali nella *Pram.* 4. *e* 5. *De Aucupibus del* 1756. *In prima Appendice*.

CA-

Calabrie. Per l'occasione delle calamità cagionate a quelle due Provincie da' Tremuoti, S. M. spedisce D. Francesco Pignatelli col Carattere di Vicario Generale per regolare la trasmigrazione de' Religiosi, la situazione delle Monache, il possesso de' Beni Ecclesiastici per la cassa sacra: e gli si permette far uso nelle occasioni delle due Bolle, e Brevi Pontificj per tale bisogno ottenuti.

E si danno gli ordini, acciò nelle Provincie sian accolti i Religiosi, che ad esse si spediscono. *D.* 15. *Maggio* 1784.

Cadavere, che si spogli di Uomo ucciso, o morto, e si lasci nudo, porti la pena del taglio della mano.

Restino in piedi le leggi contro i Violatori de' sepolcri, e coloro, che in Essi contra spoglano i cadaveri. *Cost. Si quis aliquem.*

Cadetti delle Reali Truppe. V. *Nobiltà.*

Calunnia, quando sia evidente, o sia provata, si punisca severamente, *neglectu, & desuetudine non obstantibus.*

I Giudici, che contravvengono, incorrano nella pena dell'infamia, e di due

 libre

libre di oro, una per il Fisco, ed un' altra per la Parte. *Cap. Accusatorum temeritas*. V. *Accusatori*.

CAMBJ MERCANTILI. Si danno le regole per la formazione, giro, presentazione, protesto, esazione, ed interesse de' Cambj nelle *Pram.* I. *ad XI. De Literis Cambii*.

Di particolare si prescrive. Non si alleghi eccezione alcuna per impedire l'esecuzione de' pagamenti delle Lettere di Cambio accettate.

Lettere, che si facciano per le Piazze, e Fiere del Regno pagabili al tale, o a chi ordinerà, non si girino più, che una sola volta, e la mano del Girante si riconosca da Notajo, che ne faccia fede sotto la Lettera; restando però anche obbligato colui, che gira. *Pram.* 3. *De Lit. Camb.* 8. *Novembre* 1607.

Contro dell'esecutorio spedito in forza di Lettera di Cambio protestata non si ammetta rimedio alcuno, se non fatto il deposito, e liberato il denaro al Creditore. *Pram.* 5. *De Lit. Camb.* 9. *Giugno* 1617.

Abbian Commessario generale, che si chia-

chiama Delegato. Nè il S. C., nè la Camera, nè la Dogana di Foggia s'ingeriscano in tali cause. E siano nulli tutti gli Atti fatti per tali Lettere, e dipendenti da quelle spedite da detto Delegato. Il tutto a tenore della Prammatica prima *de Cambiis*.

Solamente ne' casi di Patrimonio, Eredità, Concorso de' Creditori, per dette Lettere, dopo d'aver ottenuto l'esecutorio del Delegato, si accudisca al Giudice, dove dette cause pendono. D. 24. *Dicembre* 1709.

Lettere di Cambio delle Piazze forastiere per il Regno, o di questo per dette Piazze sian d'ispezione del Tribunale del Commercio.

Quelle per dentro Regno appartengano al Delegato de' Cambj. *D.* 16. *Novembre* 1746.

Nelle Cambiali proceda sempre il Foro del Girante. *D.* 2. *Agosto* 1766.

Per dette Lettere non si goda il Foro militare.

Per occasione d'Indulto si dichiarano avere forza di scritture pubbliche, valore uguale a quello de' pubblic' Istrumenti,

ti, ed avere per Legge del Regno ugualmente la via esecutiva. Col divario, che i detti obblighi sono ammessi all' Indulto, e le Lettere di Cambio per favore del Traffico, e del Commercio si escludono dall' Indulto. Cartolarj poi si reputino i Debiti per partita di libro; o per biglietto. *D.* 5. *Novembre* 1768.

Si escludano dall' Indulto i Debitori di vere Lettere di Cambio, nelle quali effettivamente interviene la pecunia trajettizia, che si paga in un luogo in Cambiale, o equivalente, per poi riscuoterla in altro per effetto della Cambiale, e li Debitori parimenti di quelle Cambiali, che riguardano i Negoziati di olio, di grano, ed ogni altro di generi esteri. I Debitori di Cambiale all' incontro, che non per dette cause, ma per maggior cautela de' Creditori vengono indotti a far Cambiali sopra di loro stessi per merci comprate a denaro mutuato, o per altra cagione, godano del presente reale Indulto. *D.* 15. *Agosto* 1772.

Cambiale contro il Militare si esegua dal suo Foro. *D.* 21. *Ottobre* 1775.

In Foggia ha il Suddelegato, che si stabi-

ſtabiliſce dal Delegato di Napoli , che deve aver dipendenza dalla Segretaria di Grazia, e Giuſtizia, ſenza che poſſa avervi ingerenza la Camera della Sommaria . *D.* 2. *Novembre* 1775.

Cambiali, che abbian la via eſecutiva, non eſigano Decreto ragionato , e ſtampato : ciò s' intenda per favore del Commercio , ma non per i Contratti . Quindi le Cambiali tra' Privati non applicati a mercatura, nè per cauſa di Negoziazione, ſoggettandoſi a termine ſommario, ſi proponga la cauſa in Conſiglio, e dopo quello compilato, ſi ragioni il Decreto , ſi ſtampi , e ſi notifichi . *D.* 5. *Ottobre* 1776.

Cambiale contro Militari , loro Mogli, Figli, e Servidori, ed altri di loro famiglia, che ſeco loro convivano nella ſteſſa caſa , meriti la via eſecutiva in Delegazione, ma l' Eſecutoriali ſi rimettano all' Udienza generale degli Eſerciti, la quale ſia tenuta dare ad eſſe il Braccio , e l' eſecuzione . *D.* 14. *Giugno* 1777.

Non pagandoſi o da Cavalieri Napoletani, o da ogni altra Perſona ragguar-

devole, e di diſtinzione, ſi detengano col mandato in caſa ſotto la cuſtodia de' Soldati a di loro danno ſino alla ſodisfazione. *D.* 9. *Novembre* 1777.

Cambiale accettata coſtituiſca l'Accettante debitore di coſtituito denaro, e ſi aſtringa a pagare ſenza condizione di Depoſito, ma ſi cauteli con la ſicurtà di reſtituir quello ſia giudicato nell'eſito del termine. *D.* 8. *Giugno* 1778.

Camera della Sommaria. Se in alcun Decreto vi ſia ſtato diſparere, in riferirſi al Sovrano ſi dica, che la maggior parte abbia così conchiuſo. *Arr.* 295. 10. *Febbrajo* 1565.

Intervenendo in eſſa Regio Conſigliere per ſuo privato intereſſe, ſieda dopo i Preſidenti, e propriamente dove ſedono i Titolati. *Arr.* 368. 9. *Dicembre* 1573.

Accadendo parità, la ſentenza ſi pubblichi per il Reo, ancorhè i Votanti ſiano ſtati quattro: a differenza del S. R. C., dal quale ſenza tre Voti uniformi non ſi pubblica Sentenza. *Arr.* 549. 12. *Ottobre* 1602.

I Razionali di eſſa in funzione faccian Corpo col Tribunale, e precedano i Giudici

dici di Vicaria. *Arr. 646. 17. Dicembre 1644.*

Queſtione di unione di Atti ſi decida da due Attuarj della Camera ſteſſa : in caſo di gravame ſi ricorra al Segretario, e da queſti ſi appelli al Commeſſario. *Arr. 651. 18. Giugno 1649.*

Cerziorata della Condanna a morte di un Feudatario per Ribellione, acciò aveſſe proceduto al ſequeſtro, e Confiſcazione del Feudo, conſultò non doverſi a tanto procedere, ſe non veduto prima il Proceſſo dell' Inquiſizione per eſaminarſi, ſe bene, o male ſi foſſe divenuto alla Condanna. *Arr. 106. 25. Giugno 1659.*

Anche in aſſenza del Luogotenente ſi decidano le Cauſe, ed uno de' Preſidenti faccia le ſue Veci.

Se l' aſſenza ſia di lunga durata, i Preſidenti *per Hebdomadas* facciano le ſue veci. *Pram. 8. de Off. Procuratoris Cæſar. 24. Novembre 1536.*

Non s' ingeriſca nelle Cauſe trà Privati: ma ſolamente in quelle, che ripaſſano tra i Privati, ed il Fiſco.

Il Fiſco lodato in Autore in Cauſa tra'

tra' Privati pendente in altro Tribunale, si rimetta alla Sommaria, purchè non si proceda con Delegazione, nella quale si faccia menzione del Fisco, e sia dispensato a questa Legge. *Pram.* 12. *de Off. Procuratoris Cæs.*

Si notino in un Libro particolare le Cause, nelle quali il Fisco sia, o sarà Attore.

Si conservi questo Libro dal Fiscale, e si legga in Ruota due volte il mese.

Libro somigliante si tenga dal Luogotenente.

E nell'ultimo Sabbato di ciascun mese si riferisca al Re lo stato di tali Cause.

Lo stesso faccia ogni Commessario delle Cause, che gli siano state commesse. *Pram.* 20. *de Off. Proc. Cæsar.*

La Pandetta de' Dritti da esigersi da' suoi Razionali, e Mastrodatti si rapporta nella *Pram.* 57. *de Off. Proc. Cæsar.* 22. *Settembre* 1559.

Proceda nelle seguenti Cause.

In quelle, nelle quali il Fisco sia Attore, o Reo.

In quelle de' Conti di tutti i Mini-

stri

ſtri Pecuniarj, delle regie Razze, e dell' Eſtrazione dal Regno.

In tutt' i Negozj della regia Dogana di Puglia.

Ne' delitti degli Ufficiali ſoggetti alla regia Camera commeſſi nell' amminiſtrazione dell' ufficio. Lo ſteſſo per gli Arrendatori.

Nelle Cauſe di Rivelazioni di Miniere, e Teſori.

In quelle, nelle quali il Fiſco ſia chiamato per Autor lodato per coſe vendute, date, o obbligate.

Nelle Conſulte di Affari toccanti il real Patrimonio.

All' incontro ſi rimettano al S.C., ed alla Vicaria le ſeguenti.

Le Cauſe delle Univerſità, che domandino il regio Demanio.

Quelle, nelle quali il Fiſco ſia ſubentrato per intereſſi futuri.

Quelle della Buonatenenza.

Le Prerogative, ed Immunità, che pretendano Perſone privilegiate particolari.

Quelle tra le Parti, nelle quali il Fiſco ſolamente può aver intereſſe futuro per ragione di Succeſſione, o di Rilevio,

levio, di Adoa, di Patronato, o ſimile.

Quelle di franchigie d' Alloggiamenti, immunità di Gabelle, ed impoſizioni tra Univerſità, e Particolari.

Le Cauſe de' ſervizj perſonali, e pagamenti de' Salarj.

Quelle de' pagamenti di Paſſi, Ponti, Scafe, Baglivi tra Univerſità, e Baroni, o altri, che pretendano eſigere, ed altri pretendano non pagare.

Quelle degli eſpedienti, che prendono le Univerſità, per pagare i debiti.

Quelle degl' impedimenti per gli Ufficj di Sindaco, ed Eletti delle Univerſità.

Quelle, che riguardano gli ordini a tali Amminiſtratori di dar conto, e che tali elezioni ſi facciano a forma delle Prammatiche.

Quelle, che riguardano la ſpedizione de' Commeſſarj a fare i Cataſti, o a rivederli, o a vedere, e rivedere i Conti delle Univerſità.

Le Cauſe de' Bonatenenti, acciò non ſiano gravati.

Le Cauſe Criminali di tutti i Sudditi della Camera, le quali ſiano *extra* l'amminiſtrazione de' loro Ufficj.

Oc-

Occorrendo dubbio di giurisdizione sopra tal particolare, s' implori l' Oracolo Sovrano. *Pram. 61. de Off. Proc. Cæsar. 5. Ottobre* 1584.

Le Provisioni d' Immunità, di Bonatenenza, di Catasti, di Passi, Ponti, Scafe, ed altre Provisioni sopra spiegate si spediscano da' Presidenti in Casa: ma se occorre in tali Cause dar termine, fabbricare processo, e decidersi in Tribunale intese le Parti, in tal caso si rimettano al S. Consiglio, o ad altro Giudice competente.

Le Cause de' Demanj anche si trattino nella Sommaria.

Se da' Decreti, o Sentenza di essa accada reclamarsi, la Reclamazione si tratti nel S. C.

Se nella Causa il Fisco non sia Attore, nè Autor lodato, ma vi abbia alcun preciso, ed apparente interesse, e di molta considerazione, a petizione del Fiscale della Camera sia riservato al Sovrano determinare chi debba procedere. *Pram. 62. de Off. Procuratoris Cæsar. 7. Novembre* 1585.

Tutti i suoi Individui non comprino Ro-

Roba, che si venda in qualunque modo da esso Tribunale *nec palam*, *nec publice*, nè per se, nè per interposta Persona, sotto pena di nullità, di privazione dell' ufficio, ed altra corporale ad arbitrio, le quali si eseguano irremissibilmente. *Pram.* 8. *de empt.* 31. *Luglio* 1586.

Riceve la norma per il retto disimpegno delle sue incumbenze nella *Pram.* 11. *de Official.* 3. *Gennajo* 1593.

L' ufficio di Sollecitator fiscale ad esempio di quello dell' Avvocato, e Procurator fiscale non si venda. *Pram.* 11. *de Official.* 3. *Gennajo* 1593.

L' elezione de' Scrivani Attitanti appartenga al Luogotenente, che prima di far' eseguire la provvista, ne dia conto al Tribunale, affinchè i Presidenti, ed il Fiscale possan avvertire ciò, che loro occorra. *Pram.* 26. *de Offic. Procuratoris Cæsar.* 20. *Agosto* 1594.

Questo Tribunale si divida in due Ruote. *Pram.* 68. *de Offic. Procuratoris Cæs.* 26. *Novembre* 1597.

Tuttociò, che riguarda tanto la retta amministrazione della Giustizia, quanto

to il buon governo della reale Azienda in tutti i Rami, che amminiſtra queſto ſupremo Tribunale, e le più eſatte norme per la condotta de' ſuoi Miniſtri, Razionali, Attuarj, e Teſorieri delle Provincie diffuſamente ſtan regiſtrate nelle 83. Prammatiche ſotto il titolo *de Offic. Procuratoris Cæſaris*.

Gli Attuarj ſi riducano al numero di quaranta, compreſi i quattro Maſtrodatti.

I Razionali a quello di quindici, i Prorazionali a quello di trenta.

Si fa il ripartimento de' negozj, e ſi dà la norma per l'elezione di tali Subalterni. Si preſcrive la maniera di ricevere le denuncie. Si danno gli ordini per l'oſſervanza della Pandetta, che ſta affiſſa nel Tribunale. In uno, o due giorni di ciaſcuna ſettimana s'inculca, che paſſino nella terza Ruota in giro due Preſidenti Togati, due di Cappacorta, ed uno de' Fiſcali de' conti per gli affari, ch'eſigono disbrigo.

E tutt'altro ſi diſpone, che ha di mira il buon' ordine nel procedimento degli

degli affari di questo Supremo Tribunale. §. 4. *Pram.* 18. *de Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Dentro di un mese i Subalterni della Sommaria faccian esatta ricerca di tutte le Cause fiscali, e ne passino la nota al Procurator fiscale. Elasso il mese, possa ognuno denunciare i Processi occultati, ed abbia il sesto di quel, che si riceverà dalla Denuncia: con dovere il Subalterno rimaner sospeso dall'impiego, e privo dell'attitazione della causa, quando col mezzo della Denuncia si appuri la esistenza del Processo occultato.

E gli Attuarj nel fine di ogni settimana consegnino al Procurator Fiscale la nota dello stato delle cause Fiscali, sotto pena a' trasgressori della privazione dell'ufficio.

E 'l detto Procuratore avvisi le trasgressioni. *D.* 2. *Ottobre* 1781.

Camera di S. Chiara. Sia composta da' Capi delle quattro Ruote del S.C.

Si dia ad ognuno di Essi il soldo di annui ducati 1300.

Il Presidente ne sia il Capo, e si unisca

ſca in ſua Caſa il dopo pranzo del Lunedì, Mercoledì, e Sabbato.

Tutte le particolari Delegazioni di Cauſe ſi ſpediſcano per Eſſa.

Da eſſa per via di Reclamazione, Nullità, Appellazione, Ricorſo largamente inteſo, ſi giudichino le Cauſe ſpedite in virtù di Delegazione da qualunque Tribunale, e Giudice, proponendone i Proceſſi quel Capo-Ruota, che tenga l'ultimo luogo.

Faccia la Viſita de' Carcerati.

Spediſca gli Aſſenſi per le obbligazioni delle Doti, de' Feudi, delle Univerſità, per l'alienazione de' Beni di queſtà, o di ſimigliante natura.

Conoſca le Competenze giurisdizionali tra Tribunale, e Tribunale.

Sia di ſua iſpezione impartire il *recipiatur*, o *l' exequatur* alle Scritture foraſtiere.

Tratti, e ſpediſca le ſoſpezioni, come le trattava il Collaterale.

Giudichi de' gravami contro le diſtribuzioni delle Cauſe, queſtioni de' Commeſſarj deciſe dal Preſidente, o altra ſua Provvidenza, facendone Egli Relazione

in scriptis in Essa Camera, ed allontanandosi.

Spedisca le Patenti di qualunque ufficio, quando le sia ordinato, usando la formola, che si trascrive.

In mancanza del Presidente supplisca le sue veci il Capo-Ruota più antico, e nel votare le cause si cominci dall'infimo, e si finisca per ordine al più degno.

Ed altri ordini si danno per la destinazione de' Subalterni di questo rispettabile Magistrato. *Pr.* 1. *de Off. Cam. S. Cl.* 8. *Giugno* 1735.

Nel consultare sua Maestà spieghi le leggi, le Prammatiche, gli Ordini, i motivi, le Ragioni, e le Circostanze, nelle quali si fonda il Parere. *D.* 31. *Gennajo* 1736.

Stimando sentire le Parti, lo faccia senza Real Ordine. *D.* 21. *Maggio* 1736.

Non ispedisca Provvisioni fuori de' Casi urgenti, o si tratti de' Ricorsi de' Carcerati poveri nelle Cause di morte.

Nel decidere le competenze di giurisdizione tra Tribunale, e Tribunale osservi l'Articolo secondo della legge, in cui

cui furono creati i quattro Segretarj di Stato, dovendo sentire le Parti interessate, ed indi dar corso alla Consulta per il canale di quella Segretaria, dalla quale dipende il Tribunale, che dovrà procedere: ancorchè l'ordine di consultare sia provenuto da altra Segretaria, cui solamente si passi notizia della Consulta. D. 22. *Marzo* 1738.

I suoi Subalterni osservino la Prammatica seconda §. 8. 9. 10. *de Off. Segret.*, pagandosi per il Registro delle Scritture due tarì per il Registro di carta corrente, colle dichiarazioni del detto §. 10., abbenchè in esse si contengano diverse Persone, e diversi generi di Negozj. D. 18. *Aprile* 1738.

Per decidersi le competenze di giurisdizione si stabilisca un giorno per settimana, nel quale solo indispensabilmente si abbiano le medesime a disbrigare.

Sia inteso un Presidente della Sommaria, facendo le Parti Fiscali del suo Tribunale, ed occorrendo, sia anco inteso l'Avvocato Fiscale della prima Ruota della Vicaria. D. 25. *Luglio* 1739.

Nelle Cause delegate a *jure*, o *ab*

Homine ammetta le suppliche ne' casi di morte, di forgiudica, o di tortura *ex processu informativo*.

In essi spedisca il suo esame in vista della Relazione del Tribunale Delegato, e del solo notamento Fiscale.

Quando s' incontri grave, e fondata difficoltà sul notamento contra l' integrità di esso, o della sussistenza del fatto, e della pruova, si chiamino i processi originali.

E per prevenire ogni scrupolo, almeno rispetto alli notamenti de' Processi, che si sian prima pubblicati, i soli notamenti Fiscali de' Condannati a morte si firmino anche dall' Avvocato de' Poveri, al quale secondo le leggi solamente essi si comunicano. *D.* 5. *Ottobre* 1741.

Indispensabilmente due volte la settimana tratti le Cause Criminali con preferenza. *D.* 14. *Settembre* 1742.

Ne' tre casi spiegati nel *D. de'* 5. *Ottobre* 1741. la Vicaria non ponga mano tanto per la Causa principale, quanto per gl' Incidenti, e dipendenti. Fuori di essi abbia la facoltà di esaminare le Condan-

danne delle Udienze in revisione, quando si mandano le Catene.

Accadendo dubbio, se in alcuna Causa entri o nò delegazione, essa Camera lo esamini, come quella, che rappresenta la Persona di S. M., dalla quale la delegazione deriva. Su degl' Incidenti delle Cause delegate dia essa subito le Provvidenze, che convengono. *D.* 8. *Marzo* 1760.

Quando per gravame si ricorre alla real Camera, o che si attacchi la competenza de' Giudici, o la di loro giurisdizione, o la facoltà delegata, e si ordina riferire, si sospenda di procedere fino alla decisione. *D.* 27. *Settembre* 1777.

Camminare in tempo di Notte sia vietato senza portare il lume. *D.* 13. *Maggio* 1758.

Ne' Bandi Pretorj si determini l' ora, dopo della quale non possa comminarsi di notte senza lume.

Vi sia perciò un pubblico segno.

Cessi il Bando, se si cammina col lume, o col tizzone, o se si vada nel Paese con gli Animali.

Chi contraviene sia punito con la Carcerazione di quella notte solamente, purchè la Persona non sia sospetta di Delitti. *D.* 19. *Agosto* 1758.

In tempo di notte chiunque sia colto in fatto illecito, o in contravvenzione de' Bandi della Vicaria, sia carcerato senza distinzione di Livrea, e di Monture, con dovere la Vicaria rimettere li esenti a' di loro Giudici. *D.* 22. *Settembre* 1760.

Tal ordine contra gli Uniformi riguardi i Sargenti, Caporali, e Tamburi. *D.* 23. *Ottobre* 1760.

Campione, che sia stato vinto in disfida, non sia ammesso a nuovo Duello per altri; ma solamente possa combattere per sua difesa.

Ne' Duelli si faccia uso di Armi uguali, e solite a portarsi.

Prima del combattimento si giuri, che la Causa, per la quale s'intervenga, sia riputata giusta, e che siasi per agire con tutto il zelo.

Sia vietato tra Campioni di colludere in ogni maniera.

Se chi presiede al Combattimento col pare,

parere ancora di altri, che siano stati presenti, stimi, che il Campione si sia portato con frode, o con evidente viltà, o che più vigorosamente, o più alla lunga avrebbe potuto combattere, dovendo perciò l' Accusato incontrare la morte, in tali casi l' istesso pericolo sovrasti al Campione.

Se poi abbia combattuto per l' Accusatore, ne' casi medesimi il Campione incorra nella pena della perdita della Mano, pena legittima per ogni spergiuro.

Nel delitto di Lesa Maestà anche l' Accusatore, se soccumba, incorra nella pena di morte.

Nel Combattimento l' Accusato eligga la maniera di combattere, e se abbia qualche difetto di corpo, l' Accusatore, per quanto sia possibile, a lui si uniformi. Per esempio, se l' Accusato sia privo di un occhio, l' Accusatore per molti giorni prima del combattimento tenga chiuso l' occhio medesimo.

Prima dell' età di 25. anni, e dopo l' età delli 60. non sia alcuno obbligato ad accettar disfida, ma possa farsi uso de'

Campioni. *Cost. Nullus Campio = Praesenti Lege = Summario periculo = Consuetudinem pravam.*

CANCELLIERE DELLE UNIVERSITA'. V. *Università.*

CANI PER LE CARCERAZIONI. V. *Capienti.*

CAPI DE' TRIBUNALI commettano le cause a' Ministri del Tribunale stesso, e non alla propria persona. *Pram.* 7. *De Off. Judic.* 28. *Marzo* 1555.

Il primo giorno di ciascun anno giurino *de Secreto tenendo*, & *silentio servando*. *D.* 9. *Gennaro* 1595.

CAPIENTI, ed ogni altro Esecutore niente riceva da chi si carceri, o contro chi sia eseguito sotto pena arbitraria.

Capienti di qualunque Magistrato, o Giudice avvalendosi, o conducendo cani nell' atto dell' Arresto de' Delinquenti incorrano irremisibilmente nella pena di anni 5. di galera, ancorchè non siegua offesa reale di chi debbasi carcerare, *Editto de'* 30. *Novembre* 1750.

CAPITANI DI CAMPAGNA DELLE UDIENZE sian mutati in ogni quinquennio

nio insieme co' soldati, restando però numero competente de' vecchi, e più pratici, e puntuali per regola de' luoghi. §. 7. *Pram.* 18. *De Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Non esercitino per sostituti, nè affittino l'Ufficio.

Sia eccettuato il caso delle vendite già fatte.

Si conferisca tal' ufficio gratuitamente con terna circostanziata delle Udienze.

Il loro soldo sia di ducati 15. il mese.

Simile stabilimento militi per i Procuratori Fiscali delle Udienze, il soldo de' quali sia di annui ducati 36. *Pram.* 9. *Giugno* 1738.

Uscendo in accesso ad istanza di Parte, esigano carlini 10. per ogni dieta naturale. *D.* 22. *Febbrajo* 1766.

Capitolazioni dell'Atripalda. S'imponga perpetuo silenzio a qualunque domanda, che si proponga in virtù di tali Capitolazioni; e quest' ordine si registri in tutt' i Tribunali del Regno acciò valga per Legge, e Prammatica perpe-

petua. *Pram.* 4. *De Possessor. non turband.* 16. *Dicembre* 1519.

CAPITOLO. Appartenga privativamente al Capitolo della Dignità, e de' Canonici l' aggregazione de' Participanti, e de' Cantori, non che l' elezione de' Deputati delle liti preminenziali, de' Puntatori, degli Avvocati, e di ogni ultro Ufiziale necessario per il Governo della Chiesa, del Capitolo, e de' suoi dritti. *D. Al Vescovo di Molfetta del* 1. *Agosto* 1762.

Sia formato da' Canonici, ed altre Dignità, non già da' Preti partecipanti, i quali servano nelle funzioni alli primi, e non occupino gli Stalli de' Canonici.

Negli affari del Capitolo, che riguardano giurisdizione, e preminenza, non intervengano i detti Preti.

Trattandosi di Economia, che appartiene tanto al Capitolo, quanto al Clero, intervengano nelle risoluzioni tanti de' Partecipanti de' più anziani, quante sono le Dignità de' Canonici: lo stesso si osservi nell' Elezione de' Procuratori, e

Ra-

Razionali, e di questi si elligga uno tra Canonici, e l'altro tra Partecipanti. *D.* 22. *Novembre* 1766.

Circa l'aggregazione de' Partecipanti con *D. de'* 18. *Luglio* 1769. al Governatore di Rugo si ordinò, che i Partecipanti abbian dritto, e debbano intervenirvi.

Tra due mesi tutte le Collegiate sprovvedute di Assenso rimettano gli Statuti, e non avendone, dentro lo stesso tempo quelli formino, intese le Università. *D.* 8. *Ottobre* 1785.

Capitolo *Odoardus*. V. *Ecclesiastici*.

Caporali di Campagna non facciano Biglietto di Salvaguardia ad alcuno sotto pena della privazione dell'impiego immediatamente a disposizione di S. M. *D.* 13. *Settembre* 1750.

Capo-Ruota Onorario di S.Chiara non abbia precedenza. D. 26. *Settembre* 1759.

Andando in Vicaria per la visita de' carcerati, sieda in mezzo alli due Capi-Ruota di essa in Sedia uguale, come *Primus inter Pares*. *D.* 14. *Settembre* 1735.

Cap-

Cappellan Maggiore non ispedisca Patente di Cappellano Regio, nè dia altra esenzione agli Ecclesiastici senza l'approvazione del Re. *D.* 22. *Luglio* 1739.

Nel Regno autorizzato, e decorato di Privilegj con Bolla di Benedetto XIV. de' 6. Luglio. 1741. *Pram.* 1. *De Jurisdict.*, *& falcult. Reg. Cap. Maj.*

Conosca le cause de' Conti degli Economi delle Chiese Regie. *D.* 4. *Febbrajo* 1758.

Giudice di seconda istanza della sua Corte sia la Camera di S. Chiara. *D.* 3. *Gennajo* 1765.

Proceda per la reintegrazione de' Feudi delle Chiese Regie, inteso l' Avvocato del Real Patrimonio. *D.* 20. *Maggio* 1769.

Da due Decreti della sua Corte uniformi non si ammetta appellazione.

Gli sia dovuto il *jus sententiæ*, che si paghi da' frutti, che si reintegrano al Regio Padronato. *D.*19. *Novembre* 1769.

Sia Giudice competente di tutte le cause, che riguardano Padronato Regio, anche mediato, *D.* 11. *Settembre* 1773.

Cap-

Cappellani delle Regie Udienze si eliggono da S. M. a nomina delle Udienze. *D.* 24. *Agosto* 1743.

Siano soggetti al Cappellan Maggiore, e per comodo delle Parti suole destinarsi un Giudice da S. M., dove sia il Cappellano litigante. *D.* 24. *Agosto* 1743.

Possano far celebrare le Messe per mezzo di sostituto, mà nelle pubbliche funzioni assistano al Tribunale da Maestri di Cerimonie. *D.* 30. *Gennajo* 1762.

Non esigano più di tre carlini per qualunque Fede o di morte, ò di stato libero, trattandosi di Cappellani di Piazze, Castelli, Ospedali, o Corpi di Esercito. *D.* 2. *Giugno* 1769.

Cappellania lasciata da' Testatori sia come peso annesso all' eredità da eseguirsi *Officio Judicis* per la celebrazione delle Messe, senza poter si per ciò assegnare beni stabili. *D.* 11. *Giugno* 1770.

Solamente si poss' assegnare partita di arrendamento per facilitar l' esazione: lo stesso, se la Cappellania sia stabilita in atti tra Vivi. *D.* 12. *Agosto* 1770.

Cappellania Amovibile ad nu-

TUM

TUM non si reputi mai Beneficio Ecclesiastico, ed il Padrone non sia obbligato presentare il Cappellano alla Curia, ma lo destini a suo piacere. *D.* 20. *Maggio* 1775.

CAPPELLANIE LAICALI, E LEGATI PII DI MESSE siano esenti da pagare il Catedratico al Vescovo. *D.* 25. *Aprile* 1761.

Siano esenti da pagamento di Contribuzione in occasione di *S.* Visita. *D.* 3. *Gennajo* 1767.

Non siano dell' ispezione di Giudice Ecclesiastico. *D.* 22. *Agosto* 1772.

CAPPELLE erette nelle Chiese Parrocchiali, quando non costi, che l' Elezione dell' Amministratore, o Economo spetta a' Confratelli, si faccia dal Parroco.

Questi eliggendo Persona laica, essa sia tenuta dar conto al Giudice laico. *D.* 9. *Luglio* 1746. V. *Chiese*, *e Cappelle*.

CAPPELLE PALATINE possan conferirsi dal Re con sua semplice Cedola.

Per puro singolarissimo atto di Religione, S. M. vuole, che la Prepositura della Real

Real Chiesa di Canosa, non ostante sia Cappella Palatina, sia la collazione confermata dalla Potestà Ecclesiastica.

Il Vescovo d' Andria più vicino lo istituisca, e confermi principalmente: vi acconsentiscano con particolari Bolle di Accessione due altri Vescovi della Provincia stessa, due delle Provincie finitime, ed il Cappellan Maggiore, come Prelato ordinario della principale Real Cappella.

Si spiega essere questa canonica immissione da sei Vescovi uniforme a quella polizia, che, introdotta ne' primi beati secoli, corrisponde allo spirito, e all' intenzione della Chiesa universale. *D. 11. Marzo 1786.*

Carcerato, se si sia difeso, non si abiliti, *nisi facta conclusione in causa. Rit. Item quod, si procedatur.*

In Vicaria appensatamente assaltando, ed offendendo alcuno, che sia dentro lo stesso carcere, o l' offesa accada con armi, o senza, incorra, s' è Nobile, nella pena di tre tratti di corda in segreto; e di cinque anni di Relegazione; s' è Ignobile, di quattro tratti di corda in pubblico,

co, e di tre anni di galera, o di cinque di Relegazione ad arbitrio.

Similmente sian puniti i Complici, Fautori, e Consultori di tali delitti.

Senza che con ciò s'intenda derogato a pena maggiore, che forse Essi per Legge meritano. *Pram.* 3. *de Carcerariis* 19. *Dicembre* 1570.

Non ardiscan i Carcerati crear tra di loro il Priore, nè imporre pagamento alcuno di qualunque somma, e con qualunque pretesto, sotto l'irremissibile pena di due tratti di corda. *Pram.* 4. *de Carcerar.* 27. *Settembre* 1573.

Se sia povero, abbia dal Fisco quotidianamente ognuno due Libbre di pane. *Pram.* 5. *de Carcerar.* 22. *Febbrajo* 1576.

Non tenga qualunque sorta di armi nè sopra la persona, nè dentro la sua cassa, o in altro modo, sotto pena di tre tratti di corda in segreto a' Nobili con anni cinque di Relegazione; ed agl'Ignobili di tre tratti di corda in pubblico, e di anni cinque di galera. *Pram.* 14. *de Carcerar.* 8. *Novembre* 1593.

Carcerato, che dentro la Vicaria faccia

cia risse, e questioni, si sottoponga a quattro stratti di corda, senza che perciò si ammetta gravame. *D.* 18. *Novembre* 1598.

Non si arrolli per soldato dagli Ufficiali, e si minaccia il gastigo non meno a'costoro, che a'Magistrati, che lo consegnino. *D.* 9. *Giugno* 1735.

Non passi per avanti del Real Palazzo. *D.* 9. *Giugno* 1737.

Non passi per avanti la strada di Toledo dopo mezzo giorno, e per quelle strade, ch'è solito fare S. M. per andare a divertirsi in campagna.

Lo stesso ne'giorni di Domenica per le strade, per le quali passa S. M. per andare alla divozione del Carmine. *D.* 18. *Maggio* 1737.

Il pane, che i congiunti, o amici portano a'carcerati, non sia soggetto a Gabella.

Il Fiscale però invigili, che di tal pane non si faccia negozio, vendendosi ad altri. *D.* 10. *Febbrajo* 1742.

Carcerato, che dica esser Familiare di Militare senza tener Uniforme, o Livrea, subito si avvisi all'Udienza genera-

le, e trovandosi il carcerato tale, si trasmetta alla medesima. *D. 6. Settembre* 1746.

Carcerato liberato in forma con Decreto dell'Udienza, avverso del quale il Fiscale abbia portato il Ricorso, o esso ne abbia prodotta l'appellazione, non si mandi in Vicaria, purchè esso non ne faccia le premure, e le Appellazioni siano formali, e non già fatte dall'Avvocato de' Poveri in dorso del Decreto per futura cautela: *Lettera del Fiscale di Vicaria all' Assessore di Teramo de' 3. Ottobre* 1763. V. *Accusatori*.

Carcerato povero abbia il pane anche con denaro della Tesoreria, che in mancanza de' Proventi fiscali lo somministri con certificatoria del Preside, e dell' Udienza. *D. 5. Aprile* 1717.

Lo abbia dal Fisco anche pendente l'appellazione da' Decreti di condanna. *D. 29. Luglio* 1730.

Appartenendo le sue inquisizioni alla real Sopraintendenza, gli Affittatori, o Amministratori degli Arrendamenti respettivi gli dia gli Alimenti, come li som-

fomminiftra la Regia Corte a' carcerati poveri. *D.* 7. *Giugno* 1738.

Pagando il prezzo del pane, gli fi tolga il fequeftro de' beni, non oftante la Ceffione fatta a Beneficio del Fifco. *D.* 20. *Giugno* 1739.

Potendo godere l' Indulto, prefentando fede di povertà, fi fcarceri fenza pagamento di dritto alcuno.

Con chi non è povero fi ufi tutta la umanità, ed indulgenza nella taffa, ed efazione de' Dritti. *D.* 20. *Giugno* 1745.

Non paghi dritto di carceri ne' reali Caftelli. *D.* 6. *Settembre* 1766.

Non abbia il *Pauper eft* dall' Avvocato de' Poveri, fenza che prima quefti appuri, fe il ricorrente fia povero.

Sopra di quefto punto invigilino anche i Fifcali.

Mentre il Fifcale, e l' Avvocato de' Poveri praticano le diligenze per fare la verificazione della povertà, non fi lafci di fomminiftrare il pane a que' carcerati, che fi vegga non avere affiftenza, e che in qualunque maniera fi vegga effer poveri. *D.* 7. *Luglio* 1767.

Appartenendo tali carcerati a Corte baronale, si obblighi il Barone alla somministrazione del pane. *D.* 14. *Aprile* 1767.

Il pane a carcerato povero si dia nel solito peso, ancorchè sia alterato il prezzo de' grani, e supplisca alla spesa la Tesoreria, mancando li proventi Fiscali. *D.* 16. *Maggio* 1767.

Il D. de' 14. Aprile 1767. abbia luogo quando tali carcerati si rimettano all' Udienza per motivo de' Baroni, non già se siano carcerati di ordine di Essa, o siano chiamati in caso di gravame, o di appellazione, mentre in tale caso a nulla sian tenuti. *D.* 7. *Luglio* 1767.

Si considera uno de' pesi del Principato il mantenimento de' poveri carcerati, sia per vitto, sia per assistenza di corpo, o di spirito, sia per difesa, sia per trasporto.

Ogni attrasso per tali spese vada a conto del regio Fisco, e si paghino con certificato de' Fiscali da' Tesorieri.

E si comprendono in tali spese quelle per i Medici, Chirurgi, e Procuratori de'-

de'poveri. *D.*15.*Luglio* 1769., *e* 9.*Giugno* 1770.

Si dà il metodo per la somministrazione degli alimenti a tali carcerati. *D.* 17. *Giugno* 1776.

CARCERATO PER DEBITO, passati i quaranta giorni, abbia dal Creditore gli alimenti, quando non voglia concordarsi, senza che in tal caso occorra pruova di povertà.

E volendo il Creditore escludere la presunzione di povertà possa farlo, senza che resti impedita la somministrazione degli alimenti.

Prima de' quaranta giorni il Debitore per ottenere la somministrazione degli alimenti faccia positiva pruova della sua povertà. *Pram.* 3. *Aprile* 1748.

CARCERAZIONE fatta di privata autorità si punisca con pena Capitale. *Cost. Contra effrænatas.*

Sia vietata in caso di pena pecuniaria, o contravvenzione di Bando penale, quando si dia idonea cauzione: contravvenendosi, si commina pena ad arbitrio del Re. *Cap. Statuimus, ut nullus Justitiarius.*

Carcerazione di chi ſia pronto dare ſicurtà non ſi ordini da' Giuſtizieri ſenza Voto del Giudice, e non ſia per comando del Re, e ne' caſi permeſſi dalle Coſtituzioni, ſotto pena della perdita della metà de' lucri di un' anno, ed altra arbitraria.

Se la Carcerazione ſia ſeguita per mal conſiglio del Giudice, queſti ſoffra la pena, ed il Giuſtiziere ne ſia eſente.

Se i Giudici *pertinaciter* non reſiſtano in tali caſi al Giuſtiziere, ſian ſimilmente puniti: come pure lo ſiano, ſe non denunciino immediatamente al Re l' ecceſſo del Giuſtiziere commeſſo, non oſtante la di loro oppoſizione. *Cap. Item caveant Juſtitiarii.*

Si ordini appena, che coſti pienamente del Delitto, che meriti pena di morte o naturale, o civile, o taglio di membro, ſi tratti d' inquiſizione, o di accuſa.

Il Carcere ſia ſecondo la qualità della Perſona, e non ſi attenda nè la pubblicazione del Proceſſo Fiſcale, nè le pruove della difeſa, la quale ſi dia con far reſtare il Reo in Carcere.

Se

Se, *publicatis atteſtationibus*, coſti dell' innocenza del Reo, ſenz' attendere la ſentenza ſi liberi ſotto competente ſicurtà. Se non poſſa darla, *etiam ante definitionem Teſtium carceri deputetur*.

Se l'inquiſizione procedura non ſia legittimamente, onde ſi renda nulla, non ſi faccia con eſſa la Proceſſura. *Cap. Ab illo inchoandum*.

Dal Giuſtiziere, o Capitano non ſi ordini ſenza il parere del Giudice, ed Aſſeſſore a loro aſſegnato: s'inculca a coſtoro l'ordine ſopra rapportato, e ſi aggiugne, *ultimatæ ad præſentiam Dominæ Reginæ perſonaliter ſe conferre*. *Cap. Item quod prædicti Juſtitiarii*.

In qualunque procedimento criminale ſi ordini appena, che coſti del delitto per mezzo di un Teſtimonio *de viſu*, *& perſona alias de fama publica* ſia ſoſpetta: purchè in tali caſi ſia ſolito devenirſi alla Tortura. *Rit. Item ſi accuſatur aliquis*.

Per qualunque delitto non ſi ordini dal Luogotenente della G. C., ſenza il voto almeno di un Giudice.

Seguita che ſia tal Carcerazione non ſiagli lecito nè rilaſciare, nè ritenere il

Carcerato, senza il voto di un Giudice; purchè non abbia ordine in iscritto della Sovrana. *Rit. Item quod Locumtenens:*

Si osservino le Costituzioni, ed i Capitoli del Regno, che prescrivono non potersi carcerare alcuno, che voglia dar sicurtà prima che costi del delitto, sotto pena di diece once, e l' Ufficiale nel Sindicato sia tenuto *de Injuria. Pr.* 1. *de Custodia Reorum de anno* 1477.

Si possa ordinare da qualunque Ministro, e far eseguire nel largo, ed a vista del Castello Nuovo per cosa grave, e leggiera, che sia. *D.* 9. *Giugno* 1739.

Non si faccia senza Processo, e senza bastante ragione.

Contravvenendosi o da Governadori, o da Caporali di Campagna, le Udienze obblighino costoro al pagamento delle giornate a favore di tali Carcerati. *D.* 3. *Gennajo* 1739.

Carcerazione de' Rei si faccia liberamente anche fuori di Provincia.

Perciò i Presidi diano a' Caporali una certificatoria di ciò, che van facendo per ordine delle respettive Udienze, alli quali senza manifestarsi il Negozio le

Udienze; ed ogni altro Giudice diano ajuto.

Però l'esecuzione fatta, o da farsi in diversa Provincia, si manifesti esplicitamente al Preside della medesima dal Preside ordinante. *D.* 8. *Settembre* 1742.

Carcere. Il Criminale si renda comodo; ove tale non sia, si faccia a spese del Barone.

Il Civile si accomodi a spese delle Università, che in ciò sono obbligate per le Leggi del Regno.

Per le Cause Civili non si faccia uso delle Carceri criminali. *D.* 9. *Novembre* 1737.

Per la Visita delle Carceri della Provincia i Ministri dell'Udienza si servano dell'opportunità di Accesso per altro affare, acciò non si cagioni spesa all' Università. *D.* 1. *Agosto* 1738.

Carceri orribili si vietano, perchè il Carcere deve servire di Custodia, e non di pena. *D.* 8. *Aprile* 1739.

Si facciano ove non sono, e non si faccia uso de' Castelli, e Fortezze reali.

Siano in luogo asciutto: Il Civile sia luminoso, ed abbia affacciata alla strada pub-

pubblica: Il Criminale sia ben cautelato: non abbia comunicazione con altri: vi sia lume ingrediente, vi giuochi l' Aria, non sia sotto terra; ma bensì a pian terreno, ed asciutto: ben'inteso, che le Carceri non siano nel Palazzo Baronale.

Più non si affitti il Carcere di Chieti, ma per la Custodia vi si destinino due Soldati Vecchi col mezzo soldo, e con tutti i lucri onesti. *D.* 2. *Maggio* 1750.

Jus Portelli non si esiga senza Concessione Regia. *D.* 17. *Luglio* 1751. *Per Taranto*.

Ordini in dodici Capi per la Custodia delle Carceri di Vicaria. *D.* 15. *Marzo* 1764.

Carceri de' Nobili non si dian agl' Ignobili, *& viceversa*. *D.* 6. *Giugno* 1761.

Occorrendo far uso de' Reali Castelli, si dia parte al Commessario di Campagna. *D.* 20. *Gennajo* 1776.

Carceri, e Carcerieri in Napoli si soggettano alla cognizione di una Giunta composta dal Delegato del Monte della Misericordia, e da' due Capi-Ruota della Vicaria Criminale, e si sta-

ſtabiliſcono undici Capi d' Iſtruzioni diretti a tener a freno l' avidità de' Carcerieri medeſimi, e per reſtituire alla conveniente forma le Carceri. *Pram. de' 3. Aprile* 1748.

CARCERIERI non eſigano alcun dritto da coloro, che nello ſteſſo giorno ſono carcerati, ed eſcarcerati. Pernottando, paghino un carlino. *Coſt. Caſtellani, & Inſervientes ab incarceratis.*

Contravvenendoſi, ſi commina la pena del nonuplo a favore del Fiſco, e la Reſtituzione del mal' eſatto. *Coſt. Quis Caſtellanorum.*

Fuggendo i Carcerati per negligenza de' Cuſtodi, incorrano nella pena della pubblicazione di tutti i Beni, ed un meſe di Carcere.

Se la fuga avvenga mediante la di loro frode, la pena ſia Capitale *juxta antiqua jura. Coſt. Cuſtodes, de, quorum Cuſtodia.*

Niente eſigano da chi non pernotti in Carcere; pernottando, eſigano grana tredici per tutto il tempo della dimora.

Oſſervino la Coſtituzione ſotto pena di 25. once.

In

In ſimil pena incorra il Reggente, ſe in caſo di denuncia non facci giuſtizia.

Ed Egli da' Carcerati, che ſi liberino, faccia con giuramento dichiarare ciò, che abbiano pagato a' Carcerieri. *Pram. 1. de Carcerariis.*

Carcere della Vicaria non ſi affitti. *Pram. 2. de Carcerar. de anno* 1540.

Per affitto di letto non eſigano per ogni Dormiente più di torneſi ſei la notte, e non proibiſcano a' Carcerati ſervirſi del proprio letto, ſotto pena di once 25. di oro, ed altre, *Pram. 16. de Carcerar. 17. Settembre* 1657.

In 23. Capi ſi ſtabiliſcono varj regolamenti per le Carceri della Vicaria nella *Pram. 17. de Carcerar. 7. Novembre* 1659.

Altri conſimili ſtabilimenti ſi fanno in XI. Capitoli, che ſpecialmente riguardano i Carcerati poveri per debito, l' eſazioni de' Carcerieri, e l' affitto delle Carceri di Napoli. *Pram. 22. de Carcerar. 19. Luglio* 1748.

CARROZZA, E CALESSI IN NAPOLI. Si danno varj ordini penali, acciò non corrano, ed in talune ſtrade particolarmen-

mente: altri ſtabilimenti ſi fanno in tal materia per la ſicurezza de' Cittadini nelle *Pram. I. ad XI. Interd. in Aurigas.*

S' inculca l' oſſervanza della Prammatica medeſima con *D. de'* 22. *Gennajo* 1739.

Un Mozzo, che corra con Caleſſe vacuo, ſi mandi ſubito in preſidio per un' anno, ſenza che il Padrone ſoggiaccia ad alcuna perdita.

Lo ſteſſo per le Carrozze. *D.* 11. *Maggio* 1738.

Chiunque ſi trovi in contravvenzione, ancorchè ſia della Caſa Reale, o Militare, ſi carceri, benınteſo, che il Reggente della Vicaria ſubito faccia relazione a S. M., acciò ſi diano gli ordini a' di loro reſpettivi Giudici. *D.* 5. *Dicembre* 1738.

In Napoli ſia vietato poter girare le Carrozze dal Giovedì Santo a mezzo giorno ſino al Sabbato alla medeſima ora. *D.* 8. *Aprile* 1740.

Carte di Roma, di qualunque natura ſiano, meritando eſecuzione eſterna pubblica, o privata, anche ſenza eſercizio di giuriſdizione, non ſi ammettano ſen-

senza regio *exequatur* . *D.* 1. *Novembre* 1746.

Alle Carte provenienti da Roma, e dallo Stato pontificio non si dia il *Recipiatur*, se non sian munite della legalizazione di que' Consoli, e Viceconsoli. *D.* 6. *Settembre* 1784.

Eccettuati i contratti, che i Regnicoli tra di loro fanno nella Campagna di Roma, dove si portano a faticare, e ne' luoghi non esistono nè Consoli, nè Viceconsoli. *D.* 11. *Giugno* 1785. V. *Carte Ecclesiastiche*.

Castellammare appartenga alla Provincia di Chieti, non ostante sia di là dal Fiume Pescara. *D.* 6. *Novembre* 1747.

Castellani non abbiano giurisdizione fuori de' Castelli: non v'introducano Concubine, o altre Donne, eccettuata la Moglie: in caso di contravvenzione i Giustizieri ne diano parte al Re. *Cap. Castellanos nostrarum Arcium*.

Castellano del Castello Nuovo tiene spiegata in 7. Capi la giurisdizione, che gli compete. *D.* 5. *Maggio* 1748.

Catapania, non venduta al Barone, spetti all' Università; e tal dritto non si dà senza Nozione, e Forza corrispondente. *D.* 1. *Gennajo* 1773.

Catasto. Si prescrive il metodo per fare le imposizioni, e sopra delle Robe, e sopra delle Persone, che oggi si regolano con le Istruzioni, che seguono. *Arr.* 1. *de'* 4. *Gennajo* 2. *Indizione Napoletana*.

Si dà la norma per la formazione della Tassa sopra degli Animali, che oggi ugualmente dipende dalle Istruzioni. Di particolare si ordina, che coloro, i quali tengono Bovi *ad menandò*, e pagano tanto grano, o altre Vettovaglie, o denaro, non contribuiscano; siano bensì tassati i Padroni. *Arr.* 77. 29. *Gennajo* 1543.

Deduzione della Fida degli Animali si faccia dove si vive con apprezzo, e non già dove si vive a Gabella. *Arr.* 318. 24. *Febbrajo* 1568.

Cittadino, ed Abitante contribuisca per le Funzioni fiscali nella Patria per l' industria, che fa sopra del proprio Po-

Podere situato fuori del Territorio. *Arr.* 349. 4. *Aprile* 1571.

Rimanga estinto il fuoco del Padre, quando in sua morte il Figlio si trovi altrove numerato, e vi abiti. *Arr.* 394. 16. *Ottobre* 1576.

Non così, se il Figlio si trovi numerato sotto il Fuoco del Padre, ed abiti altrove, perchè in di lui morte deve pagarne il fuoco. *Arr.* 393. 11. *Ottobre* 1576.

Forastiere, acquistando Beni per Dote della Moglie, la quale sia Erede di fuoco numerato, e che non si rappresenti da altri, paghi come Cittadino. *Arr.* 622. 17. *Dicembre* 1630.

In Regno si ordina la formazione de' Catasti con Dispaccio de' 4. Ottobre 1740., e la Camera della Sommaria ne dà l'Istruzioni a' 17. Marzo 1741.

Si faccia l'apprezzo di tutti gli stabili in ciascun luogo, con distinguere que', che si posseggonó da' Cittadini, e que', che si posseggono da' Forastieri, con rilevare i pesi, che se ne soffrono, ed accertare anche la rendita de' Bestiami, e quel-

e quella, che si riceva da denaro impiegato in esercizio di Arte.

Tutto ciò eseguito colla forma prescritta nelle Istruzioni, si rimettano a Napoli gli Atti preliminari, i volumi delle rivele, apprezzi, discussioni, per indi darsi gli Ordini per la formazione degli Onciarj, e pubblicazione de' Catasti.

Continuazione delle Istruzioni *a'* 20. *Settembre* 1742.

PARTE PRIMA.

Delle Persone.

I Cittadini siano tassati per tutti i pesi delle Università, siano, o non siano in essa Fuochi numerati tanto per i beni, quanto per la Testa, e per l'industria.

La Testa si situi a carlini diece, quando l'oncia si tassa a grana 4. ½, ed a proporzione si diminuisca fino a detti carlini diece, e si cresca con questo metodo: avanzandosi l'oncia dalle grana quattro, e mezzo fino alle sei, la Te-

sta si avanzi sino a carlini dodici, e mezzo. Dalle grana sei sino a sette per oncia, si avanzi sino a carlini quindeci. Dalle grana sei sino alle otto per oncia, si avanzi sino a carlini 17. , e grana uno, e mezzo.

Dalla Testa sian eccettuati tutti i Sessagenarj, e tutti coloro, che vivono colle di loro rendite senza esercitare arte ignobile sino alla somma però di carlini diece; poichè, occorrendo accrescersi la Tassa della Testa, i Nobili viventi, Dottori di Legge, Medici fisici, Notari, e Giudici a contratti, che non esercitano arti vili, ed i Sessagenarj paghino l' imposto dippiù oltre i carlini diece. Solamente i Minori di anni 18. siano sempre esenti dal pagamento della Testa.

Si tassi ancora la rendita del denaro impiegato in Negozio, e quest' appuramento si faccia prudenzialmente.

Ogni oncia contenga il valore di ducati sei, che alla ragione del 5. per 100. dà di rendita carlini tre. Quest' è la regola per imporre il peso Catastale.

Sia tassata la rendita degli Animali al

al 10. per 100., dedotti tutti i pesi, così che a formare un' oncia vi bisogni la rendita di carlini sei.

Siano però esenti gli Animali per uso proprio.

I Forastieri contribuiscano per i Beni, che possedono in alcun luogo, per i soli carlini quarantadue, che le Università per ogni Fuoco secondo la numerazione del 1637. contribuiscono al regio Fisco.

Ed abitando essi nel luogo stesso, paghino carlini quindeci, che dicesi *Jus habitationis*, e la rata delle spese comunitative, delle quali sentono il comodo.

Se l'Abitante forastiere sia Ecclesiastico, non paghi il *jus habitationis*.

L'industria si tassi nelle seguente maniera. Lo Speziale di Medicina, e Manuale, e'l Procuratore, quando non è dottorato, paghi once sedici.

Sonatore, Panattiere, Azzimatore, Cositore, Mandese, Carrese, Calzolajo, Massajo, Arte di far Carta, Ferraro, Barbiere, Fornajo, Bottegajo, Tavernajo, Ortolano, Potatore, Fabbricatore,

Armiere, Polliere, Chianchiere, Cernitore, Lavorante, once dodici.

La rendita del denaro, che si tiene impiegato in mercanzia, o nell' esercizio della propria arte, anche si sottoponga a tassa.

La tassa si paghi da colui, che rappresenta il Capo della Famiglia. Per l' industria paghi ognuno, quando abbia anni 18. Dagli anni quattordici si paghi per metà. Prima degli anni quattordici, niente. La stessa regola corra per que', che sono Fuochi anche in riguardo alla Testa. Le donne non siano mai tassate nè per la Testa, nè pel' mestiere. Le Vergini, e le Vedove siano tassate per i beni, se abbiano la rendita di ducati sei, dedotti i pesi. Le Maritate per i beni estradotali siano tassate esse stesse, per i dotali i loro Mariti, durante il Matrimonio.

I Cittadini assenti, che sono Fuochi nella patria, o dipendenti da Fuoco, che non si rappresenti da altri, contribuiscano per i Beni, per la Testa, per l'Industria, e per la Mercatura. Se nella

la Patria vi sia chi rappresenti il Fuoco, ed essi sian Fuochi acquisiti in altra Università, sian trattati come Forastieri, pagando solamente per i beni. Se poi non sian Fuochi altrove acquisiti, paghino nella Patria, come gli altri Cittadini.

I Chierici *in minoribus* non godano di niuna esenzione circa i beni; solamente non paghino nè per Testa, nè per industria, anche se siano Chierici beneficiati.

Gli ascesi ad Ordini sacri solamente sian esenti per i beni del sacro Patrimonio, che costi essere stato loro costituito; fino però alla somma stabilita nella Tassa diocesana, che, secondo il Concordato, non può essere meno de' ducati 24. nè eccedere annui ducati 40.

Lo stesso se siano stati ordinati *ad titulum Beneficii*.

I beni delle Chiese, ed altri Corpi ecclesiastici acquistati prima del Concordato, contribuiscano per la metà del peso, che portano i Laici. Quelli acquistati dopo, contribuiscano per intiero. Se so-

no del Paese, contribuiscano la Colletta, se Forastieri la Bonatenenza.

Siano esenti da ogni peso i Seminarj, gli Ospedali, e le Parrocchie.

I Baroni si reputino Cittadini, se si trovano portati per Fuoco nella numerazione del 1669. E quindi per i beni Burgensatici paghino la colletta, ed abitando in altro luogo, anche sian riputati per Fuoco ivi acquisito: se siano Forastieri nel Feudo, paghino la Bonatenenza.

Per gli animali, che servono ad *instructionem Feudi*, vale a dire, che a proporzione servano per arare, o ingrassare i Territorj feudali, i Baroni sian esenti da peso.

Possedendo beni nelle Università, che han Territorio promiscuo co' loro Feudi, contribuiscano nell' Università del Feudo la colletta, se siano Fuochi numerati, la Bonatenenza, se non lo siano.

Se i beni feudali siano dati a perpetua colonia con una certa prestazione, la rendita de' beni si reputi allodiale, e la pre-

prestazione si reputi feudale. Quindi si accatastino i fondi per tutta la rendita, e, dedotta la prestazione si paghi, o la Bonatenenza, o la Colletta, secondo la qualità del Possessore.

Tale regola si osservi per tutti gli altri beni dati a censo, o a colonia perpetua.

I Padri di dodici Figli, dopoche avranno ottenuto, e presentato il Privilegio della regia Camera, siano esenti da Colletta, o Bonatenenza.

Contribuiscano però per i debiti contratti dalle Università per essere ammesse al Demanio, ed a tutte le spese comunitative, delle quali sentono il comodo.

Spedito il Privilegio, ancorchè morissero tutt' i figli, l' immunità non si estingua.

Morto il Privilegiato, duri l' esenzione, quando i Figli abitino unitamente colla Madre, o colla Madrigna guardando il letto Vedovile, per tutt' i beni.

Non godano esenzione i beni acquistati dopo del Privilegio.

I Napolitani godano alcune esenzioni?

Alcuni sono Napolitani per nascita: altri per origine, cioè figli de' Napolitani natisi: altri acquistano la cittadinanza per abitazione con casa propria, e moglie Napolitana.

I primi godano i privilegj, o abitino, o non abitino in Napoli. Gli ultimi non godano il privilegio, abitando altrove. Perciò chi lo pretende, esibisca il privilegio spedito dalla regia Camera, ed i Napolitani della terza specie anch' esibiscano il documento valido per la pruova della di loro abitazione in Napoli.

L' esenzione per essi sia della Bonatenenza per le annue rendite, che possedono anche sopra le Università.

Non siano immuni dal pagamento della Bonatenenza per gli stabili, che possedono altrove.

Abitando in alcuna Università, contribuiscano alla rata delle spese, e pesi universali, de' quali sentono il comodo.

Per gli Animali sia in di loro elezione pagare o la bonatenenza, o la fida

per

per l'erba in quell' Università, dove gli Animali dimorano.

Simile privilegio si estenda a' Cittadini de' Casali di Napoli, ed agli Esposti dell'Annunciata, i quali ottenuto, che hanno il privilegio, sian trattati come Napolitani.

I Cittadini della Cava godano esenzione anche per la Bonatenenza per i beni, che possedono fuori della Patria; ma, oltre del privilegio della regia Camera, han bisogno di valido documento, che giustifichi la loro abitazione nella Città, e Casali della Cava.

Se o alcuna Comunità, o Ceto di persone, o particolare Famiglia pretenda alcun privilegio, debba portarne il documento, ed esserne nel possesso.

Se due Università contendano per alcun Fuoco, l'una, e l'altra ne faccia l'apprezzo, discussione, e tassa de' beni, e senza procedere all'esazione, diano la notizia al Tesoriere della Provincia, il quale esiga la tassa maggiore, e ne faccia deposito in pubblico Banco di Napoli.

In-

Intanto le due Università ricorrano alla Regia Cameria per isperimentare la di loro ragione.

PARTE SECONDA.

De' Beni.

Nel Regno essendovi Feudi disabitati, per i beni in essi siti si contribuisca nella Università del Feudo maggiore, dentro la di cui giurisdizione sian quelli posti.

Se detti Feudi non sono posti in altra giurisdizione, i possessori de' beni contribuiscano nella propria Patria per l'intiera colletta.

Se tali possessori sian di luogo, dove non sono tassati per i beni, contribuiscan all' Università più vicina del Feudo disabitato: se molte siano le vicine, a quella, che più confina: se molte confinino ugualmente, si paghi a tutte ugualmente.

Se tali possessori siano Baroni, paghino dove sian Fuochi numerati, e se ivi non

non si pagano i pesi Fiscali , o pure sono stranieri , si esegua la regola scritta di sopra.

Per i beni posseduti in Territorio comune indiviso tra più Università , governandosi esse separatamente , si paghi in quella, dove il possessore sia Cittadino. Se sia Forastiere abitante , o non abitante, l'Università principale tassi la Bonatenenza, e la ripartisca colle altre a proporzione del numero de' Fuochi.

Per i beni siti in Territorio, che sebbene diviso da ogni altro Territorio , sia promiscuo con altra Università , il possessore paghi dove sia Fuoco, quando la promiscuità sia certa.

Se sia contradetta , si attenda il possesso sino che in petitorio la promiscuità sia abolita, e si osservi la regola di sopra cennata.

Non essendo certo il possessorio, per detti beni tassi l'una, e l'altra Università, una, vale a dire, per la colletta, e l'altra per la Bonatenenza : le tasse si trasmettano al Tesoriere , ch'esigendo la maggiore , ne trasmetta l'importo in Napoli , per de-

depositarsi in pubblico Banco, e liberarsi dalla regia Camera *cui de jure*.

Ciò s'intenda quando non vi sia certo solito per tale esazione; essendovi, si osservi inviolabilmente, e si attenda il possesso favorevole ad una delle Università.

Per i censi si contribuisca nell'Università, dove siano siti i beni sottoposti a censo, e si paghi o la colletta, o la Bonatenenza, secondo la qualità del possessore.

Per le annue entrate, e per l'interesse de' Mutui si paghi dove il Debitore sia Cittadino o la Bonatenenza, o la colletta secondo la qualità del Creditore.

Per i Censi sopra le Università la Bonatenenza si tassi a carlini 14., e grana 3½ per ogni ducati cinque di annualità, e questa somma si deduca dal pagamento da farsi al Creditore, se sia Forastiere. Se sia Cittadino contribuisca la colletta.

Se siano Chiese, Monasterio, Beneficio, ed altri luoghi simili, paghino per metà o la colletta, o la Bonatenenza colla regola sopra spiegata.

Per

Per l'utile , che si ricava da denaro impiegato a negozio, si contribuisca nell' Università, dove il Negoziante sia Fuoco, e non già dove il negozio si esercita: l'istesso si osservi per l'industria, che taluno faccia in coltura di Territorio fuori della propria Patria , dovendo per il guadagno, che ne ricava, esser tassato dove sia Cittadino.

Si è detto come si tassa il frutto degli animali. Ora si aggiugne , che il frutto s'intenda , dedotte tutte le spese per il mantenimento di essi.

Il Possessore però paghi dove sia Cittadino , e dove mantiene gli animali paghi l'erba, o la Fida.

Se gli animali sian dati a Società, il Padrone anche paghi dove sia Cittadino per la rata dell'utile, che gli proviene, ed il Socio paghi per la sua rata coll' istessa regola.

Gli animali de' Locati anche soggiacciano a tassa , dedotto ciò, che si paga alla regia Corte. La rendita degli ufficj, che si possedono colla qualità Burgensatica *in perpetuum* , si liquidi dall' Università , in cui esistano tali ufficj ,

de-

deducendosi tutte le spese, e si rimetta la liquidazione alla regia Camera.

Per i Feudi, e per i Suffeudi non si contribuisca all'Università.

I Baroni però per tutti i beni, che si trovano accatastati, e per i quali l'Università si trova in possesso di esigere, sian essi tassati.

Per potersi accatastare tali beni basti, che i Baroni manchino d'esibire la fede de' Rilevj, e si reputino beni burgensatici.

Pretendendo essi il contrario, la Sommaria proceda di giustizia, ed intanto si paghi la Tassa a favore dell'Università.

Se poi questa pretenda, che i beni sian burgensatici, ed il rilevio si sia pagato per defraudarla, anche si ricorra a detto Tribunale, ed intanto si esenti il Barone dal pagamento della Tassa.

Non si tassino le case di propria abitazione co' piccioli Giardini di delizie, e non di rendita ad esse attaccati: non così delle case, che dian rendita.

A ben regolar la Tassa si deducano i pesi, che sono o naturali, o accidentali. I pesi

I pesi naturali sono le spese necessarie al mantenimento de' corpi.

Le case han bisogno di rifazione, e riparazione, e quindi per tassarne la rendita, se ne deduca il quarto.

I Molini, Trappeti, Centimoli, Valchiere, e simili han bisogno di mantenimento; si coacervi perciò la spesa di molti anni, e si fissi quel tanto, che annualmente si può dedurre.

Pesi accidentali s'intendono quelli, a' quali le obe sono soggette per volontà di coloro, che ne sono, o ne sono stati Possessori. Tali sono i Censi, le Prestazioni, le Decime, Maritaggi, Legati di Messe, e tutti questi pesi diminuiscono la rendita de' Censi.

Colla distinzione, che per le somme di tali pesi l'Università possa tassare colui, a favore del quale siano esse stabilite, se questi sia capace di tassa: perchè se il peso consista in Elemosine, Maritaggi, Messe, non si tassi alcuno. Lo stesso, se sia Parrocchia, Ospedale, o Seminario.

Se siano Luoghi pii si tassino per metà colla regola sopra spiegata.

Se

Se siano Laici si tassino per la Bonatenenza, o Colletta, secondo la di loro qualità.

Ad evitare un giro inutile, per tutte le prestazioni si tassi il Debitore; il quale ritenga la somma tassata sopra di quella, che paga al Creditore. Se però nel contratto si sia convenuto, che il peso della colletta, o della Bonatenenza vadi a conto del Debitore, il patto si osservi, sempreche l'annualità unita colla somma tassata non ecceda il 10. per 100.: eccedendo, il debitore ritenga il dippiù.

PARTE TERZA.

Della Tassa.

Oltre del Catasto, che ogni Università deve tenere formato colle regole già spiegate, annualmente ha bisogno di un nuovo Onciario per formare l'imposizione *inter Cives*, perchè come le once de' beni stabili non possono alterarsi, e solamente i beni possono cambiar Possesso-

re,

re, per cui nel margine del Catasto si notano i passaggi, così annualmente le Teste, e le once d'industria, di Negozio, di Mutuo, e degli animali possono crescere, e mancare in ogni anno.

Il metodo per formare questa Tassa annuale, con tutta distinzione si porta nelle sopracitate Istruzioni de' Catasti. *Pram. 4. Forma Censual., & Capitat.*

Cattedratico morendo prima il maturo della terza del soldo, i di lui Eredi l'abbiano per intiera. *D. 19. Settembre* 1737.

Non prenda possesso della Cattedra senza presentare la Patente spedita dal Re. *D. 16. Luglio* 1739.

Il Cattedratico estraordinario non sia assente dalla residenza, possedendo Beneficj residenziali. *D. 19. Maggio* 1753.

Alli Sostituti nelle Cattedre si paghi il soldo alla ragione di carlini quattro per lezione. *D. 11. Agosto* 1754.

Promosso al Ministero nelle Udienze ritenga la proprietà della Cattedra, che gode, col mezzo soldo, e l'altra metà si dia al Sostituto da destinarsi da S. M. *D. 22. Febbrajo* 1766.

Catena de' Condannati. Si rivoca l'ordine del 1765., col quale si prescrisse la spedizione de' Processi originali insieme con le catene, e si ordina mandarsi le copie di essi, riconosciute dall' Avvocato del Fisco, e de' Poveri. *D.* 8. *Febbrajo* 1766.

Si spedisca dalle Udienze ne' mesi di Dicembre, e di Maggio. *D.* 10. *Maggio* 1766.

Cause da decidersi si decidano con quest' ordine: quelle della Chiesa abbiano il primo luogo: poi quelle del Fisco: poi quelle de' pupilli, orfani, e vedove. Terminate queste, si trattino le altre. *Cost. Justi Cultores.*

Quelle, che prima siano state cominciate, prima si terminino. *Cost. Præsenti lege decernimus.*

Si disbrighino subito fatta la petizione, ed avuta la risposta de' Principali per *negationem*, *vel confessionem*; e da' Procuratori *per ignorantiæ verbum*. Siano eccettuate le cause modiche sotto due Augustali, nelle quali si proceda senza libello.

Le cause Civili, che si trattano avanti

ti i Bajuli, si di sbrighino fatta la citazione, colle circostanze dell'affare, e notifica al Reo il giorno avanti.

Se il convenuto sia Possessore di stabili, non sia obbligato dare la cauzione *Judicio sisti*.

Se sia Possessore di mobili, e non possa dar Fidejussore, si ammetta alla cauzione giuratoria, purchè non sia povero, o vagabondo, o accusato appresso al Bajulo di alcun delitto: ne' quali casi in mancanza della Fidejussione sia tenuto in carcere fin che la lite finisca. *Cost. Dilationes in Judiciis*.

Si decidano dà Giudici colla maggior sollecitudine, risecando tutte le dilazioni degli Avvocati, e delle Parti, e tra diece giorni *a die conclusionis* definitivamente si decretino. *Cost. Universos, & singulos*.

Cause da trattarsi ne' Tribunali ricevono varj regolamenti e nel modo di attitarsi, ed in quello di decidersi in 5 Prammatiche *de Causis decidendis*.

Dopo che una causa siasi cominciata a riferire, non si alzi la mano fino a che non siasi finita.

Allora il Commiſſario dichiarando la cauſa eſſere introdotta, e doverſi procedere alla ſpedizione, con decreto ſi ſtabiliſca il giorno della Deciſione.

Ed in tal decreto ſi notino i Giudici intervenuti nella Lettura.

E ſe alcuni di Eſſi ſi trovino paſſati ad altra Ruota, o ad altro Tribunale, ò aſſenti, o impediti dentro del Regno, mandino in iſcritto il di loro voto.

Se dopo finita la lettura ſopraviene nuovo Giudice, non voti nella cauſa, purchè non accada mancanza de' Miniſtri. *Pram.* 4. *De Dilation.* 11. *Maggio* 1612.

Cauſe appuntate coll' intervento del Capo-Ruota non poſſano votarſi ſenza il di lui intervento, ſe non elaſſi otto giorni, ne' quali ſiaſi atteſo dopo l'appuntamento. *D.* 28. *Aprile* 1768.

Cause di Appaltatori, e Socj, che riguardano intereſſe dell' Appalto, anche queſto finito, ſi continuino nella Giunta di eſſo: quelle de' patentati, ed altri paſſino al Foro ordinario, perchè col finire dell' Appalto il Privilegio del Foro è ſpirato. *D.* 21. *Luglio* 1768.

Cause Criminali de' Carcerati preſi dalle

dalle carceri della Vicaria, che si rimettono alle Corti de' Baroni, acciò procedano in Napoli, si attitino da quei Scrivani, che pria le attitavano. E tali cause si pongano nelle Visite. *Pram.* 10. *de Actuariis 29. Novembre* 1581.

Cause Criminali, che pendono in grado di reclamazione nel S. R. C., si attitino da' Mastrodatti, e Scrivani della Vicaria, contribuendo per li Atti ordinatorj a' Mastrodatti del S. C. i debiti emolumenti. *Pram.* 14. *de Actuar.* 1599.

Cause Criminali, che pendono nel S. C., si disbrighino prima delle altre. *D.* 7. *Ottobre* 1621.

Cause di Fede siano d'ispezione delle Corti ecclesiastiche, le quali non procedano nè a citazione, nè a carcerane dell' Inquisito, sia ecclesiastico, sia laico, senza prima rassegnare a S. M. il Processo informativo, ed attenderne il permesso. Lo stesso per l'esecuzione della sentenza.

Nel difensivo il Reo abbia la libertà di parlare, trattare, e scrivere.

Esse Corti in tutte le cause nelle ci-

tazioni tanto de' Rei ecclesiastici, o laici, quanto de' Testimonj debbano esprimere la causa specifica del Delitto. *D. 9. Dicembre* 1746.

Cause de' Gravami tra Barone, e Vassallo si conoscano dal S. C.. Se occorre controversia sopra cosa Feudale, proceda la Sommaria. *D.* 15. *Giugno* 1736.

Cause de' Ministri non si commettano nella Ruota, dov' essi siedono. *D.* 24. *Aprile* 1778.

Cause Modiche sotto ducati dodici non ammettano l' appellazione in quanto all' atto sospensivo per la sorte principale. La stessa regola militi per le spese, ed interesse della lite. *D. Al Luogotenente della Dogana di Foggia nell' Aquila per lo Canale della Segretaria dell' Azienda del primo Luglio* 1761.

Cause Rimesse dall' Udienze alle Corti Baronali colla Clausola, *electo Judice in Civitate*, si attitino da chi le attitava in Udienza. *D.* 1. *Maggio* 1756.

Cause di Servitu'. V. *Servitù*.

Cause tra le Universita' Confinanti. V. *Criminalità*.

Cava. Sia necessario avervi origine, ed abitazione per godere dell' esenzione della Bonatenenza in altri Luoghi. *Arr.* 689. 7. *Giugno* 1655.

Cavalieri di S. Carlo. Riconosce quest' ordine per Fondatore S. M. Cattolica Augusto Padre del Re N. Signore, che lo istituì nel 1738., e gli diede le Regole.

Cavalieri di S. Gennaro. Riconosce quest' ordine per Fondatore S. M. Cattolica Augusto Padre del Re N. Signore, che lo istituì nel 1738., e ne stabilì le Regole.

Benedetto XIV. lo approvò, e decorò di varj Privilegj con Bolla dell' ultimo *Giugno* 1741.

Cavalieri di Malta nelle di loro cause passive abbiano un Giudice in Napoli destinato dalla Religione. In grado di Appello si ricorra all' Assemblea della Religione. *D.* 4. *Maggio* 1739.

Sian considerati come Ecclesiastici.

Ordinati *in Sacris* per godere il Privilegio del Foro, esibiscano nelle dovute forme la Bolla dell' Ordinazione. *D.* 29. *Ottobre* 1743.

Ne' casi di rissa le Regie Udienze possano loro imporre il Mandato. *D.* 3. *Agosto* 1748.

I di loro Creditori per causa d' Infermità, Funerali, e per ogni altro credito, che si dice di Piazza, siano a tutti preferiti sopra lo spoglio. *D.* 8. *Ottobre* 1757.

Non abbiano giurisdizione sopra i Sudditi di S. M. *D.* 26. *Agosto* 1760.

Avendo lite con alcuna Università, proceda la Sommaria. *D.* 4. *Aprile* 1767.

Cavalieri d' Ordine Straniero non abbiano in Regno esenzione, o prerogativa alcuna. *D.* 30. *Novembre* 1758.

CE

Censi Bollari siano leciti, non eccedendo il 10. per 100., non riducendosi a Capitale le terze, e vi sia la facoltà di ricomprarli per lo stesso prezzo.

Gl' Istromenti di tali Contratti abbiano la pronta, e parata esecuzione, come di cosa giudicata non solamente contro le persone, ed i Beni de' Principali obbligati, e de' diloro Fidejussori, ed Ere-

Eredi, ma ancora contro le persone, ed i Beni de' singolari Possessori delle robe sottoposte al Censo, sino a che da Essi si detengano, senz' alcuna discussione del principal Debitore.

E tal via esecutiva non resti impedita da qualsisia eccezione, fuorchè da quella del pagamento provata con autentici documenti, o con altre Scritture, che meritano fede.

Le Robe, i Beni, i dritti obbligati a' Censi, non pagandosi le terze ne' tempi stabiliti, o deteriorandosi, o vendendosi i Beni stessi, *vel alias minime incidere in commissum*, senza che osti qualunque patto in contrario vallato di pene, e di giuramento. *Pram.* 1. *de Censibus* 20. *Ottobre* 1451.

A' Monasterj, ed altri Luoghi Pii le terze de' Censi si paghino al primo di Maggio sotto pena. *Pram.* 4. *de Censibus* 31. *Settembre* 1604.

In Regno si formino a tenore della Bolla di Niccolò V. inserita nella Prammatica 1. *de Censibus*, non essendo stata ricevuta in Regno quella di Pio V. *D.* 28. *Marzo* 1753.

In

In causa particolare di un Censo del Capitale di ducati 2000. coll' interesse del 10. per 100., sua Maestà spiega essere secondo lo stato presente troppo vantaggioso simile interesse, e per effetto di Sovrana Clemenza ordina, che s'intenda ridotto al 5. per 100. sin dal principio del Contratto, dovendo il dippiù pagato calcolarsi in conto del Capitale. *D. alla Vicaria* 24. *Novembre* 1753.

Anche tra Laici si riducano al 5. per 100., restando per il Debitore il peso del Catasto: tal Riduzione s'intenda per i Capitali sopra i cento ducati: potendosi per i Capitali sotto di tal somma esigere il sei per cento. *D.* 19. *Settembre* 1771.

Censi de' luoghi Pii. addetti a peso di Messe si riducano al 5. per 100., e paghino la Tassa catastale.

Non addetti a tal peso si riducano al 4. per 100. *D.* 3. *Gennajo* 1778.

Riducendosi al 4. per 100., il Catastal peso vada a carico del debitore. *D.* 3. *Agosto* 1782.

Censo Vitalizio. Sia vietato dare, o ricevere denari a vita con prestazio-

zione, che passi il quattordici per cento in ogni anno, sotto pena. *Pram.* 2. *de Censibus* 31. *Ottobre* 1600.

Vendite di entrate in qualsivoglia modo fatte tanto dalle Università del Regno, quanto dal regio Fisco sopra il real Patrimonio a vita, o ad estinguersi tra certo tempo, si riducano al 10. per 100. sotto pena. *Pram.* 5. *de Censibus* 20. *Aprile* 1611.

Senz' attendersi la Prammatica 2. *de Censibus*, si rimetta il determinarne la giustizia all' arbitrio del Giudice, il quale ponga mente alla qualità della cosa venduta, al pericolo, alla tardanza, o sollecitudine dell' esazione, alla complessione, età, e salute del Venditore, alla Consuetudine presente del Luogo, alla Condizione de' Contratti, al vero motivo, e necessità, che li abbia mossi a contrarre, ed alla qualità de' Corpi obbligati. Con che in tali Cause prima di farsi il Decreto, si riferisca a S. M. *D. al S. Conf.* 10. *Novembre* 1744.

Censura publicata contro de' Laici senza fondamento di giustizia, senza delitto, senza contumacia, senza l' essenziale

ziale ordine giudiziario, sia notoriamente nulla, ed invalida. *D.* 31. *Settembre* 1744.

CERTOSE. Si dichiarano di Regio Padronato le Certose di S. Stefano al Bosco, S. Martino, S. Lorenzo alla Padula, S. Gio: di Capri, e di S. Nicola di Chiaromonte. *D.* 15. *Aprile* 1780.

CESAPROBBA. Non si dia a' suoi Naturali Patente, o altra qualunque Commessa di Arrendamento. *D.* 4. *Giugno* 1768.

CESSIONE DI AZIONE. Non dia dritto di agire, se non sia stata fatta per causa necessaria, e non lucrativa. *Rit. Item quod nullus admittatur ad agendum*. V. *Persone privilegiate*.

CESSIONE DE' BENI non abbia luogo contro de' Napolitani, che tengan robe locate, o censuate fuori, o dentro della Città.

Lo stesso per le Moratorie. *Pram.* 1. *de Cessione Bonor.* 9. *Luglio* 1499.

Non abbia luogo per i debiti contratti dentro l'anno dal dì, che si ottiene la Decretazione. *Pram.* 2. *de Cessione Bonor.* 17. *Aprile* 1508.

Si

Si dà la norma per eseguire l' atto della Cessione nella *Pram.* 3. *de Cessione Bonor.* 17. *Aprile* 1546.

Chi abbia fatta la Cessione porti sua vita durante segno verde al cappello, sotto pena la prima volta di cinque anni di galera, e la seconda di galera a vita. *Pram.* 4. *de Cessione Bonor.* 23. *Marzo* 1585.

Dopo la Cessione, non si ritengano carcerati per debito forse contratto colla Corte per il pane avuto, o per le spese dell' Infermerie, stante la loro notoria povertà. *Pram.* 5. *de Cessione Bonor.* 31. *Maggio* 1585.

Si faccia in quel Tribunale dove stia carcerato il debitore, e dove si trovi dedotto il suo Patrimonio. *D.* 6. *Novembre* 1740.

Libera dall' azione reale, e personale. *D.* 16. *Marzo* 1754.

Non si ammetta in tal giudizio eccezione di Foro, come quella de' Locati di Foggia, essendo secondo le Leggi giudizio universale. *D.* 17. *Giugno* 1768.

Dimandandosi prima dell' anno dopo contratto il Debito, non abbia luogo; an-

ancorchè il debitore dopo la dimanda sia stato in Carcere oltre dell' anno. *D. All' Aquila 30. Dicembre 1780.*

CH

Chiavi False. Chi sia trovato con chiavi false, ancorchè il furto non si provi, si punisca con 5. anni di galera, sol che altra volta sia stato inquisito di furto.

Chi lavori chiavi false sopra stampa di cera, creta, o altra mistura sia punito con diece anni di galera, e di cinque chi le lavori sopra mostra di altra chiave. *Pram. 5. De Furtis 14. Ottobre 1605.*

Chierici V. *Ecclesiastici.*

Chierici Conjugati non abbiano altra esenzione, fuorchè ne' diloro Delitti non siano convenuti nè civilmente, nè criminalmente avanti a' Giudici Secolari. *Cap. Robertus non exigit agendo.*

Non abbiano esenzione alcuna per i di loro beni.

Per i Delitti nè criminalmente, nè civilmente sian convenuti avanti Giudice Laico. Chi

Chi li offenda incorra nella scomunica.

E non godan i privilegj, se non vanno con abito. *Pram.* 1. *De Clericis* 14. *Maggio* 1469.

Per godere il Privilegio del Foro, ancorchè Beneficiati faccian la prova tanto del Rito, quanto del Capo IV. del Concordato. *D.* 22. *Settembre* 1742.

Chiesa V. *Persone privilegiate*.

Chiesa, e Luoghi Pii non facciano acquisto per contratto tra vivi, purchè non sia per titolo di Permuta.

Acquistando per ultima volontà roba stabile, debbano dentro d'un'anno o venderla, o affittarla a' Congiunti del Defunto, o ad altra persona burgense. In caso di contravvenzione la roba stessa si confischi.

Per le cose mobili di qualunque specie non abbia luogo il divieto. *Cost. Prædecessor. nostror. veter.*

Testamenti dell' Anima *ad pias causas* s'intendan, quando taluno muoja senza testamento, ed il Superiore ecclesiastico faccia per lui testamento. Furono proibiti in Regno sin dalla loro origine.

Lett.

Lett. del Deleg. della R. G. de' 17. *Settembre* 1738.

Nella vendita de' diloro beni non occorre Affenfo pontificio, ma folamente *l' expedit* del Giudice laico, e le altre folennità, che fi richiedono per le alienazioni de' beni delle Univerfità, e de' Minori a tenore delle Leggi comuni, e municipali.

Se la vendita nón oltrepaffa i ducati cento, bafti *l' expedit* del Magiftrato fecolare: oltrepaffando, fia neceffario ricorrere a S. M.

Negli affitti de' diloro beni preceda la fubafta a tenore delle Leggi municipali, e comuni per quelli delle Univerfità, Chiefe, e Minori. *D.* 13. *Febbrajo* 1745.

Sotto pena di nullità di contratto in ogni Locazione, e nelle vendite de' frutti de' Terreni di tutt' i Luoghi Pii diafi luogo all' accenfione della candela, e quindi alla Decima, e Sefta. *D.* 20. *Gennajo* 1759.

Affegnandofi i beni di Luogo Pio laicale per il mantenimento di Chiefa ricettizia, rimangano della medefima antica

tica qualità laicale, senza che gli Ecclesiastici abbiano la menoma ingerenza in quello, che riguarda la temporalità; solamente l' Ordinario possa destinare un Ecclesiastico, acciò intervenga nella visione de' conti a forma del Concordato. *D.* 25. *Maggio* 1759.

Per poter acquistare, sia necessaria l'approvazione della fondazione colla Deroga alle leggi proibitive, e con l' espresso permesso di acquistare. *D.* 1. *Gennajo* 1768.

Non facciano nuovo acquisto, e tutte le Donazioni, Istituzioni, Contratti di vendita, ed altri atti tra vivi, o di ultima volontà, di cui non siano verificate le condizioni, nè siano i Luoghi pii entrati in possesso non contradetto, restino a disposizione dell' Erede *ab intestato*. *D.* 12. *Luglio* 1769.

I beni lasciati a' Luoghi pii in ultima volontà, o per contratto tra vivi acquistati, de' quali non siano verificate le condizioni, e non ne siano i Luoghi pii in possesso non contradetto, restino a disposizione dell' ultimo Possessore seco-

lare gravato di restituire a' detti Luoghi.

I Capitali restituiti a' detti Luoghi possano impiegarsi allo stesso genere d' impiego, purchè non sia sopra beni stabili.

Per Luoghi pii non s' intendano quelli di opere pubbliche, e di pietà amministrati da' Laici, a riserva delle Congregazioni.

I Notari notino questa legge nel margine di qualunque pubblica Scrittura, d' onde possa nascere ragione a' Luoghi pii. *D. 9. Settembre 1769.*

Possano ricevere in aggiudicazione il proprio Fondo censuato al Laico, il quale abbia dedotto il suo Patrimonio; bensì siano obbligati nuovamente censuarlo a persona laica. *D. 8. Febbrajo 1770.*

Possesso non contradetto circa la legge dell' Amortizazione si intenda così. Se la contradizione è anteriore, o contemporanea al possesso, basti qualunque contradizione. S' è posteriore, debba esser tale, che renda il possesso dubbio, o vizioso

ziolo ne' termini dell' interdetto possessorio. *D.* 23. *Giugno* 1770.

Eredità tutta soggetta a peso di Messe appartenga all' Erede *ab intestato* del Gravante, il quale sia tenuto far celebrare una Messa almeno in ogni anno in perpetuo: se più sono gli Eredi, più Messe. *D.* 12. *Agosto* 1770.

Possesso de' beni preso da Luogo pio di privata autorità sia nullo. *D.* 11. *Maggio* 1771.

Non s' intenda nuovo acquisto l' innalzare i proprj Edificj. *D.* 25. *Maggio* 1771.

Eredità lasciata in usufrutto al laico, ed in proprietà al Luogo pio, appartenga intieramente all' usufruttuario. *D.* 1. *Giugno* 1771.

Enfiteusi de' beni ecclesiastici si considerino come Allodiali del Concessionario in ogni genere di commercio sotto il peso dell' antico Canone, il quale non si possa aumentare.

Finite, o non finite le linee, l' Enfiteuta poss' alienare i detti beni.

Finite le linee, i beni passino ai di

lui eredi anch'estranei, ed agli eredi anch'estranei di questi.

In caso di caducazione o per canone non pagato per tre anni, o per deteriorazione, che notabilmente alteri la natura del fondo, questo si conceda ad altro Laico, il quale paghi al primo Enfiteuta i miglioramenti.

Affitto *ad longum tempus* si consideri come Enfiteusi. D. 17. *Agosto* 1771.

A Luoghi pii non possa lasciarsi danaro contante.

Avanzi de' medesimi distribuiscansi a' poveri.

Possano permutare i beni co' Laici, precedente Real permesso.

Rimpiego de' Capitali restituiti a' Luoghi pii sia permesso anche coll' ipoteca sopra de' beni stabili. Debba però seguire coll' intervento, e cognizione di un Ministro del Re. D. 22. *Febbrajo* 1772.

Il laudemio si debba, quando vi sia patto convenuto, o sia solito pagarsi, ma non si alteri l'antico laudemio, o entrata per qualunque aumento del Territorio o intrinseco, o estrinseco.

Le quiſtioni circa gli affitti continuati per lunghiſſimo tempo, quantunque rinnovati per ogni tre anni, ſi laſcino all' equità del Giudice, il quale debba collo ſpirito delle nuove leggi regolare la ſua ſentenza ſecondo le circoſtanze de' fatti per la prelazione. *D.* 29. *Febbrajo* 1772.

Legato Perpetuo per uſo di argenti è abuſivo, contrario allo ſpirito della Chieſa, ed all'eſpreſſa dichiarazione fatta a Mosè nell' Eſodo 36. *verſ.* 6. Si ſpiega però, che quelli fatti prima del divieto, poſſono eſſere commutati. *D.* 9. *Luglio* 1772.

Teſtamenti, ne' quali s' iſtituiſce erede l'anima del Teſtatore, ſiano vietati. *D.* 22. *Agoſto* 1772.

Il Re riſerva a ſe riſolvere, ſe ſia pacifico, o contradetto il poſſeſſo de' Luoghi pii, quando ſia ſtato ad eſſi dato con ſentenza di Giudice, non oſtante la contradizione ſia ſtata o anteriore, o contemporanea al poſſeſſo.

I Tribunali nelle controverſie di poſſeſſo contradetto a' Luoghi pii riferiſcano a S. M., per riſolverſi ſecondo le circo-

stanze de' fatti. *D.* 22. *Agosto* 1772.

Se il Luogo pio con Decreto del Giudice abbia ricevuto il possesso, sia legittimo. *D.* 23. *Giugno* 1770. *e* 4. *Novembre* 1775.

Eredità in usufrutto lasciata al laico, nella proprietà al Luogo pio, spetti intieramente all' usufruttuario, esclusi gli Eredi *ab intestato* anche laici. *D.* 27. *Agosto* 1772.

A' Coloni de' beni ecclesiastici competa la prelazione, quando abbiano fatte migliorazioni nel Fondo, le quali abbiano mutata la natura di esso in meglio. *D.* 19. *Settembre* 1772.

Legato lasciato in proprietà al Luogo pio, ed in usufrutto al laico, escluso il detto Luogo pio, non appartenga all' usufruttuario, ma restando nella Eredità, spetti in proprietà agli Eredi testamentarj, ed in mancanza, agli legittimi. *D.* 26. *Settembre* 1772.

Eredità, che non può acquistarsi dalle mani morte, spetti all' Erede del Gravato, e non del Gravante. *D.* 12. *Ottobre* 1772.

Pos-

Poſſano coſtruire Tappeti per uſo proprio , non per mercimonio . Poſſano colle di loro rendite diſmettere i debiti contratti prima della legge dell'Amortizzazione, purchè ſiano ſtati fatti colle debite licenze , e queſte autorizzate dall' *Exequatur*. D. 8. *Gennajo* 1774.

Mani morte s' intendano i Conſervatorj per donne fondate dagli Eccleſiaſtici, e da eſſi amminiſtrati prima della legge dell' Amortizzazione . D. 29. *Marzo* 1774.

Sotto tal nome non ſiano compreſi gli Oſpedali . D. . . .

Livello riſervato *poſt mortem* delle Religioſe non entri nella legge dell' Amortizzazione. D. 23. *Luglio* 1774.

Luoghi pii di pubblica pietà poſſano impiegare l'avanzo delle rendite.

In tale impiego , e nella diſtribuzione , ſe ſi tratta di maritaggi , ſia inteſo il Fiſcale. D. 21. *Gennajo* 1775.

Prelazione non competa a' Coloni de' Luoghi pii, quando i Fondi ſi vogliano coltivare dal Padrone . D. 4. *Novembre* 1775.

De' contratti di vendita , enfiteuſi , o

altro qualunque de' beni di Chiesa è della somma Autorità del Re conoscere la legittimità, giustizia, e ragionevolezza. *D.* 20. *Gennajo* 1776.

Vitalizio, che si accresca a Monache, non ripugna alla legge dell' Amortizzazione. *D.* 17. *Agosto* 1776.

Affitto a lungo tempo de' Luoghi pii s'intenda quello, che sia cominciato, e convenuto da principio per un intiero decennio, o per altro maggior tempo. Cominciato, e non finito, e tuttavia il Conduttore stia proseguendo il compimento, sia tale Affitto valevole a far considerare in sua persona come Enfiteusi il Fondo locato.

Il conoscere dell' utilità, e della necessità delle Alienazioni de' Fondi della Chiesa, tra le quali tale Affitto si annovera, appartiene unicamente alla Sovrana Potestà secolare, perchè tal disamina nulla di spirituale in se contiene. Il divieto di tali alienazioni deriva solamente dalle Leggi civili, e per mero abuso si trovano in questa materia pontificie Decretali, non per ogni parte peraltro osservate. Le Leggi comuni, e quelle

quelle del Regno non hanno mai richiesto assenso alcuno alle Locazioni de' Fondi delle Chiese, o di altri Luoghi pii.

Quindi tali Affitti, ancorchè senz'alcuno assenso della Corte di Roma, sian efficaci per la esecuzione della Legge de' 19. *Agosto* 1771.

Si spiega essere anche per le Leggi Civili vietati gli Affitti a lungo tempo de' beni ecclesiastici. *D.* 21. *Aprile* 1777.

Affitto a lungo tempo de' beni ecclesiastici sia vietato senza l'assenso del Padrone. *D.* 22. *Aprile* 1777.

Gli Affitti per diece, o più anni de' Beni di Chiesa di Regia Fondazione, o di altri Luoghi pii di Padronato o Regio o Feudale, o di qualunque privato, non sian valevoli, se non se coll' espresso real consenso, o del Padrone. *D.* 25. *Ottobre* 1777.

Rimpiegando denaro senz' assenso, non abbiano azione di esigere le terze.

Per il rimpiego de' Capitali, non eccedendo i ducati 100., sian delegati i Governatori locali, che dian conto de' Contratti fatti a' suddelegati, e questi al Delegato in Napoli. Per tale suddelegazione non si esiga

esiga dritto alcuno sotto qualunque pretesto. *D.* 10. *Settembre* 1778.

Per antico Canone s'intenda quello, che immediatamente prima della Legge de' 17. Agosto 1771. fu dalle Parti legittimamente rinnovato, e convenuto. *D. all' Aquila* 26. *Settembre* 1778.

La Subasta negli Affitti, come privilegio del Fisco; non appartenga a' Luoghi pii ecclesiastici. *D.* 4. *Marzo* 1780.

In seguela di Consulta della real Camera, che fa distinzione tra i beni ecclesiastici, e quelli de' Luoghi pii Laicali, negli Affitti de' beni ecclesiastici non si richieda la Subasta. *D.* 15. *Aprile* 1780.

Supplicato il Re per la prelazione in Affitto de' Beni di una mensa Vescovile, ordina all' Università dell' Aquila.

Disponga il conveniente a tenore degli Ordini generali sopra di tal materia, senza permettere Subasta ne' semplici Affitti. *D.* 5. *Agosto* 1780.

Eredità lasciata al Luogo pio in proprietà, ed in usufrutto a Laico estraneo, sua vita durante, spetti dopo la di lui morte agli Eredi legittimi del Gravante, esclu-

esclufo il Luogo pio, e gli Eredi del Gravato. E nel caso, il Luogo pio, ancorchè ottenuto abbia il Preambolo sopra della speranza della proprietà, prima della Legge proibitiva; non si reputi possessore, e militi la caducazione. *D.* 18. *Agosto* 1781.

I beni delle Cappellanie sian soggetti all' Allodialità a favore degli Enfiteuti, o Affittatori a lungo tempo, quando le medesime an pienamente i fondi in frutto, ed in proprietà, e fruttificano per le mani morte.

Non così quando esse non an fondi lasciati in proprietà, ma solamente un certo frutto per l'adempimento dell'opera, come un peso all' Erede, o ad altra Persona laica, a beneficio di cui fruttifica, o può fruttificare la proprietà, ed il dominio esserne in commercio, quantunque col peso ingiunto. *D.* 6. *Novembre* 1784.

CHIESE, E LUOGHI PII LAICALI siano soggetti al Magistrato Secolare. Gli Ordinarj possano solamente visitarle in quanto allo Spirituale, e destinare un Ecclesiastico, che intervenga alla visione de' conti. *D.* 8. *Maggio* 1745.

Sia-

Siano esenti da ogni pagamento in occasione di S. Visita. *D.* 3. *Maggio* 1760.

Siano d' immediata regia Fondazione, sian di fondazione, e amministrazione de' Laici, siano d' amministrazione di Persone ecclesiastiche; si spiegano le Regole tanto per la reddizione de' Conti, quanto per la Visita degli Ordinarj, e della Giurisdizione sopra di essi del Tribunale Misto. *Concordato del* 1741. *Capitolo* 5.

Luoghi pii misti sian soggetti alla Legge del Concordato. Si esentino i Luoghi pii amministrati dagli Ecclesiastici. *D.* 22. *Dicembre* 1742.

Senza potersi assegnare Onorario a Curatori de' Luoghi pii Laicali, esibendo essi in ogni Semestre la nota delle Funzioni prestate, il Tribunale misto l' esamini, e determini la corrispondente ricognizione. E siccome i Luoghi pii devono esser sempre indennizati, così i Debitori, specialmente di Significatorie, sian tenuti a tale indennizazione. *D.* 10. *Agosto* 1782.

Gli avanzi delle rendite de' Luoghi pii

pii Laicali si pongano in una Cassa a tre chiavi: una se ne conservi dall'Amministratore del Luogo pio, l'altra dal Sindaco, e la terza dall'Ecclesiastico più degno. *D.* 2. *Agosto* 1783.

CHIESA, o CAPPELLA non abbia segreto passaggio alle Case de' Privati. *D.* 10. *Luglio* 1752.

CHIESA REGIA. Nelle cause nascenti da affitto a breve tempo de' corpi di essa proceda il Giudice ordinario, non già la Curia del Cappellan maggiore. *D.* 23. *Giugno* 1781.

CHIESA, CHE VACHI per morte del Prelato, si dia in amministrazione, e custodia a tre *de melioribus, & fidelioribus, nec non & sapientionibus personis ipsius Ecclesiæ*.

Esse, fatti gl'introiti, e gli esiti soliti, riserbino l'avanzo al Successore, al quale dian conto. *Cost. Pervenit ad Audientiam nostram*.

Le rendite delle Chiese vacanti si amministrino da Regj Economi, aboliti i Collettori, e Soccollettori di Roma. *D.* 17. *Luglio* 1779.

I Fiscali abbiano l'ispezione sù della di-

di loro condotta, e ne esigano la corrispondente sicurtà.

Possano ne' luoghi della Diocesi destinare i sott' Economi, della condotta de' quali sian Essi in tutto responsabili.

Insieme col conto dell'amministrazione esibiscano al Fiscale lo stato delle rendite, e de' pesi delle Chiese, Badie, e Beneficj vacanti per rimettersi alla Camera reale.

Il conto contenga con distinzione i frutti maturati, e non esatti, i pendenti in tempo della vacanza, e quelli, che matureranno sin al dì del possesso del nuovo Provvisto, al quale si passi un consimile conto.

Riferiscano a' Fiscali le Vacanze in Diocesi, per passarsene l'avviso alla Real Camera. Restando anche a carico de' Governatori, il dare a S. M. la notizia medesima.

Diano a' Fiscali avviso delle Vacanze delle Chiese cattedrali, acciò si passi all' Intelligenza sovrana la nota de' migliori, più fedeli, e savj soggetti della Cattedrale vacata; onde S. M. possa destinare i tre Regj Economi a tenore della legge.

In

In considerazione della sicurtà, che gli Economi dar debbono anche per i sott' Economi, dell' incomodo per la cura de' Beni, ed esazione delle Rendite, per i conti da darsi, e d'ogni altra fatica, che porta seco l' incumbenza; si dia a loro il 10. per 100. dell' Esazione, che fanno, restando a di loro carico di pagare i sott' Economi. *D.* 2. *Ottobre* 1779.

Abbian Essi la custodia de' Beni, e l'esazione delle Rendite delle Chiese inferiori alle Cattedrali, delle Badie, e d' altri Beneficj, che diconsi di libera Collazione.

Vacando ogni altro Beneficio, eccettuati i residenziali, le Parrocchie, e le Badie, gli Ordinarj rimettano a' Fiscali la fondazione, e l'erezione in titolo per passarle alla Camera di S. Chiara.

Intanto si sospenda la provvista fino a nuov' ordine.

Lo stesso si osservi per i Beneficj di Padronato laicale, eccettuati sempre i residenziali, le Parrocchie, e le Badie. *D.* 17. *Giugno* 1780.

I Fi-

I Fiscali delle Udienze per gli affari del Monte frumentario si servano di que' Subalterni, che stimano onesti, senza dipendere dalli stabilimenti fatti per la ripartizione degli affari tra le Segreterie, e Mastrodattie, dovendo quelli del detto Monte spedirsi *gratis*. *D.* 17. *Agosto* 1782.

I Regj Economi non molestino il Conduttore, durante il tempo della Locazione fatta dal defunto Beneficiato legittimamente, e senza frode. Finito tale affitto, procedano colle debite sollennità al nuovo, che sia di tempo discreto, e non lungo, per non pregiudicare la libertà de' futuri Beneficiati.

Agli antichi Conduttori di tempo lungo dian la prelazione per l'istesso, o estaglio maggiore, che da altri si offerisce. *Lett. della Camera di S. Chiara de'* 16. *Agosto* 1783.

Chiesa Ricettizia non si consideri di qualità ecclesiastica, e le porzioni de' Partecipanti siano meramente temporali. *D.* 27. *Aprile* 1756.

Non cambii natura, ancorchè i Preti partecipanti ricevano insegne, o titolo di Canonici. *D.* 24. *Luglio* 1756.

Chie-

Chiese, e Monasterj sia vietato edificarsi di nuovo senza Licenza sovrana: altrimenti attentandosi, gli Ufficiali de' Luoghi l'impediscano anche per via di fatto, e riferiscano all' Udienza. *D. 9. Aprile* 1740.

Senza regal Licenza sia vietato fondar Ufficj delle Comunità religiose. *D.* 3. *Marzo* 1757.

E le Chiese antiche non si dilatino senza real Permesso. *D.* 3. *Ottobre* 1767.

Chirurgi, e Levatrici non abbiano il Privilegio senza il Certificato de' pubblici Professori degl' Incurabili di Napoli dell'una, e l'altra facoltà, che provi l'abilità necessaria per i primi: e per le seconde simile Certificato del Professore dell' Ostetricia: e tali Certificati abbiano il *Visto buono* dal Direttore di dette Cattedre. *D.* 15. *Novembre* 1717.

Chirurgi V. *Speziali*.

CI

Ciarlatani si astengano dal diloro mestiere ne' giorni della Quaresima, delle Domeniche, e di altre Feste pri-

ma delle ore 19. sotto pena di quattro tratti di corda. *Pram. Interdictum in Circulat.* 20. *Marzo* 1571.

Siano Uomini, siano Donne non ardiscano ne' pubblici luoghi di Napoli recitar commedie, o fare altri giuochi, e bagattelle sotto pena di once 25., e di un mese di carcere per la prima volta. Per la seconda volta, s' è Uomo, di quattro tratti di corda, e di due anni di esilio da Napoli, s' è Donna. *Pram.* 5. *Interd. in Circulat.* 21. *Gennajo* 1581.

CITATI. V. *Inquisiti*.

CITAZIONE. Nelle Cause civili de' Bajuli, o altri Giudici si faccia notificare per mezzo de' Servienti detti *apparitores*, i quali giurino *de veritate dicenda*, e si stabiliscano in numero determinato.

Dall' Attore loro si paghi un grano per la notifica, se siegue nello stesso luogo, se fuori, un grano a miglio.

Qualunque citazione sia perentoria, e contenga il termine di tre giorni, quando sia nello stesso luogo, computandosi tanto il giorno della citazione, quanto il giorno, in cui deve comparirsi.

Se la citazione siegua dentro la Pro-

vin-

vincia, si assegnino quattro, cinque, o al più otto giorni. Fuori di Provincia, un mese, sempre computati i detti due giorni.

Contenga tutte le circostanze, che concorrano, ed il tempo, dentro del quale il citato debba comparire personalmente, se si tratti di Causa criminale, o per Procuratore, se si tratti di Causa civile.

Contenga il termine perentorio, che al più sia di 30. giorni da numerarsi dal giorno della citazione senza interrompimento, per qualunque parte del Regno si spedisca.

Se pure o la qualità della causa, o la vicinanza del luogo non renda congruo tempo più breve.

Per fuori Regno il termine sia di trenta giorni.

Il Citato o comparisca, o alleghi, e provi legittima Causa d' impedimento. *Cost. Edictorum Ordinem*.

Atteſtato di Persona pubblica, o la presenza di due Teſtimonj sia necessaria, quando la notifica siegua di Persona.

Se la Persona da citarsi non si trova, o sta nascosta, la notifica si faccia in

Casa, dove sia la di lui Moglie, o il Figlio, o altri della Famiglia, con riceversi da loro il giuramento, che quanto prima faran pervenire la notizia della citazione alla Persona, alla quale è diretta.

Se la Casa si tiene chiusa, la Citazione si ponga nella Porta di essa, usandosi la sollennità sopra espressata, ed il Nuncio nella relazione di tutto si faccia carico.

L'Atto della notifica commesso a taluno si possa da altri far eseguire.

Chi sia stato citato in alcuna delle suddette maniere, e non comparisca, nè sia da altri difeso, nè apporti legittima scusa, si reputi contumace. *Cost. Citationis litteræ*.

Tanto nella G.Corte, quanto nelle altre Corti del Regno, non cominci la citazione a correre, se non dopo il giorno della notifica. *Rit. Observat ipsa Curia*.

Non notificata dentro sei mesi, resti circondotta. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod si aliquis impetrat*.

Nell'ultimo giorno del termine s'incusi

cusì la prima contumacia, *alias spirat Citatio. Rit. Item servat ipsa Curia in Citatione*. V. *Notifica*.

CO

COLLATERALE abolito. *Pram. 2. de Offic. Regiæ Cancellariæ 7. Giugno* 1735.

COLLAZIONE CANONICA V. *Cappelle palatine*.

COLLEGIO DE' NOBILI. Chi in esso abbia la mezza Piazza franca sia preferito nella collazione delle Piazze intiere. *D.* 5. *Ottobre* 1742.

Di Ancarano in Bologna appartiene a S. M., che dà luogo in esso a' suoi Sudditi del Regno con questi requisiti: Fede del Battesimo, che giustifichi la legittimità de' Natali: Fede dell' Udienza, o della G. C., che provi la condizione di famiglia onorata, senza esercizio di arte meccanica: del Medico, che provi la buona complessione: edel Maestro, che attesti la necessaria cognizione di Lingua Latina, onde abbia l'abilità di apprendere le scienze.

Si ordina l'esame del Pretensore, ed

altre Regole si stabiliscono anche circa la Laurea Dottorale, che gli Alunni di quel Collegio possono ivi avere per farne esercizio nel Regno.

Collegio di Educazione per i figli de' Militari riceva anche quelli de' Paesani dagli anni 8. sino ai 14. compiti, avendo i requisiti di Nobiltà, assegnamento, ed altri necessarj per essere ricevuti da' Cadetti, e godano l' antichità de' Cadetti subito compiti gli anni 14., a tenore del real Ordine de' 25. *Gennajo* 1756.

Colombaje. Sia vietato uccidere i Colombi anche da' Padroni de' Territorj ne' tempi della semina, e raccolta delle biade, giacchè possono, ed han la maniera di discacciarli senza ucciderli. *D.* 6. *Aprile* 1776.

Comestibili si vendano in luogo pubblico, acciò senza parzialità ognuno possa provvedersene. *D.*

Commercio con lo Stato Pontificio. Essendosi con D. de' 29. Febbrajo 1708. vietata l' estrazione dal Regno di ogni sorta di denaro, e moneta di qualsisia dominio, per trasportarsi a Roma, e suo Stato, non che il paga-

mento di denaro per via d'ordini, o Lettere di cambio, anche col giro di altre piazze d'Italia, tale ordine si rivoca, restando solamente ferma la proibizione di estrarre la moneta specialmente di oro, di e argento in conformità della Regia Pram. 51. De Monetis 2. Novembre 1709.

Commercio, Traffico, Mercanzia, Corrispondenza sia vietata sotto pena di confiscazione, ed altre, con li stati del Littorale Austriaco, ed altro qualunque Porto occupato presentemente dagl'Imperiali.

Sia eccettuato il caso delle Mercanzie, ed effetti de' mentovati Luoghi veramente, e realmente commessi prima della dichiarazione di Guerra.

I Sudditi denunciino tali convenzioni, anche sotto pena della confiscazione de' di loro beni. *Editto degli* 8. *Giugno* 1734.

Commesse delle cause nelle Udienze in assenza del Preside si facciano dall'intiero Tribunale, non già dal solo Capo-Rota. *D.* 22. *Luglio* 1747.

In assenza del Preside si facciano dall'

intiero Tribunale, e specialmente dal Fiscale.

I Ministri indipendentemente covrano le commesse, che nascono da particolari Delegazioni. *D. 7. Dicembre* 1765.

COMMESSE, E SUDDELEGAZIONI DE' TRIBUNALI DI NAPOLI si diano alli Ministri, e Subalterni delle Provincie, ove devono dissimpegnarsi, e dovendosi dare a quelli di altra Provincia, si consulti prima S. M. *D.* 2. *Maggio* 1741.

COMMISSARJ, se non sia per l' arresto de' Delinquenti, o per causa ardua, e riservata, mostrino la Commessa all' Ufficiale del Luogo. *Pram.* 3. *de Commiss. de anno* 1585.

Per qualunque occorrenza non si spediscano da' Ministri delle Udienze, senza prima darne conto al Tribunale, e registrarli. *D.* 22. *Marzo* 1665.

COMMISSARIO DI CAMPAGNA riceve istruzioni in 32. capi nella *Pram.* 1. *De Off. Jud. Generalis*.

Abbia di soldo 150. ducati il mese, e niente altro.

Il Segretario, e Mastrodatti non esi-

ga

ga sotto qualunque pretesto diete, oltre lo stabilito dalle Prammatiche.

Il Mastrodatti si muti in ogni triennio, e dia Sindacato, ed osservi la Pandetta dell'Udienza di Salerno.

Abbia tre Scrivani ordinarj coll'assegnamento di 20. ducati il mese.

Altri stabilimenti si fanno in riguardo a' doveri, ed alle prerogative di questo Ministro. §. 8. *Pram.* 18. *De Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Riceva le informazioni per gli omicidj in Provincia di Terra Lavoro, ma le rimetta alla Vicaria, acciò sù di esse proceda di giustizia. *D.* 26. *Maggio* 1739.

Commissarj delle cause in casa facciano l'appuramento del fatto in contradittorio delle Parti, le quali lo firmino insieme con lo Scrivano per proporsi nella Rota.

Insieme col Capo del Tribunale determinino quali cause debbano decidersi col solo informo in casa de' Ministri Votanti, e quali debbansi parlare in Rota. *D.* 9. *Giugno* 1709. *V. Providenze in casa.*

Com-

Commissario Generale de' Maniscalchi proceda solamente nelle cause esecutive, che sorgano tra gl' Individui di tal arte, e di contratti di cavalli, o animali di simile specie, ove possa entrar frode, occultandosi il vizio, che hanno, ed in quelle, nelle quali ha luogo l'azione edilizia, redibitoria, *& quanti minoris*. *D.* 11. *Gennajo* 1777.

In tali casi i Commissarj procedano, ancorchè la causa esiga il termine; perchè non si tratta di Delegazione ristretta a' soli giudizj esecutivi, ma di Commessa generale delle Arti. *D.* 7. *Giugno* 1777.

Commissarj, e Subalterni de' Tribunali Superiori non eseguiscano in Provincia le di loro incumbenze, senza permesso dell'Udienza. *D.* 17. *Novembre* 1727.

Con Dispaccio de' 16. Febbrajo 1742. si rinnova lo stess' ordine, e si aggiugne, che dovendosi processare alcun Ministro dell' Udienza, o prendere informo contro le procedure di esso, si faccia a meno manifestare la commessa: bensì con D. di S. M., o con carta di quel Mini-

nistro, o Tribunale, che spedisce la Commessa, se ne dia Avviso al Preside. V. *Commissarj*.

Composizione in denaro sia permessa sopra le pene pecuniarie de' delitti di asportazioni d'armi, d'omicidj clandestini, delle difese *de parendo juri*, ed in quelle, nelle quali l'Accusatore, che desiste senza licenza prima della contestazione, o dopo, incorre nella multa, sia certa la pena, sia arbitraria: con che la composizione siegua col sentimento del Giudice, o dell'Attuario, e si abbia riguardo alla povertà, o impotenza, o altra circostanza, che favorisce il Reo. *Cap. Robertus. Exercere volentes*.

Sia vietata ne' delitti, che meritano pena di corpo afflittiva. *Cap. Robertus. Ne quis de sua malitia*.

Tal divieto abbia luogo contro de' Rei, che sian *malæ conditionis*, *& famæ*: altrimenti, anche se si tratti di ferita mortale, che non apporti mutilazione di membro, la composizione abbia luogo. *Cap. Robertus. Ad perversorum refrænandam*.

Non si faccia per delitti, che merita-

no pena di morte. *Cap. Robertus. Ne perverso Judicio*.

Non si ammetta senza contentamento del Denunciante, procedendosi *ex officio ad denuncintionem*, o si tratti di obbligo penale, massimamente per delitto. *Rit. Item quod ubi proceditur ex Officio*.

Non si ammetta per qualunque delitto in qualunque modo si proceda, se prima non siasi concordata la Parte offesa. *Rit. Item quando dictus Locumtenens*.

La Corte componga per qualsisia delitto, *salvo jure Partis*, eccettuati il delitto di Eresia, e di Lesa Maestà. *Rit. Item ipsa Curia componit*.

Il contentamento, *reservato beneplacito Curiæ*, costi o per *præsentiam denunciantis, aut per publicum Instrumentum*. *Rit. Item servat ipsa Curia nullum denunciatum*.

Non abbia luogo in qualsisia delitto, che meriti pena personale, o pecuniaria in qualunque modo si proceda, se il Reo non sia o confesso, o convinto per mezzo de' Testimonj. *Rit. Item quod nullus accusatus*.

Da'

Da' Governatori delle Provincie, e da' Governatori de' Luoghi Demaniali non si compongano delitti, che meritano pena di morte, o di mutilazione di membro, senza informarne il Sovrano, sotto pena di privazione di Ufficio. *Pram.* 1. *de Composition. de anno* 1536.

Lo stesso per i delitti, che meritano qualunque pena naturale, sopra tutto non essendovi remissione di Parte. *Pram.* 2. *de Composit. de anno* 1539.

Simil regola si osservi nelle Transazioni. *Pram.* 3. *de Composit.* 19. *Agosto* 1556.

Non si ammetta colla remissione del morto, ma occorre quella di tutti coloro, che possan querelare. *Pram.* 5. *de Composit.* 16. *Settembre* 1560.

Nè basti aver la remissione della maggior parte. *Pram.* 7. *de Composit.* 15. *Ottobre* 1567.

I condannati dalle Corti Baronali non si compongano dalla Vicaria, senza prima farne Relazione al Sovrano. *D.* . . . V. *Inquisiti*.

„ COMPRA. Se il Compratore non ab-
„ bia

„ bia data l'arra, o non abbia ricevuto il
„ possesso della roba, sia nullo il contrat-
„ to della vendita, ancorchè sia interve-
„ nuta la stipulazione. *Cons. Venditionis*
„ *contractus*. *De Contrahenda Emptione*.

Compra e Vendita. Non vaglia la cautela introdotta per defraudare i Padroni delle robe, vale a dire che intendono comprare per i veri Padroni.

Ma il contratto debba seguire o con essi, o co' di loro legittimi Procuratori, altrimenti sian obbligati restituire la roba a' medesimi, senza poterne ripetere il prezzo. *Pram.* 1. *de Empt.* 8. *Luglio* 1540.

Prima delle raccolte de' generi non si dian denaro per compra di essi a prezzi stabiliti, sotto pena della nullità del contratto, e di docati mille.

Sia vietato a' Notari di far tali contratti sotto pena.

Il Venditore sia solamente obbligato a restituire il denaro col 10. per 100. per il tempo, che l'abbia tenuto. *Pram.* 2. *de Empt.* 22. *Agosto* 1559.

Compratori di panno, di seta, di qua-

qualunque Metallo, di Libri debban sapere il vero nome, Patria, ed abitazione del Venditore, e se lo notino.

Lo stesso, se dette robe si prendano a conservare.

Dopo ricevute non si cambiino di forma, ma per diece giorni si tengano esposte pubblicamente o nella propria Bottega, o nella Bottega di altri sotto pena, se sia uomo, di diece anni di galera, se sia donna, di diece anni di esilio dal Regno, e della frusta.

Se non mostrano, o non trovano chi loro abbia consegnata la roba, sian tenuti, come se scientemente abbian comprata roba rubata. *Pram.* 11. *de Empt.* 14. *Ottobre* 1598.

Compromesso. Tra Congiunti fino al quarto grado civile di consanguinità, o affinità inclusivamente in cause Civili, o Miste in ogni tempo, prima della dazione del termine probatorio a dimanda di una delle Parti, debba la causa compromettersi a due Congiunti, o comuni amici *de jure, & de facto in procedendo, in sententiando de jure tantum*, purchè le

Parti

Parti non abbiano convenuto *etiam de facto in ſententiando*.

Queſti Arbitri giurino di procedere a conoſcere, e decidere la cauſa, avendo preſente la Verità, e Dio.

Terminino la cauſa, mediante ſentenza dentro due meſi, ſe ſiano concordi.

Se ſiano diſcordi, nell'ultimo giorno, o prima eliggano il terzo Arbitro non ſoſpetto, citate le Parti, le quali debbano in pronto nominare i ſoſpetti.

Se le Parti, o una di eſſa non nomini prontamente i ſoſpetti, l'Arbitro eletto da quella Parte, che abbia fatta detta nomina, in contumacia dell'altra Parte eligga il terzo Arbitro.

Queſto terzo dentro di un meſe inſieme co' primi Arbitri, o con uno di eſſi ſpediſca la cauſa per mezzo del laudo.

I due Arbitri, ed il terzo, quando accada eliggerſi, per di loro Salario abbiano la quinta parte della trigeſima, che un tempo ſi pagava a' Giudici, da dividerſi tra que', che ſiano ſtati concordi in ſentenziare.

Si

Si minaccia la pena del doppio di ciò, che apparterrebbe per Salario, se dentro il termine, e coll'ordine stabilito non si spedisca la causa, da pagarsi tal pena *in solidum* per ognuno degli Arbitri.

Non ostante la domanda delle Parti, o di una di esse, per mezzo di minaccia di nuova pena sian essi costretti, dopo che abbiano accettato il Compromesso, con effetto definire la causa.

Questa Legge non abbia luogo nelle cause dipendenti dagl'Istrumenti, da Sentenze, ed obbligazioni liquide, e che siano Feudali. *Pram.* I. *De Arbitris de anno* 1647.

Se alcuna delle Parti si senta gravata dal Laudo, ricorra al Giudice del Luogo, dove esso sia stato promulgato, il quale intesi i primi Arbitri, dentro un mese decida la causa del gravame, senza figura di giudizio, *visa facti veritate, & ex iisdem actis, si dolus ex proposito, vel re ipsa arguatur*.

Se poi si alleghi altro pregiudizio, possa questo giustificarsi per mezzo di altre pruove da prodursi dentro del termine, che il Giudice stabilirà: sempre pe-

rò dentro del mese, o al più di due egli o approvi, o riprovi, o modifichi il Laudo.

Il Decreto del Giudice non ammetta gravame, se non sia effettivamente eseguito *cum fidejussione de restituendo in gradu retractationis*.

Dopo di tal' esecuzione conosca del gravame il S. C., o chi sarà da lui deputato, o la Vicaria.

Tutto questo abbia ancora luogo ne' Compromessi, e Laudi tra Persone estranee, dopo volontariamente fatto il Compromesso, ed accettato dagli Arbitri. *Pram.* 2. *de Arbitris de anno* 1477.

Gli Arbitri esigano la quinta parte della Trigesima. *D.* 22. *Maggio* 1762.

Comunione di Territorio fra due Università sia autorizzata, acciò possa eseguirsi. Anche in tal caso non abbia effetto, se una delle Università, resti disabitata. *Cap. Pondus aquum*.

Concessioni. Si dà la norma per la di loro spedizione *in forma Regiæ Cancellariæ nella Pram.* 1. *ad* 8. *de Fide Memorial.*

Concessioni fatte, e Privilegj dati tanto dagl

gli Augusti Antecessori di Federigo, quanto dallo stesso *ante Curiam Capuanam*, e che non si trovano dopo di essa confirmati, s'intendano rivocati.

Lo stesso anche delle concessioni fatte in tempo della rivoluzione, dopo la partenza dell' Imperatore, fino alla Festa della Purificazione della Vergine, o dall' istesso, o da Rinaldo Duca di Calabria.

Si commina la pena a favore del Fisco di pagare l'equivalente di ciò, che alcuno ritiene in vigore di tali Concessioni dopo il divieto. *Cost. Cum Concessiones, & Privilegia.*

Concessioni, e qualunque Contratto, o Grazia fatta dal Re Federigo dopo il giorno 25. Luglio 1500., ancorchè ad arte faccianfi comparire di data antecedente, si abbian per rivocati, e nulli, anche se si trovino confermati o dal Vicerè, o dal Sovrano. *Pram.* 1. *de Revocat.*, *& Suspens. Gratiar.* 10. *Febbrajo* 1505.

Concessioni fatte dal Re Alfonso, da Ferdinando II., e da Federigo non si pongano in controversia. per fatto, nè per Legge, senza prima espressa licenza

Sovrana. *Pram.* 3. *de Possessor. non turband.* 18. *Febbrajo* 1505.

Privilegj, e qualunque altra grazia, che s'impetri dal Sovrano, non presentandosi dentro di un anno dalla loro data al Vicerè, e Luogotenente del Regno, rimanga senz'alcun vigore. *Pram.* 1. *de Privileg. infra annum exhibend.* 10. *Giugno* 1518.

Concessioni fatte da' Vicerè, Luogotenenti, e Capitani Generali del Regno, quando non abbiano avuta approvazione Sovrana, siano invalide.

Siano eccettuate le Concessioni fatte da Filippo de Chalon Principe d' Oranges a beneplacito Sovrano sopra le Robe di qualunque qualità, e natura devolute alla Regia Corte per causa di Ribellione. *Pram.* 2. *de Revocat.*, *&* *Suspens. Gratiar.* 15. *Marzo* 1531.

Tutte le Concessioni, Mercedi, Grazie, ed impieghi dati dal Duca di Angiò, restino nulli, e cancellati. *Pram.* 1. *de infirmandis iis, quæ sub Andegavensibus gesta sunt*. 6. *Settembre* 1707. *in secunda Appendice*.

Concordato fra la Corte di Napoli,

poli, e quella di Roma del 1741. *Pram. 1. Fædus Regium, & Pontificium.*

Si rapporta negli Articoli, a' quali appartiene.

Concordia su la Condanna de' Rei tra l'Avvocato Fiscale, ed il Reo non si alteri, o diminuisca nello stesso genere di pena. Solamente l'uno, e l'altro possa far valere il suo dritto, se la concordia si creda lesiva per la qualità della pena. *D.* 18. *Maggio* 1765.

Concorso de' Creditori V. *Creditore di minor somma* V. *Debitori*.

Concubinato, e Lascivia ne' casi particolari da S. M. si è raffrenata coll'ordine di sfrattarsi le Donne scandalose forastiere, provato, che sia lo scandalo: ed alle altre imponersi il Mandato penale di vivere onestamente: come ancora agli Adulteri, ed altri Uomini scandalosi: e nel caso di contravvenzione eseguirsi la pena di Mandato, che sia pecuniaria, di Carcere, o d'Esilio. *D.* 1. *Giugno* 1754.

In essi non possa procedersi da alcun Giudice, senza precedente istanza delle Parti offese. *D.* 15. *Agosto* 1761.

Ne' casi di pubblica pratica scandalosa, se ne faccia relazione al Rè, e se ne attenda la Determinazione. *D.* 19. *Novembre* 1763.

CONDANNA a galera non si faccia per meno di anni tre. *D.* 1. *Agosto* 1621.

A servire nelle Reali Truppe sia vietata. *D.* 27. *Aprile* 1737.

La condanna de' Rei possa alterarsi in grado di revisione da' Giudici Superiori. *D.* 4. *Aprile* 1750.

E si ordina alla Vicaria di tenere ben registrato il Real Biglietto, perchè sia sempre impreteribilmente osservato. *D.* 2. *Luglio* 1751.

Condanna contro qualche Soldato per delitto commesso prima l' assento, la quale non eccede il tempo di cinque anni, e la qualità della pena non sia infamante, si avvisi a S. M., prima di eseguirsi. *D.* 17. *Agosto* 1765.

Avendo l' Avvocato de' Poveri della Vicaria supplicato il Re contro l' uso introdotto de' Fiscali di volere alterare le pene dello stesso genere in grado di revisione, rispose il Re, non volere alcuna limitazione della Disposizione del

suo

ſuo Auguſto Padre ne' Diſpacci de' 4. *Aprile* 1750., *e* 2. *Luglio* 1751. *D.* 3. *Marzo* 1768.

Confermata in grado di reviſione dalla Vicaria non ammetta Rimedio legale.

Si ammetta il Rimedio in caſo di accreſcimento di pena. *D.* 11. *Settembre* 1773.

Reſti fermo il divieto di non poterſi condannare i Rei a ſervizio militare, e quando gl' Inquiſiti di ſemplice aſportazione di armi proibite, o delle diſcolezze non infamanti ſupplicano, eſſere aſcritti alla Truppa, non diaſi provvidenza alcuna; ma ſi riferiſca, per attendere il Sovrano Oracolo. *D.* 16. *Maggio* 1787.

CONDANNATI a relegazione, o deportazione temporanea abbiano nella ſentenza della Vicaria comminata queſta pena: *Quod ſi non ſervaverint fines eis ſignatos per totum tempus ſtatutum, ipſo jure condemnati cenſeantur, & ſint ad faciendum eorum exilium in Regiis Triremibus etiam per tempus, quod a lege non ſervantibus terminos ſtatuitur.*

Che ſe non convenga alla qualità della

la Persona la galera, tale pena s'intenda riservata all'arbitrio Sovrano. *Pram.* 1. *de Relegatis* 20. *Marzo* 1543.

Relegati all'Isola di Lipari, finita la condanna, non si ripongano in libertà, se prima non abbian accomodate le Parti per il di loro interesse. *Pram.* 2. *de Relegat.* 27. *Novembre* 1559.

Vaglia la Prammatica 1. *de Relegat.* contro gli Esiliati, o Relegati da qualunque Tribunale, o Giudice.

Non avendo data pleggeria *de servandis finibus*, e contravvenendo, si duplichi il tempo della pena, e servano nella galera, colla limitazione sopra spiegata.

Quelli, che abbiano data plegggeria; e non osservano la di loro relegazione, oltre della pena, che da essi, o da Pleggi si esiga irrimisibilmente, si condannino a duplicata relegazione. *Pram.* 3. *de Relegatis* 24. *Settembre* 1563.

Le Prammatiche sopra rapportate abbian luogo tanto contro gli Esiliati, quanto contro i Relegati. *Pram.* 4. *de Relegat.* 22. *Ottobre* 1567.

Contro i condannati ad esilio, o Relegazione per meno di diece anni non si rap-

si raddoppii la pena del servizio alla galera oltre i diece anni. *Pram.* 5. *de Relegatis* 31. *Ottobre* 1567.

Condannati a deportazione, contravvenendo, sian Rei di morte naturale, se non concorra a scusarli giusta causa *a jure approbata*, *& a jusdicentibus admissa*. I condannati a galera perpetua, contravvenendo, *cum jura in eos nihil statuerint*, *vel uti pœna ista tunc non cognita*, *usuve recepta*, tornino alla di loro pena, purchè nella sentenza non sia stata loro minacciata morte naturale. *Decis. del S. C. de'* 17. *Novembre* 1568.

Possan addurre eccezione di Nobiltà tanto in prima, quanto in seconda Istanza, e dedotta in S. C. in seconda istanza, dalla determinazione, che si fà, non sia lecito reclamare. *Pram.* 6. *de Condemnat.* 19. *Febbrajo* 1580.

La dilazione *ad colligendas sarcinolas* non ecceda il termine di un mese: occorrendo causa legittima di proroga, si ricorra al Sovrano. *Pram.* 6. *de Relegatis*.

Condannati, che non abbian data pleggeria *de servandis finibus*, contravvenendo,

do, debban servire nelle galere per tutto quel tempo, che non avranno osservata la relegazione, o l'esilio, senza ch' entri la duplicazione della Prammatica.

Chi abbia data la pleggeria, e contravverrà, oltre della pena da eseguirsi contro di lui, e del pleggio, incorra alla duplicazione della relegazione.

Così s'intenda la Prammatica de' 24. Settembre 1563. E s'inculca a' Tribunali l'osservanza della Legge. *Pram.* 7. *de Relegatis* 29. *Aprile* 1581.

Appellando, gravandosi, o in qualunque modo avendo ricorso a' Tribunali di Napoli, le Udienze subito *ex officio* facciano fare le copie degli Atti, e li trasmettano a' Tribunali medesimi, senza intanto far amovere i carcerati, purchè altrimenti da detti Tribunali con maggioranza de' voti, inteso l'Avvocato Fiscale, non si stimi per accerto della giustizia. *Pram.* 43. *de Offic. Magist. Justitiar.* 29. *Novembre* 1585.

La di loro dichiarazione anche in punto di morte non riveli i Complici. *Pram.* 12. *de Condemnat.* 14. *Giugno* 1652.

La

La condanna del Presidio cominci a correre dal giorno, in cui il condannato entra nell'Arsenale . *D.* 14. *Novembre* 1728.

Non si ammettano fedi d'infermità, o d'impedimenti per impedire la spedizione de' condannati alle galere. *D.* 11. *Gennajo* 1736.

Il tempo della carcerazione dopo la condanna si abbia in considerazione dalla Vicaria. *D.* 6. *Gennajo* 1741.

Condannati a Presidio, se fuggono, per la prima volta si aumentino due anni di pena, escluso il tempo dell'assenza; e di quattro per la seconda volta.

Se siano Nobili si raddoppii il tempo della condanna, fuggendo per la prima volta; e per la seconda si mandino in un' Isola ad arbitrio di S. M.. *D.* 12. *Settembre* 1750.

Tale stabilimento abbia luogo ancorchè il fuggitivo si presenti volontariamente al suo destino . *D.* 4. *Giugno* 1751.

Si spiega , che dopo la prima fuga s'imponga l'aumento di quattro anni di pena

pena per ogni volta, sia la seconda, la terza &c. *D.* 13. *Gennajo* 1753.

Anche a chi tenti fuggire dal Presidio, riducendo il disegno ad atto prossimo, se la condanna sia a tempo, per la prima volta si aumenti un' anno di pena, e due anni, se si ripete l'attentato.

Se la condanna sia a vita, il Disterrato si mandi a compirla in un Castello, che piaccia a S. M.

Se la fuga si tenti non già per porta, o altra via regolare, ma scalando le mura, o valendosi di funi, e simili mezzi, se sia Ignobile, si aumenti la pena a due anni di galera per la prima volta, e quella di due per la seconda. Se sia Nobile l'aumento si faccia per due, e quattro anni di Presidio respettivamente. *D.* 18. *Settembre* 1756.

La Legge *Capitalium* §. *in Exulibus ff. de pœnis* si osservi contra i condannati, che fuggono dalle galere, o da altri luoghi di pubblico travaglio, che si fa in terra.

Perciò contro di essi da grado in grado

do si pratichi la pena disposta in detta Legge, anche della morte naturale.

Si spiega non essere diversa la condizione de' Galeotti de' tempi presenti da quella de' condannati presso i Romani *ad metallum*, *o ad opus metalli*.

Riguardo a' Disterrati, ed Esuli si osservino gli ordini del 1750., e 56. *D.* 15. *Novembre* 1756.

Non occorre obbligo del condannato in caso di fuga, per darsi luogo all' aumento della pena. *D.* 5. *Settembre* 1763.

Condannati a Presidio, che fuggono, si mandino a' Presidj di Toscana. *D.* 2. *Marzo* 1776.

Condannati ad esilio per delitto non possano ne andare, ne dimostrare nella Capitale, dove risiede il Principe. *D.* 9. *Luglio* 1774. V. *Catena de' Condannati*.

Conferma per Governatore non si spedisca dalla Camera di S. Chiara senza parlamento a Voti segreti, e per bussola, *& nemine discrepante*. *D.* 11. *Agosto* 1753.

Confessore non sia obbligato rivelare al Giudice quelle notizie, che abbia

abbia avute sotto sigillo di Confessione, ancorchè confessione positiva non vi sia intervenuta. *D.* 5. *Gennajo* 1771.

CONFRATERNITE LAICALI, O MISTE. In esse gli ecclesiastici Confratelli non godano voce attiva, nè passiva nell'elezione degli Ufficiali. *D.* 13. *Maggio* 1762.

Sian comprese nella Legge dell'Amortizzazione de' 17. *Agosto* 1771.

Confraternita laicale istituita Erede da D. Tommaso Caraceni di Ortona, il quale non ebbe Successori in grado, si decise, che potesse adire. *D.* 22. *Febrajo* 1776.

Quelle, che hanno l'Assenso sulle Regole, e non in fondazione, possano sussistere, ottenendo la Sanatoria *usque ad Regis Beneplacitum*.

Quelle, che non hanno Assenso veruno, l'ottengano colla stessa clausola, e con altre solite.

Ed avendo esistenza legittima dal dì dell'Assenso, restino illese le ragioni delle Parti per gli acquisti fatti precedentemente.

Se poi abbiano l'Amministrazione di Monti

Monti Frumentarj, o di Maritaggi, o di Elemofine, o di altre Confidenze feparate dall'isteffe Confraternite, fondate dagl'Individui di effe, o ftabilite co' Legati, e con altre difpofizioni, come opere pubbliche, e di pietà rimangano nel di loro vigore. *All' Aquila. D. 29. Giugno 1776.*

Confugio per i Militari. V. *Immunità Locale.*

Congrua. V. *Parrochi.*

Consiglieri della Real Camera di S. Chiara in qualunque luogo precedano alli Prefidenti della Sommaria. *D. 22. Settembre* 1725.

Nelle Caufe delle di loro Sopraintendenze, e Delegazioni in cafo di gravame de' decreti riferifcano nel S. C., e non già nella Camera Reale. *D.* 30. *Dicembre* 1743.

Consiglio delle Finanze. Si crei un Supremo Configlio di Azienda per la direzione delle Reali Finanze, ed abbia le facoltà, che aveva il Segretario di Stato del Difpaccio di Azienda, e Commercio, e'l Sopraintendente generale della Reale Azienda. Reftino efclufi dalla

dalla dipendenza di esso tutti gli affari che riguardano la marina mercantile, e commercio maritimo, che si aggreghino al Segretario del Dispaccio di Marina. *D. 16. Ottobre* 1782.

Questo Consiglio abbia affidata la Direzione di tutte le regali Rendite, osservando le Istruzioni formate per suo regolamento.

Restino in piedi le varie Giunte erette per i particolari rami d' introito.

Ed, occorrendo, esso Consiglio possa chiamare a dar voto ne' particolari affari il Luogotenente della Camera, gli Avvocati Fiscali del Real Patrimonio, o altro Capo di Tribunale. *D. 20. Novembre* 1782.

Consoli si considerino come Ministri di Tribunale Collegiato. *D. 25. Febbrajo* 1741.

Consoli di Francia, ed Olanda abbiano *l' exequatur* alle di loro Patenti, con che non godano i privilegj annessi al Consolato in caso di Commercio, e di delitto. D. 4. *Febbrajo* 1772.

Consoli dell' Arte della Seta si cambiino in ogni anno insieme col Giu-

Giudice, e Maſtrodatti, e dian Sindacato. *Arr.* 146. 18. *Aprile* 1553.

Consoli degli Orefici in Napoli ſi eliggano in preſenza del Delegato al numero di quattro tra li otto, che ſi nominano dalli quattro attuali, e dalli quattro anteceſſori.

Abbian dritto di matricolare, ed il Delegato in caſo di Matricola ingiuſtamente data, o negata, poſſa ſolamente commetterne la cognizione alli Conſoli precedenti; ma la Matricola non valga ſenza il *deſcribatur* del Delegato.

Abbian pure l' infima giuriſdizione nelle coſe dell' arte: ma procedendo a carcerazione in caſo di flagranza, o traſgreſſione, ne diano ſubito avviſo al Delegato. *D.* 23. *Aprile* 1763.

Consulte a S. M. di Tribunale Collegiato ſi ſottoſcrivan da tutti i Miniſtri. *D.* 15. *Luglio* 1735.

Si formino non da' Subalterni attitanti nel S. C., ma irremiſibilmente da' Commeſſarj delle Cauſe. *D.* 18. *Giugno* 1755.

Contadori. I Soſtituiti nelle Provincie godano il Foro dell' Udienza Ge-

nerale dell' Esercito. *D.* 18. *Maggio* 1743.

Per sapere la notizia del tempo della Licenza per l' assenza de' Ministri domandino copia di essa dal Segretario dell' Udienza. *D.* 9. *Settembre* 1750.

Conti de' Luoghi pii, e Chiese Laicali per vedersi legittimamente, da chi ha dritto di eligere i Razionali si richieda con formale istanza l' Ordinario alla destinazione del Deputato, quale istanza si presenti da Notaro, da cui si faccia un attestato dell' istanza, e della risposta dell' Ordinario: quest' atto si conservi ne' conti: senza di esso facendosi la visura, non giovi agli Amministratori, i quali nuovamente debbano darlo a di loro spese. *D.* 24. *Novembre* 1742.

I Razionali per tali conti non abbiano alcuna delle tre eccezioni contenute nel Dispaccio del 1742. *D.* 25. *Ottobre* 1749. V. *Elezione*.

Il Deputato ecclesiastico nella Visione di detti conti incontrando difficoltà sulle Significatorie, o Liberatorie de' Razionali, debba sottoscriverle, e riferire al

al Tribunale Misto la difficoltà incontrata. *D. 6. Maggio 1769.* V. *Chiese, e Luoghi pii.*

CONTI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE UNIVERSITA'. Se per vedersi si spedisca Commessario dalla Regia Camera, le diete si paghino da essi, se risultano debitori, altrimenti si paghino da' Ricorrenti, senza poter avere regresso contro delle Università. *Arr.* 194. 20. *Settembre* 1558.

Dopo revisti detti conti da persona deputata *ordine Superiorum* non si tornino a vedere di nuovo. *Arr.* 321. 14. *Maggio* 1567.

Tal Deputato non proceda a revisione, se prima della somma significata non siasi fatto o pagamento, o deposito. *Arr.* 328. 8. *Luglio* 1581.

Conti visti, e liquidati per mezzo de' Deputati della Sommaria, se occorre rivedersi, la revisione si commetta solamente a' Tesorieri, o ad altri Ufficiali dello stesso Tribunale. *Arr.* 491. 22. *Gennajo* 1593.

Si ammettano in detti conti le parti-

 te

te pagate da' Sindaci con Mandato, o Parlamento; ſalve le ragioni all'Univerſità, o a' Ricorrenti *contra male mandantes*. *Arr.* 532. 12. *Luglio* 1600.

Per eſigere la bonatenenza, oltre il decennio ſi agiſca ordinariamente. *Arr.* 562. 20. *Giugno* 1606.

A ſpedirſi Commeſſarj per la reviſione de' conti occorra il Ricorſo di otto Cittadini, che ſian fuochi numerati, ed abitanti nel Luogo, ſappiano ſcrivere, e le ſottoſcrizioni ſian fatte, ed autenticate in preſenza del Notaro del Luogo, o pure che ſi faccia Procura dagli ſteſſi otto Cittadini. *Arr.* 564. 17. *Luglio* 1606.

Non ammettano partita di ſpeſa fatta degli Amminiſtratori dell' Univerſità, che oltrepaſſi i cinque carlini ſenza ordine dagli Eletti.

Neppure ammettano quelle fatte con ordine degli Eletti; ma che non ſian per neceſſità, o utile del Pubblico. E di queſte dian notizia all' Ufficiale, per eſigerſi la pena del doppio, da applicarſi metà alla Corte, e l'altra metà all' Univerſità.

Con

Contravvenendo, incorrano nella pena di pagar *de proprio* tali somme, e d' essere multati in 25. once. *Pram. 6. de Administrat. Univers.* 15. *Dicembre* 1559.

Il Presidente Commessario in vista della Relazione del Razionale possa da se dirimere le controversie, che occorrono sopra la visione di tali conti, e mandar ad effetto la determinazione *nomine Regio*, purchè per l' importanza dell' affare diversamente non giudichi. *Pram.* 15. *de Off. Procur. Cæs.*

I Razionali non ammettano spese fuori di quelle stabilite, ed ammesse ne' stati discussi. *D.* 15. *Giugno* 1736.

Conti dell' Università, che sian sotto della Sopraintendenza, si rivedano dalla Sommaria. *D.* 31. *Maggio* 1739.

Lo stesso per tutte le altre Università: il maneggio, la buona, o mala condotta degli Amministratori sian della sua ispezione. *D.* 8. *Novembre* 1739.

Deposta la carica, tra diece giorni diasi effettivamente il conto, e questo si veda tra giorni 30. da' Razionali eligendi in Parlamento.

Presentandosi le Nullità, si discutano

tra 20. giorni col voto di un Consultore da eliggersi in Parlamento.

I Governatori locali facciano eseguire il tutto anche col mezzo della carcerazione, e ne ragguaglino il Tesoriere, che lo rapporti alla Sommaria. A' Governatori, che contravvengono, si commina la privazione dell' Ufficio. I Fiscali invigilino all' osservanza dell' ordine. *D.* 27. *Dicembre* 1761.

Chi manca nella reddizione del conto, per diece anni resti privo di voce attiva e passiva negli Uffizj pubblici, e separato dal Governo. *D.* 16. *Settembre* 1762.

Nelle Università Farnesiane le nullità avverso della significatoria si discutano avanti l'Agente de' Stati, col voto del suo Consultore, che sia Dottore approvato, senza che le Corti, ed i Giudici di seconda, e terza Istanza s' ingeriscano in tale cause: confermandosi la significatoria, competa il rimedio devolutivo della revisione alla Camera della Sommaria, escluso ogni altro Giudice, e Tribunale. *D.* 24. *Giugno* 1769.

Contratto pupillare. „ Il Pupillo,

„ lo, che contragga coll'autorità del Tu-
„ tore, o di Curatore speciale, che dicesi
„ *Abocator*, nè esso, nè chiunque abbia
„ da lui causa possa diriggersi contro della
„ persona, colla quale abbia contrattato,
„ se non dopo discusso il Tutore, o Cu-
„ ratore: Non trovandosi Costoro idonei
„ in tutto, o in parte, possa diriggersi
„ contro del contraente a forma del Di-
„ sposto dal dritto comune. *Conf. Pupillus,*
„ *qui vendidit. De in integrum Restitutione.*

Contratti delle Università. V. *Assenso Regio.*

Controbandi. Basti a provarli il so-lo detto del Denunciante colla sua deposizione giuridica, e quello di un solo Testimonio intero.

In mancanza del Denunciante, basti la deposizione di due Testimonj interi, quantunque singolari di tempo, o di circostanze, purchè depongano sopra di uno stesso controbando.

Dove entra pena di morte naturale in causa di controbando, non abbia luogo tal privilegio di pruova.

E nel caso stesso prima di eseguirsi la sentenza, si faccia al Sovrano circostan-

ziata relazione, per determinarsi, se convenga commutazione di pena. *Pram.* 52. *de Extractione* 13. *Agosto* 1696.

Le pene nelle varie specie de' controbandi tanto contro li Principali, quanto contro coloro, che vi danno opera, e specialmente contro gli Uffiziali Regj, i quali o per colpa, o per dolo positivo li permettano, si trovano stabilite, e sparse nelle 57. Prammatiche *de Extract. seu exportatione Animalium*, *Auri*, *&* *Argenti*, *&* *aliorum prohibita*.

Si conferma la Prammatica 52. *de Extract.*, e si aggiugne

Mancando la pruova o del detto del Denunciante, o di due Testimonj si supplisca cogl' Indizj, e presunzioni dalle Leggi ammesse nelli casi di difficil pruova, anche se mancasse, come suol accadere, il corpo del Delitto: esclusa però in tali casi la pena di morte, come di sopra si è stabilito.

Entri però la condanna in caso manca il corpo del Delitto, solamente per i controbandi, ed estrazioni.

Contro l'esame de' Denuncianti le Parti possano fare uso di tutte quelle Dife-

se,

ſe, ed eccezioni, che le Leggi permettono.

Gli Denuncianti abbian l'intera metà del controbando. *Pram. 61. de Vectigal. 9. Maggio* 1721.

Siano della iſpezione dell' Azienda, e ſi dia luogo al gravame nella Sommaria. *D.* 12. *Dicembre* 1735.

Non ſi tranſiggano, ma la roba ſi divida in tre parti, delle quali una diaſi al Denunciante, un'altra al ſoprintendente dell'Azienda, ed una a' Conſegnatarj, o Arrendatori, o intereſſati, o in mancanza di queſti all'Azienda ſteſſa, ſe ſi tratti di corpo amminiſtrato in Demanio. *D.* 11. *Ottobre* 1735.

Poſſano ricercarſi, ed eſtraerſi da' luoghi immuni, dopo datane parte al Superiore eccleſiaſtico, il quale, ſe vuole, poſſa deſtinare perſona, che aſſiſta all'atto: altrimenti la poteſtà laica poſſa fare da ſe le perquiſizioni, ed eſtrazioni con tutto il riguardo, ſenza ſtrepito, nè ſcandalo: eccettuatine ſempre li Monaſterj, ed i Conſervatorj delle Monache. *Lettera del Delegato della Real Giuriſdizio-*

zione al Governatore di Matera de' 12. Novembre 1735.

Le transazioni ne' casi di controbando si facciano non con le Università, ma con i contravventori. *D. 26. Ottobre* 1757.

Nel solo caso, che i Controbandieri facciano resistenza, e sparino con le di loro armi, le squadre possano sparare per propria difesa. *D. 16. Dicembre* 1758.

A' Commessarj da' Suddelegati nelle patenti si accordi limitatamente la sola facoltà di arrestare i Controbandieri nella flagranza dello ingenere.

In caso di notizia di controbando nelle case de' particolari, essi solamente passino la notizia al Suddelegato, acciò assicurato che sarà della vera esistenza del controbando, si disponga il conveniente per l'arresto del medesimo.

E nella Patente anche si apponga il Divieto di potere avere dalle Università ricognizione, o denaro alcuno. *D. 2. Giugno* 1759.

I Regnicoli facendo controbandi ne' Dominj stranieri, non abbiano menoma spe-

ſperanza di difeſa nella real Protezione, e dippiù al ritorno di tali Malfattori in queſti Dominj ſiano eſſr puniti: E ſi ſpiegano le pene. *Pram.* 17. *De Nautis*, & *Portub.* 18. *Dicembre* 1762. *in ſecunda Append.*

La viſita delle Univerſità de' Studj in Napoli per occaſione de' controbandi ſi faccia con la licenza del Cappellan Maggiore, il quale ſia coſtretto accordarla, e con l'aſſiſtenza di qualche Subalterno del Prefetto de' Reali Studj. *D.* 20. *Settembre* 1765.

Reali imbarcazioni di guerra ſiano ſoggette a viſita per controbandi in ogni luogo del Regno, tanto ſe partano, quanto ſe tornino. *D.* 18. *Aprile* 1767.

A' Soldati di Arrendamento ſia vietato portar' il Voltajanne. *D.* 26. *Marzo* 1774.

Contumace di qualunque condizione ſia convenuto civilmente, o criminalmente accuſato, ſi puniſca colla perdita della terza parte de' beni mobili.

Accadendo la contumacia per cauſa civile, che ſi tratti avanti a' Bajuli, la m ul-

multa sia di un Augustale per ogni contumacia, e per ciaschedun mese, in cui si persista in essa. *Cost. Pœna novem unciarum.*

Convenuto con azione civile, o personale, rendendosi contumace, si multi nella terza parte de' beni mobili, e prima della contestazione della lite l'Avversario sia immesso nel possesso de' beni *pro mensura debiti declarati.*

Se si tratta, che il contumace sia possessore de' beni ereditarj, e feudali, s'immetta l'Avversario nel possesso prima delle cose Ereditarie, e poi delle feudali. *Cost. Contumacem civil.*

Se il convenuto con azion personale in giudizio civile divenga contumace, trovandosi la causa in istato di potersi decidere, si proceda alla sentenza definitiva, e si nieghi al contumace l'appellazione.

Altrimenti si dia il possesso de' beni all' Attore, come stà disposto provata da lui la dolosa latitazione; ma se alcuno alleghi l'assenza del contumace, si attenda il corso di un anno dal giorno

no della contratta contumacia ; e dopo ſi proceda alla vendita de' beni.

Se in mancanza di altri beni debba procederſi alla vendita de' feudali, in qualunque de' ſuddetti caſi s'impetri l' autorità del Principe. Lo ſteſſo ſi oſſervi contro chi apertamente dica di non voler comparire, ſi compella di Perſona, e ſi tenga riſtretto *quamdiu inſtantia cœpti judicii perſeveret*.

Altrimenti ſeguendo la vendita de' beni, ſi reputi nulla *ipſo jure*. *Coſt. Si quis poſt litem*.

Nel caſo della detta contumacia la pruova del credito poſſa farſi col giuramento dell' Attore con queſta differenza

Se ſia Conte, poſſa giurare per cento once d'oro, ſe ſia Barone, per cinquanta, ſe ſia ſemplice ſoldato, per venticinque, ſe ſia Burgenſe di buona condizione, e facoltoſo, per una libra d'oro. Ogni altra perſona poſſa giurare per 3. once ſolamente.

Oltre le deſcritte quantità ſi ricerca la pruova legittima o per mezzo de' Teſtimonj degni di fede, o per mezzo

di

di autentici Istrumenti. *Cost. Quæstiones Jurisperitorum.*

Trattandosi di revindicazione, prima della contestazione della lite, essendo il convenuto contumace, incorra nella multa della terza parte de' mobili, e l'Avversario acquisti il possesso della cosa domandata *causa custodiæ*, e passando l'anno, divenga vero, e perpetuo Possessore.

Dopo della contestazione, se la ragion dell'Attore non sia provata, a lui si assegni il vero, e perpetuo possesso della roba dedotta in giudizio.

Si de causa liquet, il Giudice proceda alla decisione della causa *prout de jure*, come si è stabilito per le azioni personali. *Cost. Rei vindicatione conventus.*

Trattandosi di Feudo, il contumace non possa ricuperarne il possesso, se prima non compensi all'Attore ciò, che abbia pagato per il servizio feudale, e la pena dovuta alla Corte stessa per la contumacia contratta.

Ancorchè il Reo, e l'Attore insieme si rendano contumaci a comparire in Giu-

Giudizio nelle cauſe criminali , o ſenza permeſſo del Giudice di comune conſenſo proroghino il termine perentorio già loro aſſegnato , ognuno di Eſſi ſi multi nella decima parte del prezzo della roba dedotta nel giudizio. *Coſt. Contingit interdum*.

A tutte l'eſpoſte regole ſia ſoggetto chiunque ſia del Regno, ſenza che militi privilegio di luogo , o di perſona . *Coſt. Privilegia quibuſdam locis*.

In cauſa Capitale ſi multi nella terza parte de' beni mobili . Il reſto de' beni ſi noti, e paſſato un' anno ſi confiſchi , ſe il contumace non abbia figli.

Eſſo poi ſi dichiari forgiudicato , mediante pubblico bando , che ſi regiſtri con tutte le circoſtanze.

Dentro dell'anno comparendo, ricuperi ſolamente i beni annotati. *Coſt. Grandis utilitas*.

Dentro due Meſi dopo dell' anno poſſa liberamente preſentarſi avanti al Giudice, ſenza che ſia lecito ad alcuno di offenderlo.

Dentro il reſto dell' anno poſſa per mezzo di ogni Ufficiale Regio far ſape-

re

re d' esser Egli pronto di comparire in giudizio.

Di ciò si dia parte a chi abbia spedito il Bando, e quindi data la sicurtà al Bandito, si presenti egli al Giudice, mà non sia inteso nelle difese, se prima non avrà rifatte all' Accusatore le spese erogate per la sua Contumacia, le quali si determinino col giuramento dell' Accusatore, e colla tassa del Giudice. *Cost. Clementiæ Imperialis*.

La contumacia *in primis citationibus* non s' incusi, se non elasso il triduo, dovendosi alcuno condannare, o bandire. In altre citazioni, che sieguono ne' procedimenti delle Cause, *lite contestata*, senz' aspettare il triduo, s' incusi nel giorno, in cui doveva comparirsi, e nel seguente si faccia la condanna alla pena di quattro once, o alla terza parte de' mobili. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod in primis citationibus*.

Non s' incusi nel primo giorno anche giuridico, dopo elasse qualisisiano Ferie. *Rit. Item servat ipsa Curia, quod primo die*.

In qualunque Causa, se il termine cada in

in giorno feriato, la contumacia s'incuſi nel ſequente giorno non feriato. *Rit. Item quod tam in Civilibus, quam in Criminalibus.*

Ne' ſequenti otto Riti ſi tratta dell' iſteſſa materia.

Le pene contumaciali per cauſe civili, o criminali ſi eſigano da' Commeſſarj, e ſe ne dà la norma nel *Rit. Item ſervat ipſa Curia, quod ſi quis citatur.*

Di ſimili pene, e di quelle di Bando ſi fa menzione nel *Rit. Item quod ſi Partes noluerint*, ne' ſeguenti otto Riti, e negli altri, che cominciano *Item ſervat ipſa Curia, quod nunquam, Item ſervat ipſa Curia ab eo tempore.*

Inquiſiti ad iſtanza del Fiſco non comparendo dopo citati, s'intendano accuſate le contumacie, e ſi poſſa procedere, come ſe foſſero accuſate in tempo. *Pram. 7. de Citation.* 11. *Febbrajo* 1537.

Non poſſano caſſarſi in cauſo civile, o criminale per grazia avuta, ſe prima non compariſcono perſonalmente, o legittimamente. *Pram.* 11. *de Actuar.* 14. *Novembre* 1589.

In eſſa perſiſtendo i Rei, i Teſtimo-

nj Fiscali, che muojano prima della ripetizione, si abbiano per legittimamente ripetuti. *Pram.* 10. *de Off. Judic.* 31. *Maggio* 1616.

Non si esigano pene contumaciali per cause civili. *D.* 22. *Agosto* 1693.

Le contumacie s' incusino nel giorno sequente, dopo elasso il termine contenuto nella citazione. *D.* 25. *Maggio* 1737.

Le pene, ed i proventi Fiscali mese per mese dalli Fiscali delle Udienze si avvisino al Re col bilancio dell' esito, che se ne fà.

Si esigano con questa Tassa.

Da' Contumaci per qualsivoglia delitto ducati 150., e si transiggano col riguardo, e condizione delle Persone.

Da' Contumaci *ad Capitula* per delitto capace di pena di morte naturale la terza parte de' beni mobili.

Da' Forgiudicati tutti i beni mobili a tenore della Costituzione *Si quando aliquem*, col dippiù che vi si contiene.

Da' Rei di delitto con armi da fuoco ducati 1000.

Per l' asportazione di Pistola la pena alter-

alternativa, ò di sette anni di Galera, o di Relegazione, o di ducati 2000.

Ne' matrimonj clandestini ducati 2000 contro i Nobili, e 1000 contro gl' Ignobili, tanto contra lo Sposo, quanto la Sposa, e gli Assistenti, Complici, e Cooperanti.

Nella liquidazione degl' Istrumenti *vis Ritus*, ed incuse di Obblighi *penes acta* la pena del 10. per 100., e del 5. nella Rescissione de' contratti. *D. 9. Agosto* 1741.

L' *exequatur* reale, e personale contro il Reo contumace si consideri per Decreto, che abbia forza di diffinitivo, ed ammetta il gravame, dopo che siasi sottoposto a mandato avanti del Giudice Superiore. *D. 7. Dicembre* 1754.

S' impieghino principalmente per il pane, e medicamenti de' Carcerati poveri, e per altre spese puramente inescusabili.

Ogni altra spesa, prima di farsi, esiga l' intelligenza, ed approvazione Sovrana. Si eccettui il caso di estraordinaria urgenza, la quale subito fatta, si avvisi. *D. 26. Aprile* 1760.

Le pene contumaciali si esigano dalle Udienze, ed usino ogni maggior diligenza senza permettere, che servano unicamente per profitto de' Mastrodatti, Segretario, e Maestri di Camera. *D.* 14. *Aprile* 1767.

Sia vietato per esse sequestrare Letti, Abiti, ed Utensili di Cucina. *D.* 31. *Agosto* 1769.

Proventi Fiscali si eroghino prima per il pane de' Carcerati poveri, soldi del di lor Avvocato, e Procuratore, e per le spese delle Catene: col resto si supplisca agli altri pesi Fiscali. *D.* 21. *Marzo* 1778.

Il Reo assente non potendo essere inteso, è abusiva la condotta di ammettere i Rei contumaci per mezzo di Procuratore a transiggere la Contumacia. Solamente, presentandosi di persona, ed ingiungendoseli il Mandato, possa essere inteso per tale transazione. *Lettera della Vicaria al Fiscale dell' Aquila* 3. *Settembre* 1785.

CONTUMACI, BANDITI, E FORUSCITI non accostino alla Corte Sovrana nella distanza di 5. leghe senza permesso,

ſo; ſotto pena di morte. *Pram.* 1. *de Contumac.* 6. *Marzo* 1563.

CONVENTINI. Coll'occaſione ſi ordina di ſupprimerſi due piccioli Conventi nella Provincia di Catanzaro, S. M. dichiara al Delegato della Real Giuriſdizione di volere aſſolutamente, che rimangano per ſempre in ogni luogo aboliti ſimili Conventi de' Frati, che ſiano in Campagna in notabile diſtanza, come Ricetti de' Malviventi piuttoſto, che de' Frati. *D.* 31. *Settembre* 1768.

CONVENTO DI S. MARIA A PARETE, trovandoſi, che ſia ſtato fondato e dotato dalla liberalità de' Napolitani, e che l'aggregazione al Convento di Perugia ſia una mera uſurpazione, ſi ſopprima, e le rendite ſi applichino al nuovo Orfanotrochio. *D.* 16. *Ottobre* 1784.

COPIA DI PROCESSO ſerva di procedimento contro i Rei aſſenti, ſtante l'Originale è traſmeſſo alla Vicaria, diſpenſandoſi in tuttociò, che biſognaſſe. *All. Udienza di Teramo*. *D.* 18. *Febbrajo* 1719.

CORRIERE MAGGIORE. I di lui Ufficiali, Fittuarj, Servienti, e Sudditi,

paghino le Gabelle, Tasse, e Pesi universali alle Università, ove sono Fuochi. *D.* 21. *Marzo* 1742.

Non abbiano esenzione per Porto di Lettere e Plichi. Sian eccettuati gli Ufficiali delle Segretarie, gli Ufficj di Capitani, ed ispezioni generali, ed i Ministri, che godono Franchigie. Capitando Lettere, e Plichi diretti a' Particolari per Canali franchi si mandino con sovracarta all' Interventore, acciò si esiga il Porto. *D.* 10. *Febbrajo* 1754. V. *Posta*

Corrieri, che si spediscono per la Provincia con Ordini, o Bandi esigano sedici cavalli a miglio per accesso, e ricesso, senza che i Percettori, i Segretarj, i capi Corrieri possano alcuna cosa pretendere sopra tal di loro mercede. *D.* 10., *e* 19. *Gennajo* 1737.

Siano esenti dalla giurisdizione locale, e siano conosciuti dalle rispettive Udienze. *D.* 5. *Marzo* 1740.

Di quelli, che si spediscono per la Provincia dalle Udienze, o da' Tesorieri, in ogni sei mesi si avvisi il numero a S. M. tanto per parte di chi li spedisce, quanto

to per parte delle Università, che li ricevono. *D.* 17. *Novembre* 1740.

CORSALI INFEDELI. Senza licenza Sovrana, o del Governatore della Provincia non si assicuri Vascello di Corsale, che venga per far Riscatto, o per qualsivoglia altra causa. *Pram.* 1. *De Piratis non assicurand.* 15. *Giugno* 1561.

CORTI ALLODIALI non siano inibite da' Giudici Superiori, se non in caso di prolazione di decreto diffinitivo. *D.* 25. *Giugno* 1757.

Non eseguano Ordini di alcun Tribunale, a riserva della Sommaria, e Sopraintendenza, senza il braccio del Delegato. *D.* 16. *Novembre* 1765.

Carcerino i Subalterni, e Commessarj di Arrendamento, i quali tentano ne' luoghi usare atto di giurisdizione, senza esibire al Governatore le Credenziali. *D.* 1. *Febbrajo* 1766.

Anche senza braccio del Delegato eseguano ordini riguardanti le cause di Salute, e Cavallari. *D.* 19. *Aprile* 1766.

Ed anche gli ordini del Tribunale di Foggia, e de' suoi Luogotenenti. *D.* 27. *Agosto* 1768.

Lo ſteſſo per gli ordini del Delegato della Real Giurisdizione. *D.* 18. *Marzo* 1775.

Ubbidiſcano ſempre alli Preſidi, ed incontrando riparo, riferiſcano dopo di aver ubbidito. *D.* 29. *Giugno* 1776.

I Privilegj de' Stati Farneſiani, e Medicej non ſi eſtendano per gli altri Feudi devoluti alla Corona, reſtando a' Tribunali riſpetto a queſti la facoltà di procedere, e farſi ubbidire a tenore delle Leggi del Regno. *D. a Lecce* 11. *Ottobre* 1783.

Nel Privilegio Farneſiano ſtà la deroga alla legge unica C. *quando Imperator*, e le Udienze non mettan mano nelle cauſe de' Sudditi Farneſiani, o Medicej ſenza la Real Diſpenſa. *D. all' Aquila* 28. *Ottobre* 1786.

Corti Baronali, e Demaniali tra due meſi faccian pervenire alle Udienze Relazione delle compoſizioni, ſenza gravare le Univerſità per la ſpeſa de' Corrieri. *D.* 29. *Settembre* 1738.

Oltre gli omicidj, e ferite, che ſi commetton con Armi da fuoco, avvi-

ſino

fino alle Udienze i furti, e le altre ferite, che accadono.

E senza spedire Corriere apposta, si avvalgan di altre occasioni, che nel decorso di un mese non possano mancare. *D.* 30. *Gennajo* 1740.

Continuino a dare le cennate notizie, non ostante la grazia conceduta al Baronaggio, e si castighino i Contravventori. *D.* 22. *Maggio* 1745.

Mese per mese diano avviso alle Udienze degli omicjdj, e delitti gravi. *D.* 29. *Febbrajo* 1772.

Corti Demaniali in ogni quatrimestre mandino alla Regia Udienza Nota sottoscritta delle composizioni fatte.

E non compongano altri delitti fuori di quelli meritevoli di sola pena esulare semplice, precedente Remissione della Parte.

Morendo il Governatore, faccia le sue veci il Giudice, e morendo questi, amministri il Governatore, assumendo Consultore ordinario de' Luoghi convicini, che dia pleggeria di stare a Sindacato *pro rata temporis*. *Pram.* 10. *de Offic. Judic.* 31. *Maggio* 1616.

Cor-

CORTE ECCLESIASTICA proceda nelle cause di adulterio.

Se vi sia concorsa violenza, per questa proceda il Giudice laico, per l'adulterio il Giudice ecclesiastico. *Cost. Majestati nostræ.*

Non proceda per il delitto di Bestemmia. *D. de' 18. Agosto* 1731.

Proceda oltre alle materie di Fede, ed a' delitti di Eresia contro de' Laici, che ardiscan celebrar messa, confessare, o esercitare altra funzione appartenente all' Ordine sacro.

Proceda nelle cause di Poligamia, nelle cause d' invalidità de' matrimonj, o de' sponsali.

E nelle cause Beneficiali, eccettuati i Padronati Regj, e Feudali ne' casi, che per le Regole Canoniche possa procedere contro de' laici a pene Canoniche.

E se contro alcun laico inquisito d' altro delitto concorra sospetto d' eresia, il Giudice laico lo rimetta al Giudice ecclesiastico, acciò proceda *super hæresi*, dopo proferita la sentenza, premessa la protesta contenuta nel *Capitulo Prælatis de Homicidio in sexto*, lo restituisca al Giu-

Giudice laico, *ut procedat ad ulteriora*. *Cap. 6. del Concordato del* 1741.

Procedendo contro de' proprj Sudditi, o ad istanza di Parte, o *ex officio* per le cause di disonestà, non possa far esprimere negli Atti i nomi delle donne particolari onorate, o qualunque speciale circostanza, per la quale possa in alcun modo restar pregiudicata la stima delle medesime. *D. 9. Febbrajo* 1743.

Non possa pretendere il corpo del delitto dal Giudice secolare nelle cause, nelle quali sono rei i laici, e gli ecclesiasti: solamente per accertare contro questi la pruova ingenere, il Giudice secolare per mezzo del Subalterno faccia riconoscere in sua presenza alla detta Curia il corpo del delitto. *D. 11. Agosto* 1753.

Debba osservare la tassa Innocenziana, dove non sia minore del solito. Nelle cause non comprese in essa si osservi l'uso più praticato, e discreto delle Corti viciniori.

Esigendo multe ne' casi leciti, debba impiegarsene il denaro secondo il prescritto nel Concilio di Trento, e non già

già in propria comodità, ma in utile de' Luoghi pii, o nella fabbrica della Chiesa.

A Carte di Roma, che importano esterna esecuzione, non dia corso senza il Regio *exequatur*. *D.* 5. *Marzo* 1757.

Le sospezioni contro de' Giudici ecclesiastici si decidano dagl' Arbitri. *D.* 24. *Luglio* 1784.

Corti Locali facciano relazione degli omicidj, e delitti, che accadono ne' luoghi, alle Udienze, senza però mancare di prendere le informazioni, e di procedere ad ulteriori diligenze, ed al giugnere del Ministro, o Subalterno delle Udienze consegnino a loro gli Atti formati. *D.* 6. *Dicembre* 1738.

Avvisino al Fiscale dell' Udienza ogni ordine di carcerazione, affinchè si dia in nota alli Caporali il nome del carcerando.

Successivamente gli diano anche avviso dell' assoluzione, e grazia, che siasi fatta alle persone stesse dalla Corte. *D.* 12. *Settembre* 1739.

Non siano mai Delegate. *D.* 12. *Luglio* 1755.

Per

Per le cause minime procedan *oretenus* senza figura di giudizio. Si commina la pena di ducati 25. a favore del leso, e della privazione dell'ufficio. *D.* 10. *Febbrajo* 1759.

Procedano nelle cause de' Speziali, Medici, e Chirurgi per i medicamenti, ed assistenza. *All' Aquila D.* 17. *Novembre* 1764.

Alli Dispacci dian esecuzione subito, che si ricevono, inserendoli negli Atti, a' quali appartengono. *D.* 16. *Marzo* 1765.

A forma della Grazia del 1754. per il Baronaggio, le Udienze lascin procedere le Corti locali negli omicidj commessi con armi da fuoco. *D.* 24. *Agosto* 1782.

Corti Regie ne' Luoghi di Regia Udienza per gravame facciano parola in Essa de' di loro Decreti: così si evita il danno della trasmissione degli atti, o copia di essi. *D.* 5. *Ottobre* 1743.

Non ammettano i Rei a transazione, sotto pena di nullità. *D.* 17. *Dicembre* 1746.

Nell'eseguire Provvisioni de' Tribunali Su-

Superiori non sian inibite dalle Udienze, se non in caso di gravame, *& expleto negotio*. *All'Udienza dell' Aquila*. *D. de' .... Marzo* 1747. V. *Udienze*.

CORTI REGIE, E BARONALI in ogni mese mandino all'Udienza nota firmata di tutte le composizioni in tal tempo fatte sotto pena della privazione dell'ufficio. E ciò si ordina per innovazione, ed aumento della Prammatica 34. *de Armis*, non ostante ciò, che nel tempo di mezzo siasi praticato, o stabilito in contrario.

Le stesse Corti non meno, che i Subalterni de' fatti gravi, che accadono nella Provincia, faccian due Relazioni, una diretta al Preside, e l'altra al Fiscale. §. 7. *Pram.* 18. *de Ordine Judiciorum* 14. *Marzo* 1738.

Osservino per l'esazione de' dritti la Pandetta della Vicaria, dove non vi sia Pandetta legittimamente formata.

Per li dritti, de' quali non parla la detta Pandetta, si osservino le Capitolazioni locali, se mai ve ne siano legittimamente formate: in altro caso il solito.

Le

Le Università, che in ciò sono gravate, ricorrano all' Udienza, o alla Vicaria, o al Consiglio. *D.* 13. *Settembre* 1738.

Osservino le Pandette locali, quando siano minori di quelle della Vicaria; le più gravi si riducano ad essa, eccettuate quelle, che fossero formate con espresso privilegio.

Il Consultore della Corte non sia paesano, ma il Governatore lo eligga tra i Dottori delle Vicinanze. *D.* 16. *Ottobre* 1751.

Formino Archivio coll' inventario di tutti i Processi, facendosene la consegna al Mastrodatti coll' obbligo di consegnarlo al Successore.

I Proprietarj delle Mastrodattie debbano in ciò succumbere ad ogni spesa. *D.* 20. *Giugno* 1753.

Nell' osservanza di Provvisioni de' Tribunali Superiori non esigano dritti doppj, perchè non v' è privilegio alcuno di dritto maggiore per le cause delegate. *D.* . . . .

La consegna dell' Archivio a' Mastrodatti si faccia coll' inventario firmato

dal

dal Governatore, ed una copia di esso; anche firmata passi a' Successori: Altra simile copia il Governatore mandi al Preside, il quale in ogni Gennajo avvisi a S. M. di averla ricevuta. *D.* 14. *Agosto* 1756.

I Presidi consegnino a' Fiscali tali inventarj, e questi invigilino all'osservanza dell'ordine, e ne rispondano. *D.* 14. *Maggio* 1757. V. *Udienze*.

CR

CREDITO BIS PETITO. Credito se si domandi dopo essere stato sodisfatto, entri la pena di tre anni di Relegazione, e di galera *respective, dummodo actores sint Principales, cum quibus debitum est contractum*, e costi della sodisfazione per mezzo di Scritture pubbliche, *vel Apochas de jure validas*. *Pram.* 7. *de Falsis de anno* 1587.

CREDITO PRIVATO V. *Vaccine*.

CREDITORI DI MINOR SOMMA debbano comparire avanti a quel Tribunale, ove si trovi introdotta la causa da' Creditori di maggior somma. *D.* 22. *Settembre* 1750.

Creditore Privilegiato sia chi abbia speso per ultima infermità, e venga preferito ad ogni Creditore, anche ipotecario, che non abbia avuto assenso. *Arr.* 694. 14. *Marzo* 1656.

Creditori delle Università. V. *Università*.

Criminalità dipendente da causa civile agitata nel S. R. C. sia d'ispezione dell'Udienza a tenore della Real Costituzione. *D.* 18. *Marzo* 1747.

Se non contiene omicidio, tumulto, o altro grave eccesso, ma solamente lesione di Giurisdizione, o simili attentati, proceda il S. Consiglio, e la Vicaria non s'intrometta.

Resti solamente ad essa, e ad altri Tribunali competenti il procedere nelle cause eccettuate, ed in quelle, che non abbiano connessione col giudizio civile. *D.* 9. *Agosto* 1751.

Le Udienze procedano in cause di rappresaglie, violenze tra popolazioni, che abbiano lite di confini, non ostante la pendenza nel S. C. della causa civile. *D. all' Udienza di Chieti*. 8. *Maggio* 1762.

Le Udienze senz'attendere le inibizioni de' Tribunali di Napoli procedano nelle cause criminali tra popolazioni confinanti, dipendenti dalle controversie de' confini agitate in detti Tribunali, acciò il pronto castigo tolga la licenza di delinquere. Ma con questo badino a non immischiarsi per ogni frivolo pretesto diretto a sovvertire il corso della causa principale: prima di procedere esaminino, se concorra effettiva violenza, o delitto, che esiga pronto riparo, e sollecito castigo: ed avendo inibitoria del Consiglio, diangli di tutto dettagliato conto, e quindi ubbidiscano alli suoi ordini. *D. 7. Gennajo 1786.*

Cristalli. D. Francescantonio Bettinelli abbia per anni 15. la privativa nella Fabbrica de' Cristalli, e specchj, che nel Regno non si fabbricano sotto pena a' Contravventori. *Pram. 1. De Cryst. faciend. 27. Giugno 1758.*

CU

Curatori a' Futuri Chiamati tanto ne' Majorascati, quanto ne' Fede-

com-

commeſſi ſi diano ſolamente da' Giudici, avanti de' quali pende la cauſa.

Non poſſan produrre rimedio avverſo il decreto, o ſentenza interpoſta col Poſſeſſore del Majoraſco, o Fedecommeſſo ſenza colluſione coll' Avverſario. *Pram.* 11. *De Dilat.* 21. *Giugno* 1728.

Non poſſan gravarſi da' decreti fatti nelle cauſe di Majoraſco, o Fedecommeſſo, inteſo il Poſſeſſore di eſſa, ſenza colluſione tra le Parti.

Si rimetta all'arbitrio del Tribunale vedere, ſe vi ſia ſtata colluſione. §. 1. *Pram.* 18. *de Ord. Judicior.* 14. *Marzo* 1738.

Curatore di Patrimonio. V. *Debitore*.

Curia. Robe della Curia, delle quali ſi fá menzione nelle Coſtituzioni s'intendano le robe immediatamente del Re. *D.* 10. *Dicembre* 1757.

IL FINE.